

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**SULLA PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE**

**ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI**

**IN EUROPA**

## I INTRODUZIONE

### OBIETTIVO

1 La presente comunicazione è incentrata su un solo settore dell'economia sociale nella Comunità europea - quello delle associazioni e delle fondazioni. Queste organizzazioni rivestono un ruolo importante in quasi ogni campo dell'attività sociale. Esse contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, promuovono una cittadinanza attiva e la democrazia, forniscono una vasta serie di servizi, svolgono un ruolo importante nelle attività sportive, rappresentano gli interessi dei cittadini di fronte a varie autorità pubbliche e hanno una parte importante nella promozione e nella salvaguardia dei diritti umani, nonché un ruolo fondamentale nelle politiche di sviluppo.

1.1 Negli ultimi anni, le associazioni e le fondazioni hanno contribuito sempre di più allo sviluppo dell'Europa e tale evoluzione va incoraggiata ed ulteriormente sviluppata.

1.2 Vista l'importanza del settore, la Commissione europea ha effettuato un'indagine approfondita per acquisire una migliore conoscenza del settore ed individuare le questioni che vanno affrontate. I risultati dell'indagine figurano nell'allegato 1.

1.3 L'obiettivo del presente documento è quello di illustrare la crescente importanza di questo settore nell'Unione europea ed i problemi e le sfide cui devono far fronte queste organizzazioni. Inoltre, si intende creare un dialogo basato su un insieme di idee allo scopo di favorire lo sviluppo delle associazioni e delle fondazioni a livello europeo e nazionale, migliorare la loro capacità di soddisfare i bisogni del futuro e massimizzare il loro contributo all'integrazione europea.

1.4 Il documento propone una serie di provvedimenti che possono essere presi a livello degli Stati membri, ma non intende imporre ad essi soluzioni o azioni specifiche. Il modo di affrontare le diverse questioni rimane una prerogativa degli Stati membri. Tuttavia, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esistono degli obiettivi che

possono essere trattati a livello comunitario e queste idee sono descritte schematicamente nelle "conclusioni".

## II. CONTENUTO DELLA RELAZIONE

### Associazioni

2 Dei tre settori che compongono l'economia sociale - cooperative, mutue, associazioni -, quello delle **associazioni** è sicuramente quello più difficile da circoscrivere e da definire con precisione.

2.1 Nella forma più semplice, l'associazione è un gruppo di persone che si riunisce per uno scopo comune.

2.2 Da una parte, il mondo delle associazioni si inserisce in modo impercettibile nella vita quotidiana della società, della comunità e della famiglia; dall'altra, si presenta sotto forma di grandi istituzioni di notevole importanza nazionale e anche internazionale, come per esempio università, ospedali o istituti culturali o di ricerca, abitualmente considerate da molti erroneamente come semplici enti "pubblici". Esistono per contro associazioni con centinaia di addetti, migliaia di volontari e un fatturato di svariati milioni di ECU. Molte associazioni lavorano in stretta collaborazione con i pubblici poteri in settori tradizionali come l'assistenza sociale; altre invece ostentano una tradizione di assoluta indipendenza e si occupano di programmi sociali radicali o di stili di vita "alternativi".

2.3 Si può convenire tuttavia sul fatto che, nonostante le differenze significative esistenti tra le associazioni tutte possiedono in qualche modo le caratteristiche di cui in appresso.

(a) Si distinguono dai raggruppamenti informali o ad hoc, di tipo puramente sociale o familiare, per **qualche grado, anche minimo, di istituzionalizzazione o di esistenza formale.**

(b) **Non hanno fini di lucro**, ossia perseguono scopi diversi dal conseguimento di profitti per gli amministratori o gli associati.

(c) Sono **indipendenti**, in particolare, **dallo Stato e da altri poteri pubblici**, cioè le associazioni sono libere di gestirsi in base alle

proprie regole e procedure, senza interferenze esterne.

(d) Devono essere gestite in modo "disinteressato". L'impiego di questo termine indica che le associazioni non solo non devono avere fini di lucro, ma che chi le gestisce non deve farlo in previsione del conseguimento di un guadagno personale.

(e) Devono avere **un certo grado di attività pubblica** e la loro attività deve essere, almeno in parte, di **pubblica utilità**.

**2.4** Ovviamente, va tenuto presente che la misura in cui le cinque caratteristiche sopra descritte sono presenti in un'associazione varia notevolmente. Per esempio, può essere molto difficile decidere se un'associazione è abbastanza indipendente per soddisfare i criteri sopra menzionati e anche il concetto di *pubblica utilità* può essere molto controverso. Ciò nonostante, questa definizione offre un certo livello di coerenza in un settore che altrimenti sarebbe di enorme complessità.

**2.5** In generale, l'analisi che segue prende in considerazione tutte le organizzazioni che condividono in qualche modo le cinque caratteristiche sopra elencate. Per ovvi motivi, tuttavia, tre tipi di organizzazione sono stati esclusi: i partiti politici, che possono assumere la forma di associazioni ma che costituiscono evidentemente un caso a parte; le congregazioni religiose (quelle di carattere prettamente religioso, senza escludere le organizzazioni di ispirazione religiosa che si dedicano a opere di interesse pubblico) e i sindacati.

### **Fondazioni**

**3** Come le associazioni, anche le fondazioni sono attive in una vastissima gamma di settori. In alcuni paesi spesso si sceglie la fondazione per perseguire fini che invece in altri paesi sono di norma perseguiti dalle associazioni. Da un punto di vista giuridico, comunque, le fondazioni costituiscono un gruppo più omogeneo rispetto alle associazioni. L'unica distinzione importante tra le fondazioni è che alcune hanno scopi privati e altre hanno scopi pubblici. Nella presente comunicazione sono prese in considerazione solo le fondazioni che hanno fini di interesse pubblico (anche se rimangono organismi privati).

**3.1** Ai fini del presente documento, le fondazioni sono gli enti che dispongono di **fondi propri**, che possono destinare a **loro discrezione** a progetti o attività di **pubblica utilità**. Sono completamente **indipendenti dallo Stato o da altri poteri pubblici** e sono gestite da consigli di amministrazione indipendenti o da amministratori fiduciari.

### **Tipi di associazione**

**4** È difficile definire e classificare in categorie le associazioni e le fondazioni. In parte, le difficoltà a livello europeo nascono semplicemente dal fatto che esistono tradizioni nazionali diverse. Un altro problema è rappresentato dalla tendenza a combinare scopi e obiettivi differenti. Comunque, si può affermare che la maggioranza delle associazioni e delle fondazioni esercita almeno una delle seguenti funzioni.

(a) Fornitura o prestazione di servizi. Questa categoria include tutti gli organismi che prestano, a favore degli associati o dei clienti, servizi quali i servizi sociali, di assistenza sanitaria, di formazione, di informazione, di consulenza o di altro tipo.

(b) Patrocinio. Queste organizzazioni hanno lo scopo di rappresentare e difendere una causa oppure un gruppo, con l'intento di influenzare l'opinione pubblica o la politica.

(c) Auto-assistenza o mutua assistenza. Queste organizzazioni sono costituite di norma da gruppi di individui con un interesse oppure un bisogno in comune, al fine di darsi reciprocamente assistenza, sostegno e informazione.

(d) Risorse e coordinamento. Questi sono i cosiddetti "enti intermediari" che coordinano le attività delle singole organizzazioni operanti in un campo specifico o del settore in generale, o forniscono informazioni e assistenza. Queste organizzazioni svolgono l'importante funzione di intermediazione tra il settore in questione e la pubblica amministrazione.

**4.1** Molte associazioni e fondazioni hanno dimensioni nazionali e anche internazionali. La maggioranza, comunque, è attiva in ambito regionale o locale. In generale, si può affermare che più è limitata l'estensione geografica di un'organizzazione, più quest'ultima tende a

svolgere funzioni molteplici e, di conseguenza, più difficile diventa individuare la funzione principale dell'associazione. In Europa esistono centinaia di migliaia di gruppi locali autonomi che lavorano a livello di vicinato, di quartiere, di paese o di una piccola zona rurale, il cui obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita della comunità locale. Queste organizzazioni svolgono simultaneamente, e di norma in modo informale, tutte le funzioni tipiche sopra elencate: forniscono servizi e mutua assistenza, sensibilizzano sui bisogni della comunità, o di piccoli gruppi all'interno di essa, e fungono da intermediari tra la comunità e la pubblica amministrazione.

### Il quadro giuridico e fiscale delle associazioni e delle fondazioni

5 Per le associazioni e per le fondazioni, non si può sottovalutare l'importanza di disporre un quadro giuridico e fiscale chiaro e positivo. Per queste organizzazioni è difficile operare in contesti in cui non esiste un tale quadro normativo a livello nazionale o europeo. Nell'allegato II vengono illustrati i vari quadri giuridici e fiscali che regolano il settore nell'Unione europea.

### III IL RUOLO E L'IMPORTANZA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

6 I risultati dell'indagine della Commissione mostrano chiaramente che le associazioni e le fondazioni, ancorché prevalentemente di piccole dimensioni se considerate singolarmente, insieme possiedono una notevole quantità di beni e mobilitano grandi risorse umane (sia personale retribuito che volontari). Come le altre forme di impresa, in particolare le piccole e medie imprese, alle quali nella maggior parte dei casi possono essere confrontate con maggiore precisione, molte associazioni e fondazioni sono economicamente attive nel vero senso del termine: vendono prodotti o prestano servizi, ricavando guadagni che sono poi reinvestiti.

6.1 In altre parole, il contributo del settore all'economia è certamente considerevole. L'entità di tale contributo è stata recentemente

rivelata dai risultati della prima seria indagine comparativa del settore in quattro Stati membri (Regno Unito, Francia, Germania e Italia), eseguito sotto l'egida della John Hopkins University di Baltimore (USA)<sup>1</sup>. I dati sono molto significativi.

6.2 Lo studio ha concluso che:

- **in Germania**, il 3,7% degli occupati e il 10% degli occupati nel settore dei servizi lavorano per le associazioni e le fondazioni, cioè più di un milione di persone; le organizzazioni senza fini di lucro sono particolarmente importanti nel campo della **sanità**, dove forniscono il 40% dei giorni di ospedalizzazione e il 60% delle strutture residenziali di assistenza;

- **in Francia**, il 4,2% degli occupati e il 10% degli occupati nei servizi lavorano nel settore, ossia circa 800.000 persone, le organizzazioni senza fini di lucro si occupano di più della metà degli assistiti in strutture residenziali e di circa il 20% degli studenti della scuola primaria e secondaria; le associazioni non aventi finalità lucrative sono particolarmente numerose nel settore dei **servizi sociali** e nello **sport** (l'80% delle persone interessate allo sport fanno parte di associazioni senza fini di lucro);

- **in Italia** quasi il 2% degli occupati e più del 5% degli occupati nei servizi lavorano per questo settore; nel complesso le associazioni/fondazioni danno lavoro a circa 400.000 persone, prevalentemente nel settore dei **servizi sociali**; le organizzazioni senza fini di lucro gestiscono il 20% delle scuole materne e più del 40% delle strutture residenziali di assistenza;

- **nel Regno Unito**, il 4% degli occupati o più del 9% degli occupati nel settore dei servizi lavorano per le associazioni e le fondazioni, ossia circa 900.000 persone; il settore svolge un ruolo importante nel campo dell'**istruzione**: tutti gli istituti universitari e il 22% delle scuole elementari sono gestiti da organizzazioni senza fini di lucro.

6.3 Infine le spese totali del settore in questi paesi ammontano a non meno di 127 miliardi di ECU (17 miliardi in Italia, 31,3 miliardi in Francia, 36,6 miliardi nel Regno Unito e 42,2 miliardi in Germania).

<sup>1</sup> Pubblicata nel 1994.

**Non meno sorprendenti sono i dati sulle spese di esercizio del settore in percentuale rispetto al prodotto nazionale lordo: il 2% in Italia, il 3,3% in Francia, il 3,6% in Germania e il 4,8% nel Regno Unito.**

**6.4** È forse in materia di aumento dell'occupazione che i dati risultano più interessanti. Lo studio ha rivelato, perlomeno in Germania e in Francia dove sono disponibili dati, che questo settore è stato un'importante fonte di creazione di nuovi posti di lavoro nel decennio 1980 - 1990. In Francia il settore ha creato un nuovo posto di lavoro ogni sette creati in quel decennio e in Germania uno ogni otto o nove. È questo un dato molto significativo.

**6.5** Questi dati non dovrebbero forse giungere del tutto inaspettati, data la recente crescita del settore ed i motivi che sembrano esserne all'origine (cfr. paragrafi I.4 e I.5 dell'allegato I). Alcuni di questi motivi sono, o sembrano essere, di natura storica o propri di determinati Stati membri. Tuttavia, esistono anche altri fattori osservabili in tutta la Comunità: l'emergere di nuovi bisogni e di nuovi problemi sociali e soprattutto la tendenza della pubblica amministrazione a delegare alle associazioni e alle fondazioni l'incarico di prestare quei servizi che in passato era essa stessa a concepire e a prestare.

**6.6** Tali sviluppi non si sono certo prodotti alla stessa velocità in tutti gli Stati membri e diversa è stata anche la misura in cui i cambiamenti costituzionali o amministrativi destinati a promuovere la partecipazione delle associazioni e delle fondazioni li hanno accompagnati.

**6.7** Le cifre dimostrano molto chiaramente che **il settore si è dimostrato capace di cogliere con successo le opportunità che gli si sono presentate, contribuendo non solo al miglioramento della qualità della vita, ma anche, in misura consistente, alla crescita economica e dell'occupazione. Per questo motivo si deve incoraggiare il settore a svolgere un ruolo più rilevante nella creazione di posti di lavoro, come indicato nel "Patto per l'occupazione", ad esempio nel contesto delle iniziative locali a favore dell'occupazione.**

**6.8** In tutta la Comunità, molte associazioni e fondazioni sono impegnate nella formazione professionale e nella riqualificazione dei disoccupati, talvolta nell'ambito di programmi governativi ma spesso autonomamente. Inoltre, esse prestano servizi a favore dei più svantaggiati (disabili, giovani emarginati, le persone che per un motivo o per l'altro non riescono a inserirsi nel mercato del lavoro).

**6.9** Le associazioni e le fondazioni offrono una preziosa formazione anche a numerosi volontari, molti dei quali spesso trovano successivamente lavoro grazie all'esperienza e alle conoscenze acquisite durante il periodo di volontariato. Per molti, in particolare per i disoccupati di lungo periodo, il volontariato costituisce un mezzo prezioso per conservare l'abitudine al lavoro in un momento in cui potrebbe essere molto difficile mantenere interessi nella propria vita. Il volontariato può offrire opportunità di arricchimento personale mediante esperienze nuove volte ad acquistare capacità sociali che aumentano le possibilità di occupazione ed, inoltre, il sentimento di appartenenza e di cittadinanza dei giovani. Il Servizio Europeo del Volontariato affronta questa tematica e fornisce un'esperienza istruttiva basata sulla partecipazione attiva di giovani a un progetto locale. Il volontariato è molto importante anche per le persone anziane in pensione che desiderano continuare ad utilizzare le proprie competenze e a svolgere un ruolo attivo nella società.

### ***Importanza sociale***

**7** Non abbiamo modo di sapere quante persone facciano parte di associazioni nell'Unione europea ma, basandoci sull'ipotesi che in alcuni Stati membri esse costituiscano da un terzo a metà della popolazione, possiamo supporre che siano circa cento milioni di persone.

**7.1** **Sotto il profilo storico, l'influenza ed i meriti delle associazioni e delle loro organizzazioni sorelle, le fondazioni, sono inestimabili.** Dobbiamo proprio alle associazioni e alle fondazioni molti servizi come l'istruzione o i servizi sanitari e sociali che oggi diamo per scontati. Anche il loro contributo allo sviluppo delle idee sociali e politiche e al clima

intellettuale in cui oggi viviamo è stato immenso. Le associazioni e le fondazioni hanno svolto un ruolo fondamentale nella diffusione di idee scientifiche e degli sviluppi tecnologici e hanno costituito forum di discussione e di scambio di idee sull'intera gamma di temi di interesse per l'individuo. Esse hanno condotto la battaglia per il riconoscimento dei diritti e della dignità dell'uomo e per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale e dell'ambiente naturale. Molte promuovono uno spirito di solidarietà con i meno ambienti, malati o disabili, con i poveri e gli esclusi, tra anziani e giovani, tra chi lavora e chi è invece disoccupato, tra uomini e donne, tra generazioni diverse, tra regioni ricche e povere o in difficoltà. Le associazioni forniscono un contributo notevole alla lotta contro l'esclusione sociale, lo sfruttamento sessuale di donne e bambini nonché il razzismo e la xenofobia. Inoltre esse hanno contribuito molto a sensibilizzare l'opinione pubblica a favore dello sviluppo ed a promuovere la democrazia; hanno stretto legami privilegiati con i rappresentanti della società civile nei paesi in via di sviluppo e hanno fornito urgentissimi aiuti di emergenza ed alimentari in tempi di crisi, spesso lavorando con eroismo in regioni pericolose.

**7.2** Al giorno d'oggi, associazioni e fondazioni operano in ogni campo di interesse o di attività e il loro contributo al benessere e allo sviluppo delle nostre società oltre che alle diverse culture rimane più importante che mai, particolarmente in funzione del processo d'integrazione europea. Al contempo esse continuano a innovare, a scoprire nuovi bisogni ed a sperimentare nuovi modi di soddisfarli.

**Le associazioni e le fondazioni continuano così, come in passato, non solo a preparare oggi il terreno di coltura da cui possono nascere e svilupparsi le future politiche sociali e di altro tipo, ma anche a creare quel clima politico, sociale e intellettuale in cui il cambiamento viene recepito come desiderabile su scala più vasta.**

#### ***Importanza politica - Cittadinanza***

**8.** Per molti, essere associati o volontari in un'associazione o fondazione rappresenta uno strumento vitale attraverso il quale esprimere il

proprio senso di cittadinanza, per dimostrare un interessamento attivo per i concittadini e per la società in generale.

**8.1** La funzione che le associazioni assolvono rafforzando il senso civico e permettendone l'espressione pratica acquista maggiore importanza a livello europeo. In effetti, esse possono contribuire fattivamente allo sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea quale è menzionata all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea. Associazioni e le fondazioni promuovono da anni i contatti internazionali e la comprensione tra i popoli e ora si interessano attivamente al ruolo che devono svolgere i cittadini per forgiare l'Unione europea e per realizzare una vera Europa dei cittadini. La loro esperienza e la loro filosofia insieme alla loro crescente organizzazione a livello europeo le rendono perfettamente idonee a svolgere questo compito.

#### ***Importanza politica -***

#### ***Promozione della democrazia***

**9.** Le associazioni e le fondazioni promuovono un sentimento di solidarietà e di cittadinanza e danno un contributo essenziale alla nostra democrazia. In vista delle sfide che oggi la Comunità europea, nonché i paesi dell'Europa centrale ed orientale, devono affrontare, queste funzioni non sono mai state così indispensabili.

**9.1** Non c'è dubbio che le associazioni e le fondazioni danno un contributo indispensabile alla vita democratica in Europa. In effetti, l'esistenza di un settore delle associazioni e delle fondazioni ben sviluppato è indice che la democrazia è matura in un paese. Per molte persone la partecipazione alle attività di un'associazione può costituire la prima e l'unica esperienza dei processi democratici al di fuori del normale sistema elettorale del paese.

**9.2** Comunque, non si deve sottovalutare il contributo delle associazioni e delle fondazioni al buon funzionamento della democrazia rappresentativa. Esse svolgono un ruolo essenziale di intermediari per lo scambio di informazioni e di idee tra i governi e i cittadini, dando modo ai cittadini di analizzare criticamente le azioni o le proposte dell'amministrazione pubblica e fornendo agli

enti pubblici consulenza, informazioni sulle opinioni della popolazione e un feed-back fondamentale sugli effetti delle loro politiche.

**9.3** Anche se è vero che le associazioni e le fondazioni sono importanti in termini generali per il processo democratico, esse non potrebbero mai sostituirsi ai rappresentanti eletti dal popolo. In effetti, esistono anche dei rischi nel cosiddetto "lobbying" delle associazioni a favore di un'unica causa. Il loro impegno nei confronti di cause particolari o di individui o gruppi specifici può far loro perdere di vista - e sarebbe ingiustificabile - l'equilibrio tra interessi diversi che tutti i governi democraticamente eletti cercano di ottenere. È necessario comprendere meglio i limiti legati al processo decisionale in politica.

<b>IV LA COOPERAZIONE TRA IL SETTORE ASSOCIATIVO E LE ISTITUZIONI EUROPEE</b>
---

**9.4** Le istituzioni europee hanno una lunga tradizione di contatti e consultazioni con il settore delle associazioni e delle fondazioni. Ciò vale per molti servizi della Commissione europea, ad esempio: la DG IB; la DG VIII (che, insieme alle agenzie per lo sviluppo ed ECHO, hanno realizzato esperienze di cooperazione particolarmente interessanti con le organizzazioni non governative (ONG) per aiuti umanitari); la DG V ed la piattaforma delle ONG sociali europee che deriva dal forum per la politica sociale; la DG XI e le organizzazioni ambientali; la DG XXIII ed il comitato consultivo per le cooperative, le mutue, le associazioni e le fondazioni. La DG X in particolare si rivolge al settore delle associazioni e delle fondazioni per divulgare tra i cittadini informazioni sulle questioni europee.

Le organizzazioni non governative partecipano ad un numero significativo di progetti di ricerca finanziati dal Quarto programma quadro (1994 - 1998). Il programma specifico di ricerca socio-economica copre ampiamente la questione del ruolo economico svolto da questo settore e della sua importanza per la coesione sociale. Nel Quinto programma quadro (1999 - 2002) si intende dare un risalto ancora maggiore a questa tematica.

Anche il Parlamento europeo dipende da un grande numero di associazioni per ottenere informazioni e opinioni su una vasta gamma di tematiche. L'eterogeneità del settore è apprezzata in particolare per le sue conoscenze ed esperienze nel campo della politica sociale, dell'ambiente, delle questioni di aiuti e sviluppo, nonché per il fatto che fornisce un legame vitale con i cittadini nelle loro sedi di attività e soprattutto con le persone più vulnerabili della società.

**9.5** Il ruolo sempre più cruciale del settore delle associazioni e delle fondazioni in un'ampia serie di questioni fondamentali per la costruzione dell'Europa ed, in particolare, nella gestione e nella fornitura degli elementi chiave dei servizi sociali in molti Stati membri è stato riconosciuto dalla Commissione e recepito nelle sue principali dichiarazioni sulla politica sociale e dell'occupazione, ad esempio nel Libro bianco e nel Libro verde sulla politica sociale e nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione.

**9.6** Tuttavia, per molti anni i contatti tra le istituzioni europee ed il settore delle associazioni si sono svolti in un modo assolutamente privo di sistematicità. L'importanza dei contatti con questo settore è stata formalmente espressa per la prima volta nel 1992 nel trattato sull'Unione europea, con l'elaborazione della dichiarazione 23 allegata al trattato<sup>2</sup>.

**9.7** A livello europeo esiste un serio impegno politico per garantire una consultazione più sistematica del settore delle associazioni nelle questioni che riguardano sia lo sviluppo che l'attuazione delle politiche. Tale partecipazione del settore corrisponderebbe alla sua crescente

---

<sup>2</sup> La dichiarazione 23 afferma: "la conferenza sottolinea l'importanza che riveste, per il perseguimento degli obiettivi dell'articolo 117 del trattato che istituisce la Comunità europea, una cooperazione tra quest'ultima e le associazioni e le fondazioni di solidarietà sociale, in quanto organismi responsabili di istituti e servizi sociali".

importanza negli Stati membri<sup>3</sup>, in particolare nel campo della politica sociale.

In seguito alla dichiarazione 23, si sono verificati una serie di sviluppi che hanno fatto avanzare il processo di consolidamento della cooperazione con le ONG ed altre associazioni e fondazioni e di conseguenza hanno promosso la consultazione più sistematica del settore. Tra questi i più importanti sono stati:

- il primo forum europeo della politica sociale tenutosi nel marzo del 1996 alla vigilia della conferenza intergovernativa, che ha riunito più di 1000 partecipanti, soprattutto dalle ONG. Questo forum ha portato alla nascita di un nuovo obiettivo politico: la costruzione nel tempo di un forte dialogo a livello europeo che affiancherà il dialogo politico con le autorità nazionali ed il dialogo sociale con le parti sociali. Si intende tenere questo forum ogni due anni;

(L'emergente dialogo ha due obiettivi principali:

- garantire che i responsabili delle politiche a livello europeo possano tenere conto sistematicamente delle opinioni ed esperienze di base del settore delle associazioni e delle fondazioni in modo tale da elaborare politiche più adeguate alle esigenze reali;

- diffondere informazioni a partire dal livello europeo fino al livello locale per consentire ai cittadini di conoscere gli sviluppi, sentirsi parte della costruzione dell'Europa e capire la sua importanza nella loro vita, aumentando in tal modo la trasparenza e promuovendo il sentimento di cittadinanza.)

- la creazione nel 1995 di una piattaforma di ONG sociali europee di solidarietà sociale, che rappresenta un grande numero di organizzazioni, al fine di contribuire alla preparazione del forum della politica sociale europea e per facilitare lo sviluppo di un dialogo sociale;

- l'istituzione di un "comité des sages" nel 1995 per preparare una relazione sui diritti fondamentali da discutere al forum sulla politica sociale con l'obiettivo di fornire un contributo alle discussioni della conferenza intergovernativa sulla revisione del trattato UE;

(Questa relazione promuove un'Europa dei diritti civili e sociali ed ha avviato anche un dibattito paneuropeo mediante una serie di seminari nazionali che riguardano in particolare il settore delle associazioni e delle fondazioni e le parti sociali.)

- la creazione nel 1997 di una nuova linea di bilancio, B3-4101, per promuovere la cooperazione con le ONG e le altre organizzazioni del settore e per rafforzare la capacità di tali organizzazioni di impegnarsi nel dialogo a livello europeo.

**9.8** Nel contesto dei preparativi per la conferenza intergovernativa è stato sviluppato un dialogo continuo tra il settore, la Commissione ed il Parlamento europeo.

Importanti questioni relativi al settore sono state discusse nel quadro della CIG, comprese:

- una base giuridica per i regolamenti relativi alle associazioni a livello europeo;

- una base giuridica per gli incentivi nei campi sociale e dell'occupazione;

- l'integrazione della dichiarazione 23 nel trattato e un provvedimento specifico per la consultazione ed il dialogo con le associazioni e le fondazioni di solidarietà sociale su tutte le questioni relative a politiche che le riguardano;

- la modifica dell'articolo 8a per facilitare (mediante la codecisione) la libertà di circolazione.

La Commissione intende presentare proposte pertinenti in base ai risultati della CIG.

Per quanto riguarda il progresso futuro, per mantenere al massimo la creatività e la libera espressione è importante non burocratizzare eccessivamente o istituzionalizzare la consultazione del settore delle associazioni e delle fondazioni ed adottare invece un approccio flessibile ma sistematico allo sviluppo di un dialogo e relazioni tra il settore e le istituzioni europee che tengano conto pienamente del

<sup>3</sup> Si sottolinea il fatto che la Commissione mantiene da molti anni un dialogo con il settore in altri campi quali le organizzazioni non governative per lo sviluppo, mediante il comitato di contatto CE-ONG che riceve il 90% dei suoi finanziamenti dalla Commissione.



principio di sussidiarietà e delle caratteristiche specifiche di ogni Stato membro.

**9.9** La Commissione si è adoperata anche per rendere accessibile al settore una vasta gamma di programmi di finanziamento. Sono compresi, ad esempio, i fondi strutturali, i programmi PHARE e TACIS per l'Europa centrale e orientale, il programma Leonardo da Vinci, la dichiarazione 23, le nuove linee di bilancio per il terzo settore e per l'occupazione, le linee di bilancio per le PMI e per l'economia sociale, nonché il programma europeo per il volontariato che promuove il volontariato transnazionale, il FES per la cooperazione e lo sviluppo dei paesi LOME e linee di bilancio specifiche per azioni esterne, in particolare la cooperazione con i paesi ALAMED.

Si stima che in totale circa 800 MECU (di cui 196 MECU sotto forma di cofinanziamento) dell'aiuto allo sviluppo dell'UE vengono stanziati ai beneficiari tramite le ONG. La Commissione inoltre si rivolge al settore per molte questioni che riguardano le politiche verso i paesi in via di sviluppo.

La Commissione europea coopera strettamente con le ONG per combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini e delle donne.

**La Commissione auspica un ulteriore sviluppo della cooperazione con il settore per rafforzare l'integrazione europea. Le proposte in merito sono presentate nel capitolo "conclusioni".**

## **V PROBLEMI E SFIDE CHE IL SETTORE DEVE AFFRONTARE**

**10.** Le associazioni e le fondazioni operano sotto pressioni enormi in un contesto in continua evoluzione. In alcuni casi queste organizzazioni si prendono l'impegno di gestire servizi che fino ad ora erano stati forniti dalle autorità pubbliche. Tuttavia, per il settore esistono problemi e sfide molto reali che riguardano le modalità di erogazione di questi nuovi servizi. Le organizzazioni che tradizionalmente fornivano aiuti in casi straordinari ai servizi gestiti dallo stato, si trovano all'improvviso a dover gestire da sole questi servizi. Ciò può significare

un'organizzazione del personale completamente nuova, strutture ed esigenze di gestione nuove, un cambiamento profondo del metodo di finanziamento dell'organizzazione e del modo in cui coopera con le autorità pubbliche e con altre associazioni e fondazioni. Si pongono pertanto questioni su come rifinanziare l'organizzazione, se i finanziamenti verranno concessi dalle autorità pubbliche sotto forma di sovvenzioni a lungo termine o di contratti a breve termine, se i finanziamenti saranno sufficienti ed, inoltre, se l'organizzazione sarà in grado di ottenere un sostegno crescente dal pubblico (dagli individui) o dal settore economico. Un tale cambiamento può comportare una revisione profonda della ragione d'essere di un'organizzazione. È possibile chiedere ad un'organizzazione che è stata istituita per promuovere le esigenze di parti specifiche della popolazione (disabili, persone socialmente escluse, minoranze etniche, ecc.) e per fornire un aiuto ai servizi pubblici di prendersi carico all'improvviso della gestione di un intero servizio?

**10.1** Queste sono tutte questioni che hanno conseguenze importanti per le associazioni e le fondazioni, per il modo in cui vengono finanziate e per il metodo di formazione del loro personale. Le autorità pubbliche devono essere coscienti dell'importanza di dare a queste organizzazioni le risorse ed il tempo necessari per adeguarsi alle nuove esigenze.

**10.2** Nonostante la crescente dipendenza dalle associazioni e dalle fondazioni per una vasta serie di funzioni, le autorità pubbliche non hanno ancora riconosciuto la loro responsabilità di garantire che esso sia nella migliore posizione possibile per contribuire al bene comune. Ne deriva che in molti Stati membri, il settore opera in un contesto che in termini strategici è privo di una qualsiasi politica. Questa mancanza di chiarezza politica ha impedito al settore di contribuire in modo ottimale alla soluzione dei problemi attuali. È arrivato il momento di rimediare a questa situazione.

**10.3** Uno dei maggiori problemi che i responsabili della politica devono affrontare è quello della serie carenza di informazioni sul settore disponibili in questo momento. Inoltre, è importante sottolineare che l'elaborazione delle politiche è stata ostacolata dalla struttura stessa

del governo ed in particolare dall'abitudine delle autorità pubbliche di considerare le associazioni e le fondazioni come fornitori di servizi per gruppi specifici o come interlocutori in campi particolari. I servizi sociali mantengono contatti con le organizzazioni che forniscono servizi sociali, i servizi ambientali con quelle attive nel settore dell'ambiente e così via. Col tempo, questi servizi ed i loro funzionari possono acquisire una conoscenza approfondita delle organizzazioni particolari con cui hanno contatti. Tuttavia, all'interno dell'amministrazione pubblica in generale tali conoscenze rimangono frammentarie. È raro che le autorità pubbliche abbiano una conoscenza globale del settore, delle sue esigenze o degli sviluppi significativi all'interno di esso. Senza dubbio lo stesso fenomeno è uno dei fattori che ha ostacolato in diversi Stati membri lo sviluppo di "un'ampia coscienza settoriale" tra le associazioni e le fondazioni.

**10.4 Attualmente è urgente che le autorità pubbliche completino il loro approccio "verticale" ed inizino ad esaminare seriamente le questioni "orizzontali" che influenzano il settore allo scopo di sviluppare politiche appropriate. Nel contempo è necessario riconoscere il ruolo pubblico delle associazioni e delle fondazioni e promuovere a tutti i livelli l'accettazione del settore come partner a pieno titolo nel dibattito su tutte le questioni politiche e di attuazione che lo riguardano.**

**10.5** Negli ultimi dieci anni è aumentato notevolmente il volume di lavoro transnazionale svolto dalle associazioni e dalle fondazioni. Tale sviluppo è dovuto in parte al fatto che un numero crescente di programmi europei di finanziamento che incoraggiano la cooperazione transnazionale sono accessibili al settore ed inoltre al fatto che aumenta il numero di organizzazioni interessate a sviluppare i loro servizi in altri paesi.

**10.6** Esiste anche un grande numero in costante crescita di federazioni e reti di associazioni e fondazioni paneuropee. Alcune, come il comitato di contatto della Croce Rossa, fungono da organizzazione di coordinamento per gli organismi individuali nazionali che condividono gli stessi obiettivi oltre che lo

stesso nome. Altre, come il European Foundation Centre o il CEDAG (consiglio europeo per le associazioni) fungono da coordinatore centrale delle azioni di "lobbying" nei confronti delle autorità pubbliche a favore del settore e forniscono e sviluppano esempi di buona prassi tra i loro svariati membri.

**10.7** Esistono inoltre molte agenzie per lo sviluppo o gli aiuti d'emergenza con una lunga tradizione di attività oltremare ma che iniziano ad operare sempre di più a livello europeo ed a collaborare con la Commissione europea. Effettivamente il comitato di contatto CE-ONG coopera strettamente con la DG VIII (sviluppo), con ECHO, la DG IB, oltre che con le altre direzioni generali della Commissione europea.

**10.8** La capacità delle associazioni di contribuire in modo ottimale alle attività transnazionali nel settore sociale ed in quello occupazionale è stata ridotta dalla sospensione di alcuni programmi europei nel 1995, in attesa di una sentenza della Corte di giustizia europea sulla base giuridica di tali provvedimenti. Con le sue proposte alla CIG, la Commissione si è adoperata per porre rimedio a questa situazione proponendo una base giuridica per il trasferimento delle migliori pratiche, per il "networking" e per lo scambio di esperienze a livello transnazionale in settori come la lotta all'esclusione sociale, la promozione delle pari opportunità e la lotta contro le discriminazioni legati a sesso, disabilità, razza o età. Ciò consentirebbe alla Commissione di adottare misure di incentivazione simili a quelle già utilizzate per l'istruzione, la formazione e la sanità pubblica.

**10.9 Esistono tuttavia molti altri problemi per le organizzazioni che si adoperano per sviluppare le loro attività transnazionali in Europa, tra cui:**

*\* difficoltà a trovare organizzazioni con finalità affini in altri paesi, per poter sviluppare progetti comuni;*

Benché su carta possa sembrare che un'altra organizzazione abbia formalmente gli stessi obiettivi, in realtà non sempre è così. Il ruolo di un'organizzazione che lavora con un gruppo specifico in un paese può essere molto diverso da quello di un'altra organizzazione simile che

opera in un altro paese. Inoltre anche le difficoltà culturali e linguistiche creano problemi per la cooperazione tra organizzazioni diverse.

*\* incapacità delle organizzazioni di ottenere i finanziamenti europei<sup>4</sup>;*

Molte organizzazioni hanno difficoltà ad ottenere informazioni aggiornate sui finanziamenti europei e possono incontrare difficoltà con gli Stati membri che sono riluttanti a consentire ad associazioni e fondazioni l'accesso a programmi europei di finanziamento specifici in cui essi abbiano un ruolo decisionale.

*\* difficoltà a reperire finanziamenti per progetti che sono cofinanziati dai programmi europei di finanziamento;*

I finanziamenti dei progetti spesso provengono da autorità pubbliche, che talvolta presentano offerte proprie o non sono interessate a sostenere il progetto.

*\* dipendenza eccessiva dai fondi comunitari, tale da creare difficoltà per la programmazione del futuro e per la continuità della gestione a causa dell'incompatibilità tra la natura a breve termine di questo tipo di finanziamento e le esigenze di finanziamento a lungo termine delle associazioni;*

A causa delle difficoltà di ottenere fondi a livello nazionale alcune organizzazioni si rivolgono a programmi europei di finanziamento che possono non risultare appropriati ai loro obiettivi principali. L'incapacità di continuare a ricevere questi fondi può porre a repentaglio l'esistenza di tali organizzazioni.

*\* difficoltà delle organizzazioni dovute a versamenti tardivi dei finanziamenti europei;*

Il ritardo dei versamenti causato da vari motivi a livello europeo o nazionale spesso può creare problemi per le organizzazioni che sono impegnate in progetti transnazionali.

*\* mancanza di riconoscimento giuridico delle organizzazioni in altri paesi;*

Ciò può causare seri problemi per le organizzazioni che desiderano aprire uffici in

altri Stati membri o fornire servizi finanziati dalle autorità pubbliche di un altro Stato membro. La Commissione ha già proposto talune misure (nello statuto dell'associazione europea) volte a dare alle organizzazioni la personalità giuridica anche in altri paesi dell'Unione europea.

*\* scarsa rappresentatività delle organizzazioni che partecipano alla consultazione;*

In alcuni casi le reti europee non dispongono di strutture e membri sufficienti a garantire che si tenga conto delle opinioni di un'ampia sfera di organizzazioni operative a livello locale, regionale e nazionale.

*\* incomprendimento da parte di alcune autorità pubbliche degli scopi di associazioni e fondazioni europee;*

Molte organizzazioni si lamentano del fatto che le autorità pubbliche non sono a conoscenza del lavoro transnazionale che esse svolgono o non lo sostengono, ostacolando così i progetti transnazionali.

*\* mancanza di una formazione adeguata;*

Una formazione inadeguata può determinare una gestione inefficace delle organizzazioni e l'incapacità di affrontare sfide ed esigenze nuove.

*\* mancanza di accesso alle tecniche di "networking".*

A causa della formazione inadeguata alcune organizzazioni non sono in grado di sviluppare contatti con altre organizzazioni che hanno gli stessi obiettivi.

**10.10** Non tutti questi problemi sono insormontabili ed alcuni vengono già affrontati dalla Commissione europea e da taluni Stati membri. Va ricordato tuttavia che tali problemi non vengono trattati in modo sistematico e non nel contesto di una politica e di una strategia coerenti. Il capitolo che segue presenta una serie di idee che possono essere messe in atto dal settore stesso, oltre che a livello di Stati membri ed europeo.

<sup>4</sup> Le decisioni relative ai programmi di finanziamento europei spesso vengono prese a livello nazionale e non a livello europeo.

## VI CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che in generale le azioni dovranno essere intraprese a livello degli Stati membri o, se del caso, a livello regionale o locale, conformemente al principio di sussidiarietà.

La Commissione propone che gli **Stati membri** approfondiscano i temi indicati in appresso.

- Acquisizione di conoscenze e comprensione del settore a tutti i livelli

È indubbio che attualmente l'attività politica è seriamente ostacolata dalla mancanza di dati attendibili e sistematici sul settore. In alcune parti della Comunità europea, il settore ha avuto così scarsa risonanza da passare quasi inosservato ai responsabili politici. Tutti gli operatori interessati (autorità europee, nazionali, regionali e locali ed il settore stesso) devono pertanto affrontare la questione di quali passi pratici ognuno può intraprendere per individuare l'estensione e il contributo del settore delle associazioni e delle fondazioni

- Relazione ("partenariato") tra i poteri pubblici e il settore

Le associazioni sono sollecitate dai poteri pubblici nella Comunità europea e dalla Commissione europea ad assumere un ruolo sempre più importante nella Comunità. È necessario quindi che alle associazioni sia data la possibilità di partecipare alla pianificazione dei servizi e degli indirizzi politici di concerto con la pubblica amministrazione, a tutti i livelli. Occorre rendere più chiare le relazioni tra le associazioni e i poteri pubblici e sviluppare iniziative di partnership. Il partenariato tra le associazioni e la pubblica amministrazione necessiterà accordi contrattuali tra le individuali associazioni ed i poteri pubblici che stabiliranno dei limiti adeguati. Tuttavia, di qualsiasi natura sia la relazione che esse hanno con l'amministrazione pubblica, **le associazioni e le fondazioni sono e devono rimanere indipendenti dall'amministrazione pubblica. I poteri pubblici devono rivedere la politica pubblica e fare proposte su quelle che dovrebbe essere fatto a livello politico per assistere il settore ad aumentare e, se del caso, migliorare le proprie capacità per**

**svolgere nel migliore dei modi i nuovi ruoli che viene chiamato ad assumersi.**

- Disciplina giuridica delle associazioni e delle fondazioni

Le autorità competenti devono esaminare la possibilità di chiarire ed adeguare il quadro giuridico allo scopo di favorire lo sviluppo ottimale del settore a livello nazionale, regionale e locale.

- Base fiscale e regole di competitività su cui opera il settore

Le norme fiscali applicabili al settore devono essere chiare e semplici; devono essere studiati con attenzione incentivi ed esenzioni. Ogni trattamento fiscale individuale deve essere giustificato in relazione ai vincoli specifici di questo settore e al suo metodo di organizzazione interna, che lo differenzia dagli attori economici tradizionali.

- Salvaguardia di una condizione finanziaria sana del settore

Regimi giuridici e fiscali favorevoli sono importanti per l'espansione del settore in ogni paese, nonché per assicurare una migliore vigilanza da parte dei poteri pubblici. Questi ultimi devono tuttavia garantire anche che il settore sia visto in una luce positiva dalla società e che siano incoraggiati tanto il finanziamento da parte delle autorità pubbliche, quanto i contributi delle imprese e dei privati.

- Formazione

La crescita del settore non è stata accompagnata da un aumento della formazione diretta ad aiutare le associazioni a sviluppare le proprie capacità e conoscenze onde far fronte ai nuovi bisogni. Fin troppo spesso accade che gli importi stanziati per la formazione siano i primi ad essere colpiti allorché risulta difficile ottenere finanziamenti e alle associazioni viene chiesto di tagliare i costi. Le autorità pubbliche dovrebbero garantire che alle associazioni sia fornita una formazione adeguata per poter prestare i servizi ed eseguire le prestazioni che ad esse sono richieste in misura sempre maggiore.

- Sviluppi della società dell'informazione

L'interesse delle associazioni e delle fondazioni ad essere strettamente associate agli sviluppi della società dell'informazione è evidente. La

partecipazione delle associazioni e delle fondazioni a progetti pilota, in particolare nel campo delle applicazioni, dovrebbe essere incoraggiata.

- Migliore accesso ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali

L'organizzazione e la gestione dei Fondi sono oggetto di lamentele da parte di molte associazioni. L'accesso ai Fondi a livello di quadri comunitari di sostegno e di programmi operativi rientra nelle competenze degli Stati membri, sui quali incombe la responsabilità per la preparazione e l'attuazione di tali programmi. Lo stesso vale per le sovvenzioni globali.

### **LIVELLO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI**

È importante che le associazioni e le fondazioni promuovano esse stesse il settore mediante l'uso dei mass media e delle nuove tecnologie dell'informazione. Esse devono sforzarsi di essere aperte ed accessibili in modo che il pubblico e le autorità pubbliche possano comprendere i loro obiettivi e le loro modalità di funzionamento. Le organizzazioni devono incoraggiare una formazione adeguata dei volontari e del personale e, se del caso, adoperarsi per sviluppare buoni contatti con le autorità pubbliche e con il settore privato.

Il settore deve mirare alla diversificazione della propria base finanziaria in modo da non diventare troppo dipendente da un solo tipo di finanziamento. Inoltre, per essere veramente rappresentative, le reti devono impegnarsi per garantire che la base dei membri sia la più ampia possibile.

### **LIVELLO COMUNITARIO**

**Inoltre, a livello della Comunità europea, la Commissione propone quanto segue.**

- Le associazioni assolvono un ruolo estremamente importante di interfaccia tra i cittadini e i poteri pubblici, quantunque tale funzione sia ancora misconosciuta. Le associazioni rivendicano il riconoscimento della loro attività in tal senso: esse non si

accontentano più di essere relegate a svolgere un'attività di lobbying ma chiedono di essere consultate in modo sistematico e costante dalle istanze comunitarie su tutti i temi e tutte le decisioni che possono influenzarne l'attività, il funzionamento e il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

La Commissione proseguirà lo scambio continuo di informazioni e di opinioni instaurando un dialogo e una consultazione sistematici e regolari con i movimenti rappresentativi del settore<sup>5</sup>. A questo proposito, la Commissione si rallegra per la recente creazione, da parte dei movimenti, del Comitato consultivo delle cooperative, delle mutue, delle associazioni e delle fondazioni, che ha il compito di assicurare la consultazione ed il coordinamento orizzontale del settore. La Commissione intende anche sviluppare il dialogo con il settore mediante il forum europeo per la politica sociale e la nuova linea di bilancio che promuove la cooperazione con le associazioni di beneficenza ed esaminerà, se del caso, la questione delle modalità più opportune per garantire la rappresentanza delle associazioni in seno agli altri comitati consultivi settoriali che già esistono. Questo sviluppo di **dialogo** e **partnership** contribuirà ad una migliore comprensione e all'integrazione europea a tutti i livelli. Il trattato riveduto deve includere inoltre provvedimenti relativi, ad esempio, alla lotta contro l'esclusione, alla promozione dell'occupazione, alla non discriminazione e all'immigrazione; tutte queste questioni richiedono un rafforzamento del dialogo esistente.

- Il riconoscimento del ruolo delle associazioni nell'attuale società non può prescindere da una maggiore conoscenza del funzionamento, delle esigenze e delle attese di tale settore; poiché una siffatta conoscenza è ancora lungi dall'essere completa e soprattutto estesa in tutti gli Stati membri e a livello europeo, occorre compiere uno sforzo in questa direzione. Uno dei mezzi per realizzare progressi in tal senso è quello di garantire una

<sup>5</sup> Si ricorda che la Commissione europea ha pubblicato un repertorio delle organizzazioni europee senza scopo di lucro per consentire ai funzionari di consultare più sistematicamente ed il più ampiamente possibile il settore.

**migliore visibilità** alle associazioni e alle loro iniziative. Per tali motivi e allo scopo di sostenere lo sforzo di conoscenza del settore, la Commissione prenderà in esame l'istituzione di un **anno delle associazioni e della cittadinanza europea**.

- La Commissione prende atto dell'importanza del ruolo che le associazioni possono rivestire come organismi moltiplicatori dell'informazione, vicini ai cittadini, e si propone di coinvolgerle maggiormente nelle sue azioni di diffusione dell'informazione. Le associazioni hanno svolto un ruolo di rilievo negli scorsi "anni europei", che non sempre è stato riconosciuto. La Commissione si impegna ad assicurare il **riconoscimento** e la **valorizzazione** del ruolo delle associazioni negli "anni europei" a venire.

• Il Parlamento europeo ha proposto l'avvio di studi sullo sviluppo del settore dell'economia sociale nella Comunità europea, in particolare mediante la creazione di un **osservatorio** destinato a seguire l'evoluzione del settore nel mercato unico. La Commissione ritiene che l'attuazione di tale proposta integrerà vantaggiosamente per le associazioni e le fondazioni il ruolo che svolge l'Osservatorio europeo delle PMI e propone che il censimento e l'analisi, nel quadro delle strutture esistenti, siano incentrati su quanto le associazioni fanno e intendono fare a livello transnazionale e soprattutto sui problemi che esse incontrano a questo riguardo: problemi legati alle differenze di status giuridico nei diversi Stati, al trasferimento di fondi, alla locazione o all'acquisto di locali in altri Stati, all'ottenimento di contributi, all'efficacia del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, agli ostacoli al mecenatismo negli Stati membri, ecc. Inoltre, l'osservatorio avrebbe il compito di individuare le buone prassi più atte a venir promosse e diffuse.

• Per avviare attività transnazionali le associazioni necessitano di strumenti che non sono ancora diffusi ma che costituiscono la base fondamentale di ogni attività di questo tipo. Tali strumenti vanno dalla conoscenza delle lingue a quella delle differenze esistenti negli Stati membri in materia fiscale, circa i metodi di lavoro, le procedure amministrative, ecc. Da

parte delle associazioni interessate a sviluppare attività transnazionali, la domanda di formazione è molto forte. La Commissione deve pertanto promuovere l'avvio di **programmi europei di formazione** mirati per i responsabili delle associazioni desiderose di svilupparsi a livello europeo.

D'altra parte la partecipazione di associazioni e fondazioni all'Anno Europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita dimostra il contributo effettivo e potenziale del settore ed in particolare alla formazione degli adulti che è gestita in larga misura da questo settore. Nei prossimi anni tale contributo diventerà probabilmente indispensabile alla costruzione di una società della conoscenza per tutti.

• Le associazioni incontrano spesso difficoltà a trovare fuori dei loro paesi di origine partner o collaboratori che possano facilitare le loro attività transnazionali e il loro accesso a un certo numero di Fondi comunitari che pongono come requisito tale caratteristica. Tanto più che i numerosi strumenti e le politiche comunitarie di cui dispongono le imprese per **trovare partner a livello europeo** (BC-Net, Europartenariati, BCC, ecc.) non risultano sempre adeguati per soddisfare le esigenze delle associazioni<sup>6</sup>. È questo il motivo per il quale la Commissione, tenendo presente l'esistenza di tali strumenti, s'impegna a vigilare affinché questi siano facilmente accessibili alle associazioni e rispondano ai loro bisogni specifici.

• Le associazioni e le fondazioni hanno un evidente interesse ad essere strettamente associate agli **sviluppi della società dell'informazione**. È necessario uno sforzo per renderle più consapevoli delle opportunità e dei benefici che esse possono trarre dalle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, dai relativi servizi e dalle connesse applicazioni. La Commissione ha già istituito un ufficio della società dell'informazione quale "one-stop-shop" all'interno della Commissione volto a facilitare l'accesso alle informazioni in questo settore. Il forum della società dell'informazione si sforzerà

---

<sup>6</sup> I programmi RECITE e ECOS/OUVERTURE nonché il programma PACTE possono facilitare l'internazionalizzazione di associazioni e fondazioni.

di coinvolgere nel dibattito politico tutte le parti interessate, comprese le associazioni e le fondazioni. Dovrà essere incoraggiata la partecipazione delle associazioni e delle fondazioni a progetti pilota, in particolare nel campo delle applicazioni.

- Numerose associazioni chiedono un **più agevole accesso alle fonti di finanziamento**, ai Fondi strutturali e alle altre fonti di finanziamento. Le complesse modalità di domanda e le procedure amministrative, che frequentemente causano ritardi nei pagamenti, possono impedire alle associazioni di più modeste dimensioni di beneficiare delle politiche comunitarie e di dare il loro prezioso contributo all'esecuzione dei vari programmi comunitari di finanziamento.

Per quanto riguarda i Fondi strutturali la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, continuerà ad esaminare le possibilità di facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri ed i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali. In generale essa proporrà modi di semplificare e snellire le procedure nel contesto della riforma dei Fondi strutturali che sarà attuata a partire dall'anno 2000; inoltre continuerà ad incoraggiare l'applicazione del concetto di partnership esteso alle parti economiche e sociali<sup>7</sup>, compatibilmente con l'esigenza di un sistema efficace di controllo sulla corretta gestione dei fondi pubblici.

La Commissione esaminerà parimenti possibili modi per dare più ampia diffusione alle informazioni sugli strumenti finanziari esistenti che sono disponibili alle associazioni e alle fondazioni<sup>8</sup>.

I risultati delle attività finanziate con la nuova linea di bilancio B3-4013 aiuteranno a chiarire la dimensione del contributo del terzo settore all'occupazione. Si esaminerà, in particolare, il ruolo effettivo e potenziale delle associazioni e delle fondazioni nel processo di sviluppo

dell'occupazione e la loro capacità di creare nuovi posti di lavoro e si individueranno esempi delle pratiche migliori. La Commissione garantirà un'ampia diffusione dell'analisi e delle conclusioni.

Il sostegno della Commissione mediante iniziative di formazione e l'uso di tecnologie dell'informazione migliorerà la capacità del settore di **creare reti** di associazioni e di fondazioni che consentano loro di partecipare appieno ai programmi comunitari.

- Lo studio ha evidenziato il crescente interesse da parte delle associazioni a sviluppare le loro attività transnazionali. Le associazioni sono desiderose di conoscere nuovi modelli e metodi di lavoro dalle organizzazioni di altri paesi. Per molte organizzazioni ciò risulta difficile a causa della carenza di risorse. La Commissione potrebbe esaminare con le organizzazioni come le fondazioni la possibilità di istituire un **fondo speciale** finalizzato a facilitare l'attività transnazionale delle associazioni. In particolare, il fondo dovrebbe consentire alle associazioni di prefinanziare taluni progetti per i quali è stato chiesto un contributo ai poteri pubblici e inoltre permetterebbe alle organizzazioni, che normalmente non dispongono dei mezzi necessari, di effettuare visite di studio e di partecipare a conferenze, seminari e azioni di formazione.

- Le numerose difficoltà cui si trovano confrontate le associazioni allorché prevedono l'attuazione di azioni transnazionali sono spesso il risultato di legislazioni nazionali poco adeguate ai nuovi bisogni ma possono essere anche conseguenza di misure adottate a livello comunitario, le quali, essendo state concepite con altre finalità, possono introdurre degli ostacoli per quanto concerne le associazioni e le fondazioni. Per tale motivo la Commissione si propone di studiare e di seguire da vicino gli effetti delle politiche, delle azioni e della legislazione comunitaria sul settore associativo. Tale **monitoraggio** e tale **analisi** dovrebbero essere condotti in modo sistematico anche per il tramite di un migliore coordinamento tra i servizi, con l'obiettivo tanto di controllare l'applicazione delle norme comunitarie nel

<sup>7</sup> Articolo 4 del regolamento quadro n. 2081/93 relativo ai Fondi a finalità strutturali.

<sup>8</sup> La DG VIII (sviluppo) ha già pubblicato il seguente documento: "Digest of Community Resources available for financing the activities of NGOs and other Governmental and/or Decentralised Bodies representing Civil Society in the fields of Development Co-operation and Humanitarian Aid".

settore, quanto di promuovere le strutture associative e il loro accesso al mercato unico.

**La Commissione intende organizzare un dialogo allargato con il settore, il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale, gli Stati membri ed altri operatori interessati per discutere in modo approfondito le questioni illustrate nel presente documento. Essa organizzerà altresì una serie di conferenze e seminari per discutere la presente comunicazione e le questioni che ne derivano.**



## ALLEGATO I L'INDAGINE

I Quante sono le associazioni e le fondazioni? Come sono finanziate? Quante persone fanno parte di associazioni? A quante persone danno lavoro le associazioni? Quante persone lavorano come volontari per le associazioni e le fondazioni? Quali sono le dimensioni del settore? È in crescita? Come si sviluppa a livello europeo? Quali sono i suoi bisogni e le sue aspirazioni?

**I.1** Purtroppo, come si è detto in precedenza, esiste una grave carenza di informazioni sul settore delle associazioni nei singoli Stati membri e ancora di più a livello europeo. Questa assenza di dati non riflette soltanto la mancanza di interesse, fino a poco tempo fa, degli studiosi e dei responsabili politici, ma anche l'assenza di un quadro di indagine adeguato.

**I.2** Nel tentativo di far chiarezza in materia, la Commissione ha pertanto deciso di procedere a uno studio delle associazioni in tutti gli Stati membri. Il metodo utilizzato è stato quello di distribuire questionari alle associazioni in tutta Europa mediante le loro organizzazioni di rappresentanza a Bruxelles e a livello nazionale. L'indagine è stata svolta tra il giugno e l'ottobre del 1993 e sono state ricevute in totale circa 2.300 risposte. Il tasso di risposta è sorprendentemente alto e la Commissione è grata a tutti coloro che hanno partecipato. **La reazione stessa può essere considerata un indicatore del notevole interesse che per le associazioni rivestono gli sviluppi a livello europeo.**

**I.3** Visto il metodo impiegato, che del resto era l'unica possibilità aperta alla Commissione, lo studio deve essere considerato rigorosamente **esplorativo** e i suoi risultati, che non sono in alcun modo scientifici, devono essere interpretati con cautela. In ogni caso, l'indagine ha prodotto risultati interessanti che sono esaminati qui di seguito.

### *Crescita del settore*

**I.4** Il settore delle associazioni ha registrato una crescita enorme dalla fine della seconda guerra mondiale. Anche l'indagine riflette questo fenomeno e sottolinea in particolare il notevole

aumento del numero di associazioni negli ultimi 20 anni. La crescita del settore nell'ultimo decennio potrebbe anche essere definita esplosiva. Delle associazioni che hanno risposto al questionario, grossomodo il 75% è stato fondato dopo il 1961, il 65% dopo il 1971 e il 45% dopo il 1981. Non vi è motivo di ritenere che il campione rappresentativo fosse anormalmente "giovane". Inoltre, la crescita tendenziale non dà segni di rallentamento. Nel settore esistono piccole differenze tra gli Stati membri - per esempio, per ovvi motivi, il settore in Spagna e Portogallo sembra essere più giovane rispetto alla media europea (l'84% delle associazioni oggetto del campione in Spagna e l'85% di quelle oggetto del campione in Portogallo sono state fondate dopo il 1971 e il 63% e il 62%, rispettivamente, dopo il 1981) - ma lo stesso fenomeno base si osserva in tutta l'Europa.

**I.5** Esistono certamente motivi molteplici per questa crescita così marcata, ma si può concludere che i fattori seguenti hanno avuto un'influenza importante:

- l'aumento della **ricchezza** dopo la seconda guerra mondiale e il recente aumento del **tempo libero** (settimana lavorativa più corta, vacanze più lunghe, fine settimana di due giorni);
- la **transizione** evidente negli anni '80 nella maggior parte delle economie europee verso la prestazione di **servizi**;
- l'aumentata tendenza a **delegare alle associazioni servizi** (in particolare i servizi sociali) prestati in precedenza da enti pubblici ("privatizzazione sociale");
- il cambiamento nelle **preferenze del pubblico** da servizi uniformi e alquanto impersonali, solitamente offerti dagli enti pubblici, verso servizi **individuali e orientati al cliente**, tipici delle associazioni;
- l'individuazione di una serie di **nuove esigenze** e l'emergere di **nuove preoccupazioni sociali** (cioè la parità tra i sessi, l'ambiente e la protezione della biosfera, gli aiuti ai paesi in via di sviluppo dopo l'indipendenza concessa alle ex-colonie negli anni '60, la pace nel mondo, ecc.);

- le crisi di disoccupazione alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80 che hanno portato alla **creazione di programmi di promozione dell'occupazione che coinvolgono le associazioni**;

- **motivi storici propri di alcuni Stati membri**, come per esempio la possibilità di dar sfogo a un desiderio di associazione, fino allora represso, dopo i mutamenti politici in Spagna e in Portogallo o il movimento a favore della creazione di strutture separate dallo Stato dopo i sovvertimenti sociali e politici del '68;

- **gli attuali cambiamenti demografici in Europa**, come per esempio l'aumento del numero di pensionati e disoccupati che inducono i maggiori Stati membri a trasferire molti servizi dal settore pubblico a quello privato e delle associazioni, al fine di ridurre la spesa pubblica.

#### **Numero di associati**

**I.6** Un'associazione molto nota nella Comunità ha più di 13 milioni di associati. Le associazioni comunque sono per la maggior parte piccole e spesso hanno un numero esiguo di associati attivi. A causa dei metodi di indagine utilizzati dalla Commissione il campione include una percentuale sproporzionata (30%) di "enti intermediari", nel senso spiegato nel paragrafo 3.4, e di organizzazioni nazionali. Nei risultati, quindi, la dimensione media delle associazioni nella Comunità appare sopravvalutata. La maggioranza degli enti intermediari che hanno partecipato all'indagine era costituita da federazioni, ossia organismi che prestano servizi di tipo centralizzato (per esempio, informazione e azioni congiunte di lobbying) per diverse associazioni o categorie (di solito con una propria identità giuridica) attive nello stesso settore. Ciò nonostante le cifre sono interessanti.

**I.7** Il 40% delle associazioni comprese nel campione ha meno di 100 membri e più della metà ha meno di 200 associati. Comunque, la gamma è molto ampia: il 13% del campione ha tra 1.000 e 5.000 membri e il 15% ha più di 5.000 membri. Come era prevedibile, le organizzazioni nazionali tendono ad avere più associati di quelle regionali (in generale, hanno un numero di membri due volte superiore a quello delle organizzazioni regionali).

**I.8** Delle federazioni che hanno risposto all'indagine, quasi la metà rappresenta più di 50 organizzazioni e il 9% ne rappresenta più di 500. Questi organismi, naturalmente, rappresentano indirettamente un gran numero di membri delle associazioni: nel nostro campione più della metà (55%) delle federazioni rappresentano indirettamente più di 10.000 membri, mentre il 32% ne rappresenta più di 100.000. Il numero medio di associati rappresentati indirettamente è superiore a 1.300.000.

**I.9** La dimensione delle associazioni e delle federazioni sembra variare in base a diversi fattori. Le organizzazioni più grandi sono in genere quelle più vecchie o quelle attive in settori di ovvio e durevole interesse come, per esempio, i servizi sociali e l'istruzione. Come è stato detto in precedenza, le associazioni attive in un ampio ambito geografico tendono ad essere più grandi di quelle con scopi prettamente locali. Il numero di associati riflette anche in una certa qual maniera la dimensione e la ricchezza relativa degli Stati membri e la maturità relativa del settore.

#### **Occupazione**

**I.10** Il numero di dipendenti delle associazioni varia enormemente: da zero a diverse migliaia. In effetti, le associazioni sono in maggioranza piccole imprese e, come le piccole imprese commerciali, la maggior parte di esse ha un numero esiguo di dipendenti. Vi sono comunque alcune associazioni molto grandi che hanno un numero elevato di dipendenti a tempo pieno e parziale.

**I.11** Nel nostro campione, l'associazione media occupa 40 dipendenti a tempo pieno e 10 dipendenti a tempo parziale. La cifra per gli enti intermediari è leggermente superiore. Queste medie, comunque, nascondono variazioni molto ampie. Il 14% del campione non ha dipendenti, il 17% dà lavoro a più di 50 persone (a tempo pieno e parziale), il 6% ha tra i 101 e i 500 dipendenti e il 4% più di 501 addetti. La maggioranza delle associazioni ha tra 1 e 5 dipendenti. Il personale a tempo pieno ha una settimana lavorativa media di 36 ore e quello a tempo parziale di 20 ore. Le variazioni di queste cifre non sono molto marcate tra i paesi, mentre

sono rilevanti le differenze tra i diversi settori di attività delle associazioni: per esempio, come era prevedibile, le associazioni attive nel settore della sanità o dei servizi sociali tendono ad avere più personale di quelle attive, per esempio, nel settore dei diritti civili.

### **Volontariato**

**I.12** Un'altra fonte importante di sostegno per le associazioni è naturalmente il **volontariato**. Nel nostro campione, l'81% ha risposto di avvalersi del lavoro di volontari. In alcuni paesi il volontariato sembra avere un peso maggiore rispetto ad altri, ma in tutti i paesi almeno il 60% delle associazioni si avvale di volontari. Anche qui le cifre variano notevolmente: il 30% delle associazioni ha da 1 a 5 volontari attivi nella loro organizzazione; circa il 18% si avvale di 6 - 10 volontari; il 60% ha più di 51 volontari, il 10% ha tra 101 e 500 volontari e il 7% ne ha più di 500. Alcune associazioni (3%) hanno a disposizione più di 2.000 volontari. In media, ogni volontario dedica all'organizzazione circa 9 ore del suo tempo ogni settimana.

**I.13** Anche se non sembrano emergere differenze di rilievo nel numero di organizzazioni che negli Stati membri si avvalgono di volontari, il rapporto tra personale retribuito e volontari varia notevolmente da paese a paese (da circa 1 a 1 a circa 1 a 8). Tali differenze non sembrano essere riconducibili alla dimensione o alla ricchezza dello Stato membro o a qualsiasi altro particolare fattore: potrebbero semplicemente riflettere tradizioni diverse o il diverso livello di organizzazione del volontariato.

**I.14** Il numero di volontari in un'organizzazione varia molto a seconda del suo principale settore di attività. Per esempio, le associazioni che sono attive principalmente nei settori della cultura e del tempo libero o dei diritti umani ovviamente dipendono molto di più dal contributo di volontari rispetto alle associazioni attive nei settori della sanità, dell'istruzione o dei servizi sociali. Tendenzialmente, le associazioni si avvalgono o del lavoro di personale retribuito o del contributo di volontari. Ciò non significa tuttavia che le associazioni con un esiguo personale retribuito abbiano necessariamente

pochi volontari o viceversa: al contrario, sono possibili numerose ipotesi differenti.

### **Attività**

**I.15** Le associazioni incluse nel nostro campione hanno:

- attività finanziarie per un totale di 2.208.000 ECU;
- beni immobiliari per un totale di 702.000 ECU;
- attrezzature per un valore totale di 1.102.000 ECU;
- altri beni per un valore di 835.000 ECU;
- **attività totali** per un valore di 10.068.000 ECU.

Queste medie celano notevoli differenze tra le associazioni stesse e tra i diversi paesi. In generale, come prevedibile, sono di solito le associazioni negli Stati membri più ricchi che dispongono in media di maggiori attività, sebbene le divergenze siano rilevanti. Negli Stati membri dove vigono ancora le antiche norme manomorta o in cui le disposizioni in materia di successione sono ancora molto severe, le associazioni dispongono di attività sotto forma di beni immobili in misura nettamente inferiore alle altre.

### **Spese**

**I.16** I dati sulle spese annuali delle organizzazioni sono stati suddivisi in **retribuzioni, costi di gestione e altri costi**. I costi sostenuti in media dalle associazioni facenti parte del nostro campione sono i seguenti:

retribuzioni:	ECU 27.743.000
costi di gestione:	ECU 465.000
altri costi:	ECU 1.044.000
<b>costi totali:</b>	<b>ECU 31.149.000</b>

Tra i paesi esistono differenze di poco rilievo. In generale, le associazioni degli Stati membri più ricchi spendono una cifra superiore alla media a titolo di retribuzioni. Solitamente le grandi organizzazioni, come per esempio le federazioni, hanno costi di gestione superiori a quelli delle semplici associazioni.

## **Fonti di reddito**

**I.17** Molte associazioni dipendono in una qualche misura da contributi esterni, di vario tipo, provenienti di solito dagli enti pubblici, ma spesso anche da privati o altri donatori privati. Altre invece sono autosufficienti: le loro entrate percentuale di reddito proveniente da fonti esterne, per esempio da donazioni e contributi.

**I.18** Nell'indagine sono state definiti "risorse proprie" i proventi dalla vendita di servizi (ad associati e non associati) o di prodotti (per es. pubblicazioni), le quote di adesione, i redditi d'investimento e da appalti. Le "risorse esterne" includono i contributi dello Stato e dei poteri pubblici, dei privati, di organizzazioni internazionali, di fondazioni e di imprese.


**I.19** **In media**, le quote di adesione (30%) e la vendita di servizi (30% di cui 20% sono prestazioni a favore di associati e 10% di non associati) sono le voci più importanti delle *risorse proprie* delle associazioni, seguite nell'ordine dagli appalti (17%), vendite di prodotti (15%) e redditi d'investimento (8%). In altre parole, una associazione europea tipica ottiene in media il 62% delle sue *risorse proprie* dall'esercizio di una attività economica: dalla vendita di servizi, direttamente o nell'ambito di appalti per servizi o dalla vendita di prodotti, come per esempio le pubblicazioni. Si tratta sempre di medie che celano ampie variazioni dei proventi ottenuti dalle associazioni da altre fonti diverse e forti differenze della loro importanza

provengono dalle quote di associazione o dalla vendita di servizi o prodotti. Per avere un'idea di come le associazioni finanziano le loro spese, nel questionario è stato chiesto alle associazioni di dichiarare la percentuale di reddito derivante dalle loro risorse proprie e la

relativa. Per esempio, in due Stati membri la fonte di reddito più importante di *risorse proprie* è costituita dalle vendite ai non associati e in un altro le quote di adesione hanno un'importanza relativa molto inferiore ai proventi da appalti pubblici.

**I.20** Per le *risorse esterne* la variazione è minore. La fonte di reddito esterno più importante per le associazioni, in tutti gli Stati membri salvo uno, è costituita dai contributi di enti pubblici (52%), seguiti dai contributi dei privati (22%), di organizzazioni internazionali (10%), di fondazioni (9%) e di imprese (7%). Per dare il giusto valore a queste medie, va precisato che in generale i contributi delle fondazioni e delle imprese non costituiscono una fonte di reddito importante (tra il 3% e il 6%), tranne che in due Stati membri.

**I.21** Tra tutte le risorse di fonte interna ed esterna, i contributi sono i più importanti, seguiti dalle quote di adesione. Il diagramma che segue confronta tutte le risorse interne ed esterne ed indica la percentuale media sul totale.



**I.22** Informazioni sono state chieste alle associazioni e alle federazioni anche circa il rapporto tra risorse proprie *interne* e *esterne* negli ultimi tre anni finanziari. Il rapporto tra risorse proprie e risorse esterne era in media di 45 a 55, senza variazioni di rilievo nel triennio. Tuttavia, per ogni anno, ci sono alcune associazioni che dichiarano che il 100% del loro reddito è composto esclusivamente o di risorse proprie o di risorse esterne. In altre parole, le associazioni producono da sole (nella maggiore

parte dei casi) un po' meno della metà del loro reddito e per il resto dipendono da contributi di vario tipo. Esistono comunque anche associazioni che sono del tutto autosufficienti oppure del tutto dipendenti da finanziamenti esterni.

#### Sfera di attività

**I.23** Per classificare le associazioni/federazioni, nel questionario erano incluse dieci sfere di attività principali:

Servizi sociali	(57%)
Istruzione e ricerca	(46%)
Edilizia abitativa	(40%)
Cultura e tempo libero	(36%)
Attività internazionali	(35%)
Diritti civili e patrocinio	(35%)
Sanità	(26%)
Beneficenza e volontariato	(23%)
Ambiente	(18%)
Associazioni commerciali e professionali	(8%)

**I.24** Le cifre indicate tra parentesi sono la percentuale delle organizzazioni che hanno risposto indicando ogni settore di loro attività. Le cifre tengono conto del fatto che, come si è ricordato in precedenza, molte associazioni sono attive in diversi settori contemporaneamente. Ciò è chiaramente illustrato dal diagramma seguente, che indica la percentuale delle

associazioni attive principalmente in un settore ma che si occupano anche di altre attività. Come era prevedibile, esistono differenze tra i paesi. I servizi sociali sono il settore indicato con maggiore frequenza in tutti i paesi tranne due (ed è improbabile che questo risultato sia dovuto soltanto a questo campionamento particolare).

Tuttavia, differenze importanti sono state riscontrate guardando più

attentamente il tipo di servizio sociale prestato allorché le associazioni nei diversi paesi tendono a specializzarsi in sottosectori diversi, come per



esempio l'assistenza alle famiglie, il lavoro giovanile o l'assistenza agli anziani o ai disabili. Gli ultimi 3 gruppi sono quelli indicati più frequentemente. Questo dato potrebbe riflettere il fatto che le amministrazioni pubbliche sempre più spesso si rivolgono alle associazioni per fornire servizi a questi gruppi particolari.

**I.25** L'analisi più approfondita dei dati relativi, per esempio, alla "Cultura e tempo libero" rivela che il 41% delle associazioni la cui attività principale ricade in questo settore è attiva anche in altre attività culturali e artistiche: il 37% nello sport, il 29% nei club per il tempo libero e il 27% nella comunicazione e nei mass media. Le associazioni che hanno indicato un altro settore come la sfera di attività principale sono anche attive nel settore "Cultura e tempo libero".

**I.26** Un altro esempio è il settore "Sanità": il 36% delle associazioni che affermano di essere principalmente attive in tale settore è attivo nella rieducazione, il 35% nei servizi sanitari pubblici e il 26% anche nelle case di cura. Le case di cura sono state indicate, ad esempio, anche dal 29% delle associazioni che hanno specificato di esercitare la loro attività principale nel settore "Beneficenza e volontariato". Il 17% delle associazioni attive nei "servizi sociali" è attiva anche nella "rieducazione".

**I.27** Questa "multifunzionalità" è tipica della filosofia delle associazioni e riflette spesso il loro ruolo di fonte principale di assistenza o informazione in una particolare località. Raramente le associazioni sono completamente orientate verso un unico scopo: esse si occupano soprattutto delle persone e dei loro problemi. Molte associazioni offrono spesso un "servizio completo" agli abitanti di una zona particolare o al gruppo specifico di cui si interessano. Ad esempio, un'associazione per i disabili non si occupa solo delle conseguenze immediate di un handicap, ma offre anche informazioni e consulenza e si occupa di tutta una serie di questioni che interessano i disabili, tra l'altro soprattutto dei loro diritti come cittadini. Quest'ultimo è un punto particolarmente importante. Come evidenziato dal diagramma, mentre solo il 6% del campione si considera attivo principalmente nel settore dei diritti umani, il 35% lo ha indicato come uno dei settori di attività. La stessa multifunzionalità è evidente in tutto il diagramma.

**I.28** Analizzando le spese e le attività delle associazioni attive in settori diversi, si è rilevato che le organizzazioni presenti nel settore dei servizi sociali e della sanità sostengono le spese più elevate. Le associazioni e le federazioni la

cui attività principale è esercitata nel settore dei diritti civili e del patrocinio presentano i costi più bassi e le attività meno consistenti. Le associazioni/federazioni attive nel campo dell'istruzione e della ricerca dispongono di attività maggiori rispetto alle altre.

**I.29** Per quanto riguarda le *risorse proprie* delle associazioni, la fonte di reddito più importante per le organizzazioni nel settore della cultura e del tempo libero è costituita dalla vendita di servizi agli associati e dalle quote di adesione, che forniscono entrambe il 29% delle entrate. Nei settori "Istruzione e ricerca" e "Attività internazionali" gli appalti rappresentano la fonte più importante di reddito prodotto dalle associazioni stesse (rispettivamente il 25% e il 27%); nel settore della sanità più consistenti sono le quote di adesione (36%). Per le associazioni che prestano servizi sociali anche le quote di adesione costituiscono una parte significativa delle loro *risorse proprie* (33%). Lo stesso vale per le associazioni che si occupano di diritti civili (38%), di edilizia abitativa (31%) e dell'ambiente (35%). Al contrario, molte organizzazioni caritative ottengono la maggior parte delle loro risorse proprie vendendo servizi agli associati (28%) e ai non associati (26%). Per le associazioni commerciali e professionali le quote di adesione sono di gran lunga l'elemento più importante delle *risorse proprie*.

**I.30** Per quanto riguarda le fonti esterne di reddito, le organizzazioni in tutti i settori si avvalgono ampiamente di un qualche tipo di contributo. I contributi forniscono dal 31% del reddito totale esterno delle associazioni/federazioni di beneficenza, al 73% del reddito totale esterno delle organizzazioni commerciali e professionali. Come già rilevato, anche i contributi dei privati costituiscono una voce importante di reddito. Ad esempio, per le associazioni di beneficenza e le federazioni, i contributi dei privati rappresentano il 37% del loro reddito esterno. Per le associazioni ambientaliste la percentuale è del 29%, mentre nei settori dei servizi sociali, dell'istruzione e della ricerca e delle attività internazionali, questa voce rappresenta un quinto delle entrate esterne totali. L'eccezione più importante a questo riguardo è rappresentata

dalle associazioni commerciali e professionali che ottengono solo il 2% del loro reddito esterno da contributi dei privati.

### **Dimensione geografica**

**I.31** Lo scopo della domanda sull'area geografica di attività delle associazioni era soprattutto quello di conoscere quale percentuale del campione considerava l'Europa un obiettivo significativo, se non l'unico, della propria organizzazione. Sorprendentemente i risultati sono molto vari: le associazioni che considerano che la propria sfera d'azione si estende all'Europa sono solo il 4% in un paese, contro il 35% in un altro. Questi dati vanno tuttavia analizzati alla luce dei risultati, riportati qui di seguito, sul numero di partnership effettive o auspiccate o sulle attività intraprese a livello europeo dalle associazioni. È interessante notare che non sembra esistere una correlazione tra l'importanza attribuita da un'associazione all'Europa e la tendenza delle associazioni a formare partnership europee.

**I.32** La portata degli interessi di un'associazione non è necessariamente in stretta correlazione con la sua struttura organizzativa. Per esempio, un'associazione attiva a livello internazionale può avere una struttura locale, mentre un'altra associazione attiva a livello nazionale in uno Stato membro può non avere alcun interesse a livello europeo. Tuttavia, in generale, quanto più ampie sono le dimensioni geografiche di un'associazione, tanto più essa svolge un ruolo attivo a tutti i livelli. Pertanto, molte organizzazioni nazionali ritengono di essere attive anche a livello locale e regionale, mentre poche organizzazioni locali ritengono che la loro attività si estenda al livello nazionale. In linea con questo principio, la maggior parte delle associazioni attive a livello europeo ha una struttura organizzativa a livello nazionale.

### **Destinatari e beneficiari**

**I.33** È stato chiesto alle associazioni di indicare con quali gruppi particolari esse lavorano o di quali gruppi di persone si occupano e di specificare a chi e a quali organismi offrono servizi e a quali condizioni. La stragrande maggioranza delle associazioni e delle federazioni ha dato una definizione ampia del pubblico cui si rivolge: il 46% si interessa al

"pubblico in generale" oppure "ai giovani" (37%) o agli "adulti" (35%). Al contrario, pochissime associazioni hanno precisato di occuparsi di un gruppo più specifico. Ci si può chiedere se questo risultato sia significativo. Dato che in pratica le associazioni non erano vincolate a scegliere un'unica risposta nel questionario, è probabile che le associazioni che si occupano di un gruppo specifico (per esempio i tossicodipendenti o i veterani) e anche della popolazione in generale (per sensibilizzarla sulle proprie attività o per raccogliere fondi) abbiano indicato sia il gruppo specifico che il "pubblico in generale".

**I.34** Quando è stato chiesto alle associazioni di indicare a favore di chi prestino servizi, di nuovo la risposta è stata spesso il "pubblico in generale" (39%), seguita da "gruppo specifico" (38%), associati (36%) e amministrazione pubblica o altri enti pubblici (22%). I servizi sono prestati o gratuitamente o contro pagamento, a seconda del paese e del gruppo a cui il servizio è destinato. Spesso i servizi gratuiti sono prestati a favore della popolazione in generale e degli associati mentre i servizi a pagamento sono prestati a favore del gruppo specifico di cui si occupa l'associazione, degli enti pubblici o di clienti.

**I.35** In generale, le associazioni/federazioni offrono più servizi e prodotti gratuiti che non a pagamento. Naturalmente, le associazioni e le federazioni che offrono prevalentemente servizi gratuiti dipendono in misura maggiore rispetto alle altre dal sostegno esterno. Il settore di attività determina nella maggior parte dei casi se i servizi offerti dall'associazione sono gratuiti o a pagamento. Per esempio, l'assistenza ai senzatetto di solito include la fornitura di servizi o prodotti gratuiti (o a prezzi molto bassi), mentre è ragionevole far pagare, ad esempio, i servizi di istruzione per adulti. Analogamente, le associazioni sportive che dispongono di attrezzature relativamente costose o che godono di grande prestigio offrono meno servizi gratuiti rispetto alle associazioni attive nel settore dei servizi sociali, in particolare quelli di tipo informale.

**Questi risultati, insieme a quelli sulle fonti di reddito delle associazioni, costituiscono una chiara indicazione dell'importante funzione**



**ridistributiva che queste organizzazioni assolvono.**

### **Partnership tra associazioni e federazioni a livello di Comunità europea**

**I.36** A causa del metodo usato, il campione in esame contiene senza dubbio una percentuale di associazioni attive a livello europeo più alta rispetto a quella che ci si aspetterebbe da un campione più scientifico. Tuttavia, le cifre sono una prova concreta del processo di avvicinamento avviato nella Comunità: il 50% delle associazioni che hanno risposto a questa domanda, ossia circa un quarto del campione totale, dichiara di partecipare già a qualche forma di cooperazione con i cittadini o con organizzazioni di altri Stati membri.

**I.37** Visto che la maggioranza delle più conosciute reti che già operano a livello europeo è costituita da associazioni dei paesi settentrionali della Comunità, ci si sarebbe potuta aspettare una tendenza a formare partnership meno forte nel sud che al nord, ma i risultati dell'indagine non confermano questa ipotesi. Esistono differenze tra i vari paesi che risultano difficili da spiegare, ma non vi sono indicazioni di una chiara divisione tra nord e sud.

**I.38** Il 46% delle associazioni che hanno risposto al questionario ha intenzione di avviare una cooperazione transnazionale in futuro. È interessante notare come da un'analisi per singolo paese emerge che sono le associazioni in quei paesi che finora hanno costituito un numero di partnership inferiore alla media ad avere le intenzioni più ferme di parteciparvi in futuro. In altre parole, per quanto concerne le attività a livello europeo, le associazioni nei paesi che attualmente accusano ritardi hanno ogni intenzione di mettersi al passo.

**I.39** Delle associazioni che già partecipano a partnership, il 27% è attivo nel settore "Servizi sociali", il 14% nel settore "Cultura e tempo libero", il 13% nel settore "Attività internazionali", l'11% nel settore "Istruzione e ricerca" e il 10% nel settore "Edilizia abitativa". Anche a questo riguardo le associazioni che operano nei settori in cui finora non sono state avviate cooperazioni transfrontaliere sono quelle che sembrano avere le maggiori intenzioni di

farlo in futuro: per esempio, ben il 75% delle associazioni attive nel settore dell'edilizia abitativa comprese nel campione ha affermato di avere in programma la costituzione di partnership. All'opposto, solo il 22% delle associazioni attive nel settore della sanità prevede di partecipare a partnership in futuro. Ciò potrebbe riflettere il fatto che molte associazioni prestano in effetti servizi pubblici e per di più in settori con un alto livello di regolamentazione. In queste circostanze le partnership offrono minori benefici alle associazioni e rivestono quindi un interesse minore.

### **I problemi nella formazione di partnership**


**I.40** Poco più della metà delle associazioni che partecipano ad una partnership ha affermato di aver incontrato problemi in sede di costituzione o di gestione di questa. In generale i problemi sono di tipo:

fiscale	21%
giuridico	19%
amministrativo	29%
di comunicazione	51%
altro	35%

Le cifre indicano la percentuale delle associazioni del campione che incontra ogni tipo di problema. Vi sono poche differenze tra organizzazioni nazionali, regionali o locali, anche se vi è una tendenza delle organizzazioni più piccole a preoccuparsi meno delle difficoltà. Il dato eclatante è certamente costituito dal rilievo delle difficoltà di comunicazione, sebbene anche le difficoltà di natura fiscale e giuridica siano consistenti. È probabile che le difficoltà giuridiche saranno in gran parte eliminate dal proposto Statuto delle associazioni europee. La lingua sembra essere l'ostacolo più grande alla comunicazione, ma entrano in gioco probabilmente anche altri fattori culturali, come la non comprensione del ruolo e dell'importanza del settore in diversi paesi, la non comprensione dei metodi di lavoro delle organizzazioni, la scarsa conoscenza dei contesti culturali, giuridici e fiscali, l'esistenza di diversi metodi di lavoro, ecc.

## Principali bisogni futuri delle associazioni

**I.41** I partecipanti all'indagine sono stati invitati a indicare i principali bisogni futuri della loro associazione. I risultati sono riportati in appresso:



Dalle risposte è chiaro che più o meno tutte le associazioni ritengono di aver bisogno di più fondi e di più personale e, in particolare, soprattutto dei primi. Tale esigenza esiste in tutti gli Stati membri, anche se le associazioni nei paesi più poveri, dove il settore appare meno ben sviluppato, risentono più acutamente della mancanza di fondi. In generale le associazioni non hanno un'alta intensità di capitale e quindi non sorprende il fatto che non esista l'esigenza di disporre di maggiori capitali. Tuttavia, circa un quarto dei rispondenti ha citato, tra i bisogni, l'esigenza di fondi.

**I.42** Il desiderio di avere più personale retribuito sembra essere più forte nelle associazioni meno recenti (quelle fondate tra il 1945 e il 1950). Al contrario, le associazioni di più recente costituzione avvertono maggiormente la necessità di informazioni e di consulenze in materia di gestione. È diffuso il desiderio di disporre di un maggior numero di volontari, ma esso è particolarmente marcato tra le associazioni attive nel settore della "Sanità" e, per ovvi motivi, nel settore "Beneficenza e volontariato". La necessità di una maggiore formazione è stata citata da quasi un quarto delle associazioni del campione e sembra costituire un'esigenza comune a tutte le associazioni, indipendentemente dal settore di attività e dalla data della loro costituzione.

## Osservazioni per la Commissione: sviluppo del settore a livello europeo

**I.43** Infine è stato chiesto alle associazioni che hanno partecipato all'indagine di annotare qualsiasi osservazione che avrebbero voluto fosse portata all'attenzione della Commissione e di avanzare proposte sul modo in cui la Commissione potrebbe favorire lo sviluppo del settore a livello europeo. Le risposte ricevute spaziano dalla semplice richiesta di "riconoscimento" in senso alquanto generale (del settore delle organizzazioni senza fini di lucro o di qualche organizzazione in particolare) a proposte molto complesse di cambiamento o di ampliamento delle politiche comunitarie.

## ALLEGATO II: IL QUADRO GIURIDICO E FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

**II.1** Quello che segue è una panoramica delle basi giuridiche e fiscali delle associazioni e delle fondazioni in ciascuno Stato membro. Conformemente alla definizione data al paragrafo 2.5 non sono prese in considerazione né le associazioni cosiddette "economiche", che esistono in alcuni Stati membri e che possono esercitare attività commerciali o altre attività a scopo di lucro, né i diversi tipi di fondazioni private.

### Basi giuridiche

**II.2** La libertà di costituire un'associazione, di aderirvi o di recedere da essa oggi è un diritto in tutti gli Stati membri della Comunità, di solito garantito dalla Costituzione. Il diritto di associazione, naturalmente, è garantito anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>(2)</sup>. In generale, i cittadini di qualsiasi Stato membro possono costituire un'associazione o una fondazione ovunque nella Comunità europea, anche se in alcuni Stati membri è stabilito che un certo numero di soci deve avere la nazionalità di quello Stato o vi deve risiedere<sup>(3)</sup>. Alcuni Stati membri hanno introdotto disposizioni speciali per permettere ai cittadini stranieri di costituire associazioni che, seppure soggette agli stessi obblighi di registrazione e pubblicità di qualsiasi altra associazione, possono avere un regolamento interno simile a quello usuale nel paese di origine dei fondatori.

**II.3** In generale, laddove esiste una distinzione tra diritto pubblico e privato, le associazioni e le fondazioni rientrano nel diritto privato. Non tutti gli Stati membri definiscono esplicitamente le associazioni o le fondazioni e non tutti operano una chiara distinzione tra le due. Nel presente contesto, le associazioni possono essere considerate gruppi di individui che si riuniscono per perseguire fini di pubblica utilità. Le fondazioni, per contro, sono organismi che hanno il compito di amministrare beni destinati a uno scopo di interesse pubblico, provenienti da lasciti o da una fonte di entrate regolari.

**II.4** Pertanto, il presente Libro bianco tratta di quella parte del settore che non è né del tutto privata né del tutto pubblica. Ne consegue che è necessario, anche giuridicamente, trovare il modo di distinguere la sfera di attività di queste organizzazioni da quella del settore puramente privato, statale, imprenditoriale o di altri settori con fini di lucro. All'interno della Comunità questa distinzione è stata operata in due modi: a livello **formale**, stabilendo le caratteristiche fondamentali dell'organizzazione interna e le leggi che le associazioni o le fondazioni senza fini di lucro devono rispettare, o a livello di **oggetto**, specificando le attività di pubblico interesse e fissando altre norme per definire il modo in cui garantire lo status non lucrativo delle organizzazioni.

**II.5** In termini generali, il primo dei due approcci - definizione delle organizzazioni senza scopo di lucro basata sulle caratteristiche formali - è caratteristico dei paesi con diritto codificato. Il secondo - definizione delle sfere di attività senza fini di lucro a scopi di pubblica utilità (attività di "beneficenza") in base alla finalità dell'attività stessa - è tipico dei paesi con diritto consuetudinario (*common law*).

**II.6** Molti esperti operano una netta distinzione tra questi due approcci. È vero che le tradizioni giuridiche da cui essi derivano sono molto diverse; tuttavia, nella pratica, gli effetti di questa distinzione potrebbero essere minimi. In molti paesi esistono norme specifiche per le associazioni con scopi considerati di interesse pubblico, affiancate da diversi livelli di agevolazione fiscale: in pratica, questo significa che in molti Stati membri le organizzazioni sono classificate sia in base alla loro struttura formale che in base alle loro attività. È anche vero che in termini pratici, le disposizioni fondamentali della normativa in materia di fondazioni (in particolare, il rilievo dato alla conservazione del patrimonio, con quel che ne consegue) dei paesi con diritto codificato sono molto simili a quelle dei paesi con diritto consuetudinario. Il legame è probabilmente di natura storica. Le disposizioni del diritto consuetudinario per gli enti di beneficenza hanno una lunga tradizione e non è mai stata operata una netta distinzione tra le fondazioni e le associazioni - entrambe gestiscono fondi da destinare a scopi caritativi.

Dato che le fondazioni sono la forma che esiste da più tempo, sembra che la legge abbia semplicemente applicato alle associazioni le disposizioni esistenti senza adattamenti di rilievo. Invece in molti paesi con diritto codificato non esiste questa continuità e quindi la legge ha previsto delle distinzioni fra i due tipi di organizzazione.

**II.7** Le associazioni possono essere registrate o non registrate e entrambe le forme si trovano in tutti i paesi. Sembra probabile che la maggioranza delle associazioni nella Comunità non sia registrata e quindi non sia dotata di personalità giuridica. Non essere registrati come associazione comporta degli svantaggi: per l'associazione non è sempre facile acquisire i beni di cui ha bisogno e i singoli membri del consiglio di amministrazione, oppure gli amministratori fiduciari che devono agire a titolo personale, potrebbero essere chiamati a rispondere per le obbligazioni dell'associazione. Comunque, nella maggior parte dei casi, la legge ha previsto delle soluzioni per ovviare a queste difficoltà - per esempio con la legge di agenzia, con l'istituzione di un fondo comune che raccoglie i contributi degli associati e al quale devono ricorrere in prima istanza i creditori; inoltre, in molti paesi, all'associazione non è preclusa la possibilità di stare in giudizio come tale (utilizzare il suo nome di associazione anziché quello di un amministratore responsabile).

**II.8** Nei paesi con diritto codificato generalmente la registrazione delle associazioni avviene mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del loro statuto conforme alla legge, allegando l'elenco dei membri (del consiglio di amministrazione). La richiesta di registrazione (necessaria per l'acquisto della personalità giuridica) può essere respinta con la motivazione che lo statuto dell'organizzazione non è in conformità con la legge. In questo caso, il rifiuto di registrare l'associazione è puramente un fatto amministrativo e non implica alcun giudizio politico su di questa: va quindi distinto dai casi in cui ad essere respinta è la domanda di un'associazione volta a beneficiare di agevolazioni fiscali (cfr. i paragrafi 5.14 e 5.15). Gli statuti (accompagnati spesso da un elenco completo o parziale degli associati) sono

registrati presso il tribunale, il ministero responsabile oppure l'autorità regionale o locale responsabile. Tutte le fondazioni sono dotate di personalità giuridica, normalmente acquistata mediante la pubblicazione dello statuto. Tuttavia, a differenza delle associazioni, gli statuti delle fondazioni sono generalmente soggetti a un esame a priori per controllare se sono conformi alla legge, se (dato che spesso la durata delle fondazioni è illimitata) le disposizioni statutarie prevedono un ricambio adeguato degli amministratori e se i mezzi sono idonei al perseguimento dello scopo delle fondazioni.

**II.9** Nei paesi con diritto consuetudinario (*common law*) non è prevista una forma speciale di registrazione per le associazioni o le fondazioni. Per contro, gli organismi che cercano la convenienza o la protezione di qualche forma di riconoscimento possono scegliere tra diverse alternative a seconda del settore di attività. La forma più comune è la *società a responsabilità limitata da garanzia*, che è una società senza fini di lucro, ma esistono anche altre forme come *l'associazione per edilizia abitativa* oppure la cosiddetta *friendly society* (*associazione di mutua assistenza*). Esistono anche (rari) esempi di associazioni e fondazioni di beneficenza che sono state istituite mediante patente regia (*royal charter*) oppure mediante speciale atto legislativo.

**II.10** Il riconoscimento esiste in tutti i paesi in una qualche forma, ma la capacità di agire in termini giuridici non è sempre la stessa. In alcuni Stati membri la capacità di agire è illimitata (almeno finché l'organismo agisce in conformità col proprio statuto). In altri, comunque, né le associazioni né le fondazioni possono ricevere donazioni, conseguire legati o possedere beni immobili senza l'espressa autorizzazione dell'ente pubblico competente.

**II.11** Vi sono anche differenze nella possibilità delle associazioni e delle fondazioni (ma particolarmente delle associazioni) di svolgere attività economiche senza perdere le agevolazioni fiscali di cui godono. Un certo livello di attività economica è permesso in tutti gli Stati membri: la regola applicata di solito in questi casi è che tale attività non deve costituire l'attività principale dell'associazione, nel senso

che deve essere svolta senza fini di lucro e deve essere direttamente legata agli obiettivi dell'associazione, ossia non deve essere esercitata semplicemente per migliorare la posizione finanziaria generale dell'associazione. In conformità con l'obbligo di non distribuire utili, l'associazione deve naturalmente destinare tutti i proventi dall'esercizio di un'attività economica al conseguimento degli scopi dell'associazione. In alcuni paesi è possibile per un'associazione o fondazione integrare le proprie entrate mediante la creazione o l'acquisto di una società commerciale separata, che trasferisce i suoi proventi alla casa madre.

Per quanto riguarda le norme delle competitività, esse saranno tutte rispettate, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore.

### **Imposizione fiscale**

**II.12** Tutti gli Stati membri concedono ad alcune associazioni - generalmente a quelle che perseguono fini di pubblica utilità - qualche tipo di agevolazione fiscale in materia di imposte dirette: esenzione dalle imposte sulle società o sulle altre imprese aventi finalità lucrativa, aliquote d'imposta inferiori a quelle applicate alle imprese oppure soglie minime di reddito al di sotto delle quali l'imposta non è applicata. Queste agevolazioni non escludono necessariamente l'applicazione di altre imposte. In alcuni stati, ad esempio, se le associazioni sono esentate dalle imposte sulle società, sono soggette alle imposte sul reddito. Alcuni Stati membri concedono un'esenzione totale o parziale dalle imposte sugli immobili di proprietà delle associazioni o delle fondazioni o in loro possesso. Inoltre, raramente, ci può essere anche l'esenzione parziale dalle imposte sull'occupazione.

**II.13** Quantunque il principio di concedere qualche agevolazione fiscale ad alcune associazioni e fondazioni sia universalmente accettato, il tipo di agevolazione e l'entità dell'esenzione fiscale a seconda dei vari settori di attività variano molto da uno Stato membro all'altro. In alcuni Stati, le associazioni e le fondazioni sono in linea di principio soggette allo stesso regime fiscale delle imprese e non ricevono alcuna esenzione dalle imposte dirette

se non sono ufficialmente riconosciute (a motivo degli scopi perseguiti, per legge o individualmente dall'autorità pubblica competente) a fini fiscali. In altri Stati, invece (e in particolare laddove le associazioni e le fondazioni sono definite enti di pubblica utilità), le agevolazioni fiscali sono concesse alle associazioni di diritto ma tale diritto può essere revocato se l'associazione svolge un'attività lucrativa o commerciale che esula dalle disposizioni legislative o dalla giurisprudenza. In questo caso è possibile o revocare in toto il privilegio fiscale concesso all'organizzazione o escludere dall'agevolazione fiscale solo quelle attività considerate a scopo di lucro.

**II.14** Oltre alle differenze sopra citate, esistono anche notevoli differenze nella definizione delle attività considerate di pubblica utilità. Tra gli Stati membri esistono pertanto disparità significative nell'entità delle agevolazioni fiscali concesse alle associazioni e alle fondazioni a seconda della loro sfera di attività. In alcuni paesi la definizione, ai fini della concessione di agevolazioni fiscali, di attività di pubblica utilità è molto generica, includendo qualsiasi attività di interesse pubblico. Di solito in tali paesi viene concessa la piena esenzione fiscale a tutti gli enti che soddisfanno questo criterio molto ampio. Altri Stati membri, invece, hanno una definizione molto più restrittiva. In uno di questi, per esempio, le agevolazioni fiscali sono attualmente concesse solo ad un numero limitato di organizzazioni individuali stabilite per legge. Inoltre, esistono anche Stati membri che adottano sia una definizione restrittiva sia disposizioni che discriminano tra i diversi tipi di organizzazione. In questo caso, sono concesse agevolazioni fiscali molto limitate a tutte le organizzazioni senza fini di lucro mentre una piena esenzione fiscale è ottenuta solo dalle organizzazioni attive in pochi settori specifici (solitamente la sanità, la cultura o i servizi sociali) che devono soddisfare severi criteri di gestione e di rendiconto. Questo tipo di trattamento fiscale privilegiato è soggetto alla discrezione amministrativa e politica. Attualmente la tendenza in diversi Stati membri è quella di concedere sempre meno agevolazioni fiscali.

## Agevolazioni fiscali per le donazioni

**II.15** Tutti gli Stati membri concedono qualche tipo di agevolazione fiscale a chi fa donazioni ad associazioni o fondazioni, siano essi privati, società o organizzazioni. Le agevolazioni sono concesse entro un certo massimale in un anno fiscale oppure fino ad una percentuale massima del reddito lordo o netto del donante. Generalmente, le disposizioni per le imprese sono simili: agevolazioni fiscali entro un certo massimale oppure fino ad una percentuale massima degli utili lordi o netti dell'impresa. Possono essere anche stabiliti importi o percentuali minimi e, per le imprese, la base di calcolo per l'importo massimo delle donazioni può essere costituita dal fatturato anziché dagli utili.

**II.16** Alcuni Stati membri concedono ai donanti agevolazioni fiscali per le donazioni fatte a favore di associazioni o fondazioni con scopi di pubblica utilità in senso lato. In altri, invece, sono applicati criteri più restrittivi: le agevolazioni fiscali sono concesse solo per le donazioni alle organizzazioni cui è riconosciuto uno status fiscale privilegiato. Di solito, in tali Stati membri, le associazioni che non possiedono questo speciale status fiscale non sono nemmeno autorizzate ad accettare donazioni (cfr. paragrafo 5.10). Laddove le associazioni e le fondazioni possiedono una capacità di agire limitata, gli enti che sono autorizzati ad accettare donazioni possono però essere obbligati a cedere i beni immobiliari della donazione entro un periodo predeterminato. In alcuni Stati membri la donazione può essere soggetta a imposta.

**II.17** Anche le disposizioni in materia di lasciti sono diverse da paese a paese. In alcuni Stati membri, i privati sono liberi di lasciare in eredità a una associazione o fondazione di loro scelta tutto il loro patrimonio, o una parte di esso, e molti ancora lo fanno, anche se sembra che questa pratica sia in diminuzione. In alternativa è loro possibile creare un nuovo ente (solitamente una fondazione) con uno scopo determinato. Di norma, questi lasciti testamentari a favore di un'associazione o fondazione sono esenti da imposte sia per il donante che per il beneficiario. Tuttavia, nei paesi dove le associazioni e le

fondazioni hanno una capacità di agire limitata, per ricevere lasciti ereditari di importo considerevole, un'associazione o una fondazione devono disporre di un'autorizzazione specifica dell'autorità pubblica competente. Il lascito per testamento di un patrimonio può essere ulteriormente complicato da leggi severe in materia di successione oppure da leggi che stabiliscono che per poter creare una fondazione è necessario disporre di un patrimonio consistente.

## Imposte indirette

**5.18** L'articolo 13.A.1. della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977<sup>(4)</sup> prevede da parte degli Stati membri l'esenzione dall'IVA a favore di *alcune attività di interesse pubblico*: ospedalizzazione e cure mediche, beni e servizi strettamente connessi all'assistenza sociale e alla sicurezza sociale, beni e servizi legati alla protezione dell'infanzia e della gioventù, istruzione e formazione professionale della gioventù, ecc.<sup>(5)</sup> Molte associazioni e fondazioni prestano proprio questi servizi e le loro operazioni, previo riconoscimento di tali organismi da parte dello Stato, sono esenti da IVA; in altre parole sono esonerate dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA, di far pagare ai loro clienti e di pagare loro stesse l'IVA. Inoltre, a norma dell'articolo 13.A.2., gli Stati membri possono subordinare la concessione di ciascuna delle esenzioni previste (ad enti diversi da quelli di diritto pubblico) all'osservanza di condizioni dirette a garantire che gli enti esonerati non perseguono fini di lucro e che le loro attività non provocano distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'imposta sul valore aggiunto. In apparenza, la possibilità di imporre condizioni per la concessione delle esenzioni lascia un ampio margine di manovra nel trattamento delle associazioni, ma in pratica, salvo poche eccezioni, tutti gli Stati membri sembrano aver applicato le esenzioni definite all'articolo 13.

**II.19** Oltre alle esenzioni sopra citate, alcuni Stati membri applicano "un'aliquota zero" a determinate prestazioni. Ciò si traduce in un beneficio per le organizzazioni senza fini di lucro

perché dà loro diritto al rimborso dell'IVA a credito.

**ALLEGATO III: QUADRO GIURIDICO  
E FISCALITÀ DELLE ASSOCIAZIONI E  
DELLE FONDAZIONI**

BELGIO

ASSOCIAZIONI

*QUADRO GIURIDICO*

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì, dall'articolo 27 della Costituzione modificata nel 1994.
2. Definizione  
Una associazione in senso stretto è un contratto mediante il quale una pluralità di persone mette in comune taluni mezzi materiali per conseguire uno scopo diverso da quello del conseguimento o della distribuzione di un profitto (l'associazione implica una certa permanenza della vita in comune).
3. Numero minimo di fondatori  
Tre (per le ASBL).  
Due (per le AI di diritto belga e di diritto estero).
4. Principali tipi di associazioni  
Associazione cosiddetta di fatto (non costituita in una delle forme previste dal legislatore; non dotata di personalità giuridica);  
ASBL (Association Sans But Lucratif - Associazione senza scopo di lucro), definita dalla legge del 27 giugno 1921 come un organismo che non esercita attività industriali o commerciali o che non persegue lo scopo di procurare ai suoi associati un vantaggio materiale;  
AI (Association Internationale - Associazione internazionale) di diritto belga: esclusivamente associazioni con scopi filantropici, religiosi, scientifici, artistici o educativi (legge del 25 ottobre 1919);  
AI (Association Internationale - Associazione internazionale) di diritto

estero: persegue gli stessi scopi delle AI di diritto belga (cfr. articolo 8 della legge del 25 ottobre 1919 che consente a una AI con sede all'estero di aprire un ufficio in Belgio).

5. Nazionalità degli associati  
ASBL: i 3/5 degli associati devono essere di nazionalità belga o residenti (stabiliti e registrati) in Belgio; in caso contrario l'associazione non può avvalersi della personalità giuridica nei confronti dei terzi, i quali hanno tuttavia la facoltà di farla valere contro di essa;  
AI (di diritto belga): almeno 1 amministratore di nazionalità belga, nessuna condizione per gli associati;  
AI (di diritto estero): nessun requisito.
6. Acquisto della personalità giuridica  
ASBL: mediante pubblicazione dello statuto, con indicazione del cognome, nome, professione e indirizzo degli amministratori dell'associazione, negli allegati del "Moniteur";  
AI (di diritto belga): mediante regio decreto (di cui un estratto è pubblicato nel "Moniteur"); la personalità giuridica può essere fatta valere nei confronti dei terzi dieci giorni dopo la pubblicazione dello statuto, accompagnata dall'indicazione del cognome, nome, professione e indirizzo degli amministratori dell'associazione, negli allegati del "Moniteur";  
AI (di diritto estero): la personalità giuridica può essere fatta valere nei confronti dei terzi dieci giorni dopo la pubblicazione dello statuto negli allegati del "Moniteur", accompagnata dall'indicazione di dati simili a quelli richiesti per le AI di diritto belga (compreso indirizzo dell'ufficio in Belgio). Tale pubblicazione richiede un "riconoscimento" preventivo da parte dell'autorità governativa.
7. Capacità giuridica  
Immobili  
Le associazioni, di qualunque tipo, possono risultare permanentemente



proprietarie di beni immobili soltanto nella misura strettamente necessaria per il conseguimento dei loro scopi (capacità giuridica più estesa per la facoltà universitaria Notre-Dame de la Paix di Namur e per la facoltà Saint Louis di Bruxelles).

Donazioni

ASBL: l'accettazione di donazioni di beni mobili (anche in denaro) di valore superiore a FB 400.000 e di beni immobili è subordinata all'autorizzazione mediante regio decreto;

AI: l'accettazione di qualsiasi donazione (a prescindere dal valore) è subordinata all'autorizzazione mediante regio decreto.

Non sono soggetti a autorizzazione i beni trasferiti a una ASBL da un'altra ASBL nell'intento di favorire lo svolgimento di una attività simile a quella della donante, le liberalità consentite dagli organismi pubblici a una ASBL, i proventi di raccolte, ecc.

**8.** Forma obbligatoria dello statuto?

ASBL: forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) con indicazione obbligatoria di taluni elementi compreso l'oggetto (art. 2 della legge del 1919);

AI (di diritto belga): come sopra (contenuto obbligatorio dello statuto come specificato all'art. 2 della legge del 1919);

AI (di diritto estero): come per le AI di diritto belga con in più indicazione dell'ufficio in Belgio; a parte ciò esse possono esercitare in Belgio tutti i diritti loro accordati dal loro statuto nazionale.

**9.** Obbligo di registrazione?

Nessuno di per sé, a parte i requisiti di pubblicazione sopracitati (paragrafo 6). Un elenco delle associazioni internazionali è tenuto dal ministero della Giustizia.

**10.** Attività economica

La situazione è fluida. In teoria un'attività commerciale non è consentita ma in pratica è tollerata nella misura in

cui non costituisce l'attività principale dell'associazione (ossia non è esercitata a fini di lucro) ed è ausiliare al suo scopo principale (ciò significa che tale attività deve essere direttamente legata alle finalità dell'associazione - e non semplicemente destinata a migliorare la situazione finanziaria di questa - e che tutti i profitti sono devoluti agli scopi dell'associazione).

**11.** Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

A fini non lucrativi. In linea di principio essi sono previsti dallo statuto.

**FISCALITÀ**

**FISCALITÀ INDIRETTA**

**12.** Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA

Sono state introdotte tutte le esenzioni applicabili alle associazioni in virtù dell'articolo 13. Le organizzazioni devono ottemperare ai criteri indicati all'articolo 13, lettera A., punto 2., lettera a).

**13.** Altre esenzioni

No. È prevista una aliquota ridotta (6%) per i veicoli per il trasporto di disabili, di malati, di feriti o di non vedenti, per le pubblicazioni quotidiane o settimanali di informazione generale e per i "produits de récupération".

**14.** Aliquota zero

No.

**IMPOSTE DIRETTE**

**15.** Norma generale

A. Imposta sul reddito

Normalmente non sono soggette all'imposta sulle società a meno che non si ritenga che esercitino attività lucrative o commerciali oltrepassanti i limiti riconosciuti dalla legge (CIR art. 182) o dalla giurisprudenza. Le associazioni sono soggette all'imposta, più favorevole, sulle persone giuridiche (CIR art. 220-226), comprese l'imposta sulle

plusvalenze e l'imposta sui terreni e fabbricati salvo che il fabbricato non sia destinato a scopi religiosi, educativi, medici, sociali o caritativi.

#### B. Altro

Alla massa dei beni posseduti in Belgio da un'associazione è applicabile l'imposta surrogatoria delle imposte di successione", la cui aliquota è dello 0,17%. Sulle donazioni a favore di associazioni belghe l'aliquota dell'imposta sulle donazioni è ridotta all'8,8% (all'1,1% se il donante è un'altra ASBL o AI, una società mutua riconosciuta, un ente di pubblica utilità o una unione professionale). Sui legati a loro favore l'aliquota dell'imposta di successione è ridotta all'8,8%.

#### 16. Associazioni riconosciute (agrées)

Il Codice delle imposte sul reddito (CIR, art. 104, paragrafi 1, 3-5) prevede la deducibilità fiscale per le liberalità a favore di taluni enti o organismi - segnatamente costituiti in forma di associazioni o di fondazioni - riconosciuti mediante atto legislativo oppure mediante regio decreto o decreto ministeriale. Il riconoscimento mediante decreto ha una validità massima di tre anni ed è rinnovabile. Gli enti riconosciuti sono normalmente esentati dal pagamento delle imposte sui terreni e fabbricati e sulle plusvalenze. Se del caso, per l'accettazione di liberalità deducibili da parte di enti riconosciuti costituiti in forma di associazioni o di fondazioni, è richiesta una autorizzazione esplicita (cfr. paragrafo 7).

#### 17. Requisiti per il riconoscimento

Per essere riconosciuto un ente deve possedere la personalità giuridica, non perseguire scopi di lucro né per sé né per gli associati in quanto tali, presentare documenti contabili, essere attivo nell'intero paese o in una delle comunità culturali, tenere il registro delle donazioni a disposizione delle autorità fiscali e non destinare a spese

amministrative più del 20% del suo bilancio.

#### 18. Scopi da perseguire per ottenere il riconoscimento

Prescindendo dalle istituzioni riconosciute per legge, gli enti riconosciuti devono esercitare la loro attività nel settore della promozione culturale (biblioteche, radio e televisioni non statali, musei, associazioni sportive, associazioni per il turismo e il tempo libero), della ricerca scientifica, degli aiuti allo sviluppo o delle attività sociali.

#### 19. Elargizioni di privati

Il regime della deducibilità fiscale si applica esclusivamente alle elargizioni a favore di enti (comprese associazioni e fondazioni) riconosciuti. Deducibilità fiscale fino al 10% del totale del reddito imponibile entro un massimale di 10 milioni di franchi belgi (indicizzato). Le donazioni di opere d'arte ai musei sono deducibili per l'importo stabilito dall'autorità governativa.

#### 20. Elargizioni di società

Il regime della deducibilità fiscale si applica esclusivamente alle elargizioni a favore di enti (comprese associazioni e fondazioni) riconosciuti. Deducibilità fiscale fino al 5% degli utili netti entro un massimale di 20 milioni di franchi belgi (non indicizzato).

### **CONTI E VIGILANZA**

#### 21.

Si veda il precedente paragrafo 17 per le associazioni riconosciute. Le altre forme di associazione non devono presentare i conti. In generale, il controllo è esercitato internamente dagli associati ed esternamente dalle autorità fiscali.

Per beneficiare di un regio decreto di autorizzazione all'accettazione di una liberalità, le ASBL devono aver depositato, fin dalla loro creazione o almeno da dieci anni, i propri conti annuali presso la cancelleria del tribunale

civile, dove questi possono essere consultati da chiunque.

## **FONDAZIONI**

### **QUADRO GIURIDICO**

- 22.** Libertà di costituzione  
No. Lo statuto e l'oggetto devono essere approvati dall'autorità governativa mediante regio decreto. Lo statuto, unitamente al nome e all'indirizzo degli amministratori, deve essere pubblicato negli allegati del "Moniteur". Tutte le modifiche devono essere approvate e pubblicate.
- 23.** Definizione  
Attività irrevocabilmente destinate al conseguimento di uno dei seguenti scopi non lucrativi: scopi filantropici, religiosi, scientifici, artistici o d'istruzione. Nessun membro (art. 27 e succ., legge del 27 giugno 1921).
- 24.** Requisiti di nazionalità  
Non per gli amministratori ma la sede deve essere in Belgio.
- 25.** Acquisto della personalità giuridica  
Mediante regio decreto (di cui un estratto è pubblicato sul "Moniteur") di approvazione dello statuto e pubblicazione dello statuto negli allegati del "Moniteur" (è possibile la retroattività all'atto di costituzione).
- 26.** Capacità giuridica  
Cfr. ASBL (paragrafo 7).
- 27.** Devoluzione dei beni in caso di liquidazione  
In caso di liquidazione i beni sono devoluti dai liquidatori nominati dal tribunale allo scopo previsto nello statuto della fondazione o, in mancanza, a fini il più possibile analoghi a quelli dell'oggetto sociale.

## **FISCALITÀ**

- 28.** Come per le associazioni riconosciute.

## **CONTI E VIGILANZA**

**29.**

L'autorità governativa ha l'obbligo di garantire che i fondi delle fondazioni siano destinati agli scopi per i quali esse sono state costituite. Tutte le fondazioni devono redigere annualmente un conto economico e un bilancio e presentarli all'autorità governativa entro due mesi dalla loro redazione. Entrambi sono pubblicati negli allegati del "Moniteur". Su richiesta del pubblico ministero, gli amministratori rei di frode o di cattiva amministrazione possono essere rimossi dal tribunale. I nuovi amministratori sono nominati a norma dello statuto o, su richiesta del tribunale, dall'autorità governativa.

## DANIMARCA

### ASSOCIAZIONI

#### **QUADRO GIURIDICO**

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì, dalla Costituzione.
2. Definizione  
Nessuna: le associazioni non sono necessariamente organizzazioni senza scopo di lucro.
3. Numero minimo di fondatori  
Non stabilito.
4. Tipi di associazioni  
Unico.
5. Nazionalità degli associati  
Non è richiesto alcun requisito. Chiunque (persona fisica o giuridica) risieda permanentemente in Danimarca può costituire un'associazione.
6. Acquisto della personalità giuridica  
Sì, per volontà degli associati. La personalità giuridica si acquista mediante la firma dello statuto da parte degli associati e la nomina di un consiglio di amministrazione (per i requisiti vedere oltre).
7. Capacità giuridica  
Illimitata.
8. Forma obbligatoria dello statuto?  
No. Tuttavia negli statuti delle associazioni non registrate devono essere specificate come minimo le norme disciplinanti le relazioni tra gli associati e le modalità di nomina dei loro organi. Lo statuto delle associazioni registrate deve contenere le disposizioni previste dalla legge: ad esempio, denominazione, sede, numero degli associati incaricati di amministrare l'associazione e modalità della loro nomina, requisiti necessari per essere membri e relazioni tra gli associati, periodo contabile e modalità di presentazione dei conti, ecc. Le

modifiche devono essere notificate ai responsabili del registro.

#### 9. Obbligo di registrazione?

Le seguenti categorie di associazioni devono essere dichiarate nel "Registro delle fondazioni" entro tre mesi dalla loro creazione: associazioni di lavoratori dipendenti; associazioni sindacali e professionali aventi per oggetto principale la tutela degli interessi economici del gruppo professionale cui i loro associati appartengono; tutte le associazioni di diritto privato le cui attività hanno un importo superiore a DKR 250.000 (circa 31.000 ECU) eccetto: associazioni vincolate ad adempiere ad obblighi giuridici di aiuto sociale per conto dei comuni o dei dipartimenti; enti detentori proprietà in relazione con la chiesa nazionale; congregazioni religiose giuridicamente riconosciute o istituti di istruzione autorizzati dallo Stato purché tali enti non abbiano altri poteri o scopi.

#### 10. Attività economica

Le associazioni, come le fondazioni (vedi oltre), possono esercitare un'attività economica ma i proventi di tale attività sono soggetti alle stesse imposte gravanti sulle società commerciali.

#### 11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

Stabilita liberamente dallo statuto dell'associazione (salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 17).

### **FISCALITÀ**

#### **FISCALITÀ INDIRETTA**

#### 12. Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA

Sono state introdotte tutte le esenzioni applicabili alle associazioni in virtù dell'articolo 13.

#### 13. Altre esenzioni

Le vendite dei negozi dell'usato di proprietà di associazioni riconosciute e le manifestazioni particolari da esse organizzate.

**14.** Aliquota zero

Giornali.

**IMPOSTE DIRETTE**

**15.** Norma generale

Le associazioni imprenditoriali, i sindacati e le altre associazioni professionali il cui scopo principale consiste nella tutela degli interessi economici delle categorie cui appartengono i loro membri (associazioni di categoria) sono soggetti a imposizione a norma della legge sulla tassazione delle fondazioni. Altre associazioni impegnate semplicemente nella tutela degli interessi economici e professionali a fini commerciali (associazioni commerciali) sono ugualmente soggette a imposizione a norma della stessa legge. Il principio alla base di tale legge è che le fondazioni e le associazioni devono essere soggette alle stesse norme delle società per azioni. L'aliquota dell'imposta è pari a quella dell'imposta sulle società: 34%.

Nei redditi imponibili delle associazioni di categoria vanno inclusi i redditi di lavoro, i redditi di capitale e gli utili. È escluso pertanto il ricavato delle quote di adesione. Tali associazioni hanno diritto a dedurre a fini fiscali solo le spese in relazione con i redditi imponibili.

I redditi di lavoro delle associazioni commerciali sono interamente soggetti a imposizione mentre gli altri redditi sono tassati solo se eccedono le DKR 200.000.

Le associazioni commerciali e le associazioni di categoria possono detrarre le elargizioni a fini caritativi o non lucrativi come pure gli accantonamenti a tali fini.

Le associazioni commerciali possono detrarre anche gli importi delle elargizioni effettuate in forza del loro statuto purché i beneficiari siano soggetti al pagamento delle imposte su tali elargizioni in Danimarca.

Le altre associazioni, società e fondazioni (stiftelser) non considerate dalla legge sulla tassazione delle fondazioni sono disciplinate dalla legge sull'imposta sulle società (paragrafo 1, 1 (6)). Solo i redditi di lavoro sono soggetti a imposizione. Inoltre le associazioni hanno diritto a dedurre a fini fiscali le spese di gestione solo se sono in relazione con i redditi di lavoro imponibili.

Le associazioni possono detrarre gli importi delle elargizioni effettuate a fini in linea con il loro statuto purché tali fini possano essere considerati caritativi o non lucrativi.

Le associazioni possono effettuare accantonamenti da destinare in un secondo tempo a scopi non lucrativi.

**16.** Riconoscimento delle associazioni a fini fiscali

Per legge o, allo scopo di ricevere contributi annui o donazioni deducibili dalle imposte, a discrezione delle autorità fiscali. Elenchi separati di enti autorizzati a ricevere donazioni o contributi annui sono pubblicati ogni anno dalle autorità fiscali. Può essere richiesto l'inserimento in uno o entrambi gli elenchi. L'esenzione dall'imposta sui lasciti può essere concessa a discrezione delle autorità fiscali. In pratica, il riconoscimento a questi scopi è generalmente concesso agli enti compresi tra quelli ammessi a ricevere donazioni deducibili dall'imposta.

**17.** Requisiti per il riconoscimento

Gli enti ammessi a beneficiare di agevolazioni fiscali hanno la forma di associazioni senza scopo di lucro o di fondazioni. Tra gli enti esclusi figurano quelli che esplicano unicamente funzioni politiche. È necessario che le donazioni (e i lasciti) siano destinate esclusivamente a fini caritativi e non lucrativi a beneficio di un gruppo relativamente vasto di persone e che gli eventuali beni residuati in caso di liquidazione siano devoluti secondo gli

stessi principi. Inoltre, l'ente deve essere "residente" in Danimarca (ossia, la sede centrale deve essere situata in Danimarca e la maggior parte delle sue funzioni amministrative deve essere esercitata in quel paese). Le norme per essere ammessi a ricevere contributi annui deducibili dalle imposte appaiono più severe.

18.

19. Elargizioni di privati

Singole donazioni deducibili dall'imposta possono essere fatte soltanto agli enti compresi nell'elenco pubblicato dalle autorità fiscali (cfr. precedente paragrafo 16). L'importo di ciascuna donazione deve essere compreso tra un minimo di DKR 500 e un massimo di DKR 5.000 all'anno. Le prime 500 corone non sono deducibili. Inoltre, donazioni deducibili possono essere effettuate tramite convenzioni (contributi annui fissati contrattualmente) entro un limite del 15% del reddito di lavoro più guadagni in conto capitale al lordo di imposta o, se maggiore, fino a un massimo di DKR 15.000. Le convenzioni devono avere normalmente una durata minima di 10 anni.

20. Elargizioni di società

Come per i privati, salvo che le singole donazioni sono deducibili dal reddito imponibile e che le convenzioni sono permesse fino a un massimo del 15% dei dividendi imponibili (o DKR 15.000).

#### **CONTI E VIGILANZA**

21.

Nulla è previsto per le associazioni non registrate. Le associazioni registrate devono tenere una contabilità conforme alla buona prassi e fare esaminare e controfirmare i conti da uno o più revisori. Tali conti devono essere trasmessi all'ufficio del registro delle fondazioni entro sei mesi dalla fine dell'esercizio contabile. Qualora, nel momento in cui sta redigendo i conti, l'associazione presenti attività superiori a

380.000 ECU (circa), almeno uno dei revisori dei conti deve essere professionalmente qualificato. In quest'ultimo caso, la revisione deve essere completa e il revisore deve ottenere tutta l'assistenza necessaria. Il mancato rispetto dei requisiti contabili in materia di registrazione o di gestione è punibile con un'ammenda. Il ministro della Giustizia (responsabile per il registro) può imporre a un'associazione di includere nel suo statuto tutte le disposizioni che egli ritenga necessarie e può chiedere ogni informazione utile per verificare l'ottemperanza alla legge.

#### **FONDAZIONI**

#### **QUADRO GIURIDICO**

22. Costituzione

Libertà di costituzione ma il patrimonio della fondazione deve essere come minimo pari a DKR 250.000 (circa ECU 25.000). È possibile la costituzione, con l'autorizzazione del ministero della Giustizia, di fondazioni con un capitale iniziale di importo inferiore purché tale importo sia adeguato per gli scopi perseguiti.

Per le fondazioni commerciali il patrimonio minimo è di DKR 300.000.

23. Definizione

Nessuna. Essenzialmente, beni o mezzi finanziari conferiti per il perseguimento di un qualche scopo, mediante la costituzione di un'entità con propria personalità giuridica, gestita secondo il proprio statuto da un organo indipendente. Non ci sono membri.

Una fondazione è commerciale se tratta beni o diritti immateriali, se presta servizi o se esercita attività simili ricevendo un pagamento, oppure se opera professionalmente nel campo della compravendita di immobili o se può essere considerata una holding.

24. Requisiti di nazionalità

Le fondazioni possono essere costituite da stranieri ma devono avere sede in Danimarca. Inoltre almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e tutti gli amministratori della fondazione devono essere residenti in Danimarca. L'autorità competente può tuttavia concedere una dispensa da tale obbligo e in ogni caso esso non si applica se contrasta con gli obblighi internazionali.

**25. Acquisto della personalità giuridica**

Le fondazioni di nuova costituzione devono darne comunicazione entro un termine di tre mesi al ministero della Giustizia (Direzione Diritto civile) e alle autorità fiscali del distretto in cui hanno sede. Tale comunicazione è solo formale e non ha incidenza sullo status giuridico della fondazione. Le fondazioni commerciali acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle fondazioni commerciali presso l'Agenzia danese per il commercio e le società di cui è responsabile il ministro dell'Industria, del Commercio e della Navigazione.

**26. Capacità giuridica**

Illimitata.

**27. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione**

Le fondazioni possono essere oggetto di fusione o di liquidazione nel caso in cui i loro mezzi non siano più idonei al perseguimento dei loro scopi. La fusione o liquidazione - mediante distribuzione del capitale - può avvenire su richiesta degli amministratori della fondazione e previo accordo del ministero della Giustizia, oppure può essere imposta dal ministro. Gli enti autorizzati a ricevere donazioni devono acconsentire alla devoluzione a un ente simile di ogni bene residuo in sede di liquidazione.

Le fondazioni commerciali possono essere oggetto di fusione o di liquidazione nel caso in cui i loro mezzi non siano più idonei al perseguimento dei loro scopi o tali scopi diventino obsoleti. La fusione o liquidazione -

mediante distribuzione del capitale - può avvenire soltanto su richiesta del consiglio di amministrazione della fondazione in accordo con l'Amministrazione delle fondazioni commerciali (normalmente l'Agenzia danese per il commercio e le società) e con il ministero della Giustizia.

**FISCALITÀ**

**28.**

Le fondazioni disciplinate dalla legge sulle fondazioni o dalla legge sulle fondazioni commerciali sono soggette a imposizione a norma della legge sulla tassazione delle fondazioni. Il principio alla base di quest'ultima legge è che le fondazioni e le associazioni devono essere soggette alle stesse norme delle società per azioni. L'aliquota dell'imposta è pari a quella dell'imposta sulle società: 34%.

Nei redditi imponibili i redditi di lavoro vanno inclusi integralmente. Su ogni tipo di reddito è concessa una detrazione di DKR 25.000.

Le fondazioni possono detrarre gli importi delle elargizioni concesse a fini caritativi o non lucrativi. Esse possono detrarre anche gli importi delle elargizioni effettuate in forza del loro statuto purché i beneficiari siano soggetti al pagamento delle imposte su tali elargizioni in Danimarca. Inoltre esse possono detrarre gli accantonamenti destinati a fini caritativi o non lucrativi.

**CONTI E VIGILANZA**

Per la maggior parte come per le associazioni registrate (cfr. precedente paragrafo 21).

Inoltre:

l'autorità amministrativa responsabile può rimuovere i membri del consiglio di amministrazione rei di comportamenti tali da renderli indegni di esercitare tale funzione, che non adempiono i requisiti di nazionalità o di residenza richiesti, che non agiscono in conformità allo statuto o

che sono manifestamente incapaci di adempiere il loro mandato; l'autorità amministrativa può anche nominare i membri del consiglio (anche non in conformità allo statuto);

i membri del consiglio di amministrazione dichiarati falliti devono rassegnare le dimissioni;

i fondatori e i componenti della loro famiglia non possono costituire la maggioranza del consiglio senza la preventiva autorizzazione dell'autorità amministrativa; nel caso di una fondazione creata da una società, chiunque posseda più della metà del capitale non può costituire unitamente al fondatore o ai componenti della sua famiglia la maggioranza del consiglio senza la preventiva autorizzazione dell'autorità amministrativa;

i membri del consiglio di amministrazione non possono ricevere per i servizi da loro prestati remunerazioni superiori a quelle considerate normali per il tipo di attività da essi esercitate;

i membri del consiglio devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che toccano i loro interessi;

in linea di principio i conti di tutte le fondazioni devono essere sottoposti a revisione; se il loro capitale proprio dell'anno precedente è superiore a 3 milioni di corone danesi il revisore deve essere un ragioniere iscritto all'albo; il revisore dei conti deve essere normalmente residente in Danimarca e deve essere assolutamente indipendente dalla fondazione, dai membri del suo consiglio di amministrazione e dai suoi dipendenti preposti alla contabilità o all'amministrazione delle attività; la revisione deve essere dettagliata e critica e il revisore deve attenersi a tutte le disposizioni stabilite dall'autorità competente; la fondazione deve garantirgli la massima assistenza;

i membri del consiglio di amministrazione sono responsabili per i

danni recati alla fondazione per effetto della loro gestione così come, se del caso, i revisori dei conti della fondazione e le società cui questi eventualmente appartengano;

le fondazioni possono costituire riserve di importo ragionevole ma, a parte ciò, i loro fondi devono essere destinati al conseguimento dei loro scopi. L'ammontare degli importi attribuiti a riserva o utilizzati può essere modificato dall'autorità competente.



## GERMANIA

### ASSOCIAZIONI (VEREINE)

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì, dalla Costituzione, articolo 9, paragrafo 1: diritto fondamentale di associazione riconosciuto ai cittadini tedeschi. Si applicano le disposizioni dell'art. 21 e seguenti del codice civile (BGB) e della legge sulle associazioni (VereinsG).
2. Definizione  
Manca una definizione giuridica. La giurisprudenza e la dottrina definiscono l'associazione come un gruppo stabile e organizzato di persone (fisiche o giuridiche) che si uniscono volontariamente per il raggiungimento di uno scopo comune. La nozione di collettività degli associati deve esprimersi come minimo tramite una denominazione comune e un organo di rappresentanza.
3. Numero minimo di fondatori  
Due membri fondatori. Il numero minimo è però di sette persone al momento della registrazione dello statuto al fine di ottenere la personalità giuridica.
4. Tipi di associazioni  
Il codice civile opera una distinzione tra associazioni senza scopo di lucro (*Idealvereine* - art. 21 del BGB) e associazioni economiche che perseguono uno scopo lucrativo (*wirtschaftliche Vereine* - art. 22 del BGB). Queste ultime rivestono tuttavia soltanto un'importanza marginale e necessitano di una autorizzazione da parte delle autorità pubbliche. Ne consegue che nella pratica con il termine "associazione" ci si riferisce quasi esclusivamente alle associazioni senza scopo di lucro, dotate o meno di personalità giuridica.
5. Nazionalità degli associati  
Nessuna restrizione.
6. Acquisto della personalità giuridica  
Mediante l'iscrizione nel registro delle associazioni presso la pretura del luogo in cui ha sede l'associazione (art. 21 del BGB).
7. Capacità giuridica  
Illimitata.
8. Contenuto minimo dello statuto  
Per le associazioni registrate (articoli 57 e 58 del BGB).
9. Obbligo di registrazione?  
Per le associazioni che desiderano ottenere la piena personalità giuridica.
10. Attività economica  
Una associazione senza scopo di lucro può esercitare attività economiche solo se queste sono esclusivamente accessorie, non costituiscono l'oggetto principale dell'associazione e sono subordinate alla sua attività principale non lucrativa. Se non sono puramente accessorie tali attività non possono costituire l'attività principale o statutaria dell'associazione. In linea di principio si ha un'attività accessoria soltanto allorché essa è finalizzata all'esercizio di attività beneficianti di agevolazioni fiscali (non solo per la raccolta di fondi) e allorché lo scopo non possa essere raggiunto se non attraverso tale attività (articoli 65-68 del codice delle imposte). Per quanto concerne gli introiti e i profitti derivanti da altre attività economiche, l'associazione riconosciuta di pubblica utilità è soggetta alla fiscalità ordinaria.
11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione  
I beni sono devoluti agli organismi senza scopo di lucro indicati nello statuto. Lo statuto può prevedere che sia l'assemblea generale a indicare gli organismi destinatari del patrimonio; in tal caso, tuttavia, è necessaria l'approvazione da parte delle autorità fiscali.

## **FISCALITÀ**

### **FISCALITÀ INDIRETTA**

- 12.** Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA  
Sono state introdotte tutte le esenzioni applicabili alle associazioni in virtù dell'articolo 13.
- 13.** Altre esenzioni specifiche  
Nessuna.
- 14.** Aliquota zero  
No.

### **IMPOSTE DIRETTE**

- 15.** Norma generale  
Le associazioni sono soggette all'imposta sulle società. Ne sono invece esenti se i loro redditi non superano i DM 7.500 (abbattimento).
- 16.** Associazioni riconosciute o beneficianti di agevolazioni fiscali  
Agevolazioni fiscali sono accordate alle organizzazioni il cui statuto e la cui effettiva gestione sono diretti esclusivamente al conseguimento di fini altruistici e di pubblico interesse e che esercitano direttamente una attività filantropica o religiosa (articoli 51-68 del codice delle imposte). Le agevolazioni non sono riservate esclusivamente alle associazioni bensì possono essere accordate alle stesse condizioni a ogni persona giuridica ai sensi dell'articolo 1 della legge relativa all'imposta sulle società.
- 17.** Requisiti per il riconoscimento  
È necessario che emerga chiaramente dallo statuto e dall'amministrazione dell'associazione che questa persegue effettivamente fini di pubblica utilità. Lo statuto deve specificare con molta precisione:
- lo scopo dell'associazione;
  - il modo in cui conseguirlo;

- l'attività non lucrativa destinata esclusivamente e direttamente al conseguimento di tale scopo;

- il mantenimento della destinazione a fini di pubblica utilità del suo patrimonio in caso di liquidazione dell'associazione o nel caso in cui questa sia privata delle sue finalità di pubblica utilità.

La gestione effettiva deve essere conforme agli statuti.

**18.** Soggetti riconosciuti

A norma degli articoli 52-54 del codice delle imposte è riconosciuta di pubblica utilità a fini fiscali qualunque associazione il cui statuto e la cui gestione effettiva siano finalizzati a promuovere disinteressatamente, esclusivamente e direttamente scopi di interesse generale, filantropici o religiosi.

Sul piano fiscale è operata una distinzione, con riguardo alle attività economiche delle associazioni di pubblica utilità, tra attività strettamente legate all'obiettivo dichiarato per beneficiare di agevolazioni fiscali e attività commerciali non in relazione con tale scopo e quindi soggette a imposizione.

Le attività strettamente legate all'obiettivo dichiarato sono quelle i cui introiti sono integralmente destinati allo scopo che l'associazione ha dichiarato per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Tali attività, considerate non lucrative, sono autorizzate senza limitazioni e godono di agevolazioni fiscali.

Al contrario le attività non in relazione con lo scopo dichiarato sono soggette a imposizione. Si tratta soprattutto di attività commerciali esercitate al fine di raccogliere fondi per il raggiungimento dello scopo per il quale l'associazione ha chiesto una agevolazione fiscale. Tali attività sono soggette a imposta come qualsiasi altra attività commerciale ma il loro esercizio non comporta per l'associazione la perdita della sua caratteristica di associazione non

lucrativa fintanto che esse non prendono il sopravvento sull'attività principale dell'associazione (art. 55, primo comma, del codice delle imposte).

#### 19. Elargizioni di privati

Le elargizioni di una persona fisica o giuridica soggetta a imposizione in Germania, finalizzate a promuovere attività caritative, ecclesiastiche, religiose e di interesse generale a favore di una organizzazione riconosciuta di pubblica utilità dall'amministrazione fiscale, sono deducibili dal reddito del donante entro certi massimali che, in funzione della destinazione della donazione, variano dal 5% al 10% del totale dei redditi del donante.

#### 20. Elargizioni di società

Le imprese possono dedurre le elargizioni entro un massimale pari allo 0,2% della somma della cifra d'affari totale e delle retribuzioni corrisposte.

#### 20(a) Elargizioni a favore di associazioni non residenti

Tali elargizioni non sono deducibili.

### **CONTI E VIGILANZA**

#### 21. Conti

L'associazione deve redigere ogni anno un conto profitti e perdite. Tale obbligo le incombe nei confronti degli associati in virtù degli articoli 27, terzo comma, e 666 del codice civile e nei confronti dell'amministrazione fiscale (ai fini della determinazione del carattere non lucrativo dell'oggetto sociale) ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del codice delle imposte.

Se esercita un'attività economica, l'associazione deve tenere libri contabili come le imprese, in ottemperanza al diritto commerciale. In tutti i casi è opportuno presentare due contabilità distinte, una per le attività soggette a imposta e l'altra per le attività esenti.

#### Vigilanza

Gli amministratori sono responsabili verso l'assemblea generale per la buona

tenuta dei conti. Lo statuto può prevedere un organo di controllo e i suoi poteri. Nel caso sia istituito un "consiglio di vigilanza" (Aufsichtsrat) non si applicano le disposizioni vigenti per le GmbH e le AG: le competenze di siffatto consiglio sono determinate dallo statuto.

La vigilanza in campo fiscale sulle associazioni spetta agli uffici delle imposte. Ciò comprende il riconoscimento e la regolare verifica del carattere non lucrativo. In caso di constatazione di infrazione di natura non fiscale, la decisione in merito allo scioglimento dell'associazione spetta al ministero degli Interni se l'associazione opera in un ambito non circoscritto al territorio di un solo Land, oppure alla superiore autorità governativa del Land in questione se l'associazione opera solo sul territorio di questo.

### **FONDAZIONI (STIFTUNGEN)**

### **QUADRO GIURIDICO**

#### 22. Costituzione

Mediante un atto di fondazione stipulato da qualsiasi persona, fisica o giuridica. Tra vivi (in tal caso è revocabile fino alla data dell'approvazione) o per via testamentaria. L'atto deve indicare lo scopo della fondazione, i mezzi destinati al perseguimento di tale scopo e l'organo o gli organi responsabili. È necessario che i mezzi previsti siano idonei al perseguimento dello scopo che la fondazione si è data. Un'autorizzazione deve essere richiesta presso il Land in cui la fondazione ha sede (in funzione delle leggi dei Länder). In caso di rifiuto, il provvedimento è impugnabile esclusivamente a motivo della mancata applicazione dei propri criteri da parte dell'amministrazione.

#### 23. Definizione

Patrimonio dotato di personalità giuridica propria.

- 24.** Requisiti di nazionalità  
Chiunque può essere fondatore.
- 25.** Acquisto della personalità giuridica  
Mediante approvazione da parte dell'autorità competente.
- 26.** Capacità  
La capacità più ampia per conseguire lo scopo della fondazione. Essa può fare tutto quanto è necessario o semplicemente utile per il conseguimento del suo scopo.
- 27.** Devoluzione dei beni in caso di liquidazione  
Nel caso in cui il conseguimento dello scopo sia divenuto impossibile o la fondazione sia pregiudizievole per il bene pubblico, l'autorità amministrativa può, dopo aver sentito il consiglio di direzione, modificare lo scopo rispettando il più possibile le intenzioni del fondatore. Essa può anche sopprimere e sciogliere la fondazione (articolo 87 del BGB). In tal caso i beni sono devoluti alle persone indicate nello statuto o, in mancanza, allo Stato. La procedura di liquidazione è identica a quella prevista per le associazioni.

### **FISCALITÀ**

- 28.** Cfr. associazioni.

### **CONTI E VIGILANZA**

- 29.** Conti  
Cfr. associazioni.
- 30.** Vigilanza  
L'organo di direzione della fondazione è sottoposto alla vigilanza dell'autorità amministrativa competente. Tale controllo riguarda esclusivamente la conformità con le norme di ordine pubblico. L'autorità agisce nell'interesse esclusivo della fondazione. Le modalità di controllo dei conti sono stabilite nello statuto.

## GRECIA

### ASSOCIAZIONI

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì. L'articolo 12 della Costituzione del 1975 tutela le associazioni e le unioni senza scopo di lucro purché siano rispettate le leggi dello Stato, le quali non possono subordinare l'esercizio di tale diritto a un'autorizzazione preventiva.
2. Definizione  
Articolo 61 del codice civile: un'unione di persone in vista del raggiungimento di uno scopo determinato e un insieme di beni destinati a servire al perseguimento di uno scopo determinato, provvista di personalità giuridica.
3. Numero minimo di fondatori  
Venti.
4. Tipi di associazioni  
Associazioni di diritto comune;  
Associazioni speciali;  
Unioni di persone (senza personalità giuridica; se non stabilito altrimenti, si applicano le disposizioni relative alle società).
5. Nazionalità degli associati  
Il diritto di associazione è esteso agli stranieri in forza dell'articolo 11 della Convenzione europea di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
6. Acquisto della personalità giuridica  
Successivamente alla presentazione di una richiesta al tribunale di prima istanza del luogo in cui ha sede l'amministrazione (cui devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto), l'autorità giudiziaria verifica il rispetto delle condizioni previste dalla legge (controllo di legittimità). L'associazione acquista la personalità giuridica dal momento in cui la decisione del tribunale

è definitiva e l'associazione è iscritta sul registro dello stesso tribunale.

7. Capacità giuridica  
Piena capacità giuridica esclusi gli atti di pertinenza delle persone fisiche.
8. Forma obbligatoria dello statuto?  
Gli statuti devono avere forma scritta e sono soggetti alle norme sulla pubblicità.
9. Obbligo di registrazione?  
Sì. Mediante la registrazione è acquistata la personalità giuridica.
10. Attività economica  
È autorizzato il conseguimento occasionale di utili allo scopo di procurare risorse all'associazione.
11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione  
Articolo 77 del codice civile: i beni della persona giuridica estinta sono devoluti allo Stato, salvo che la legge o l'atto costitutivo o gli statuti non dispongano altrimenti o salvo decisione contraria dell'organo competente. Nell'utilizzare tali beni lo Stato è tenuto a realizzare lo scopo perseguito dalla persona giuridica. I beni dell'associazione oggetto di liquidazione non possono in alcun caso essere ripartiti tra gli associati.

#### FISCALITÀ

#### FISCALITÀ INDIRETTA

12. Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA
13. Altre esenzioni  
Regime speciale (aliquota del 4%) per le associazioni che perseguono uno scopo d'interesse generale.
14. Aliquota zero  
No.

#### IMPOSTE DIRETTE

15. Norma generale  
Imposta sul reddito. La base imponibile per le persone giuridiche che non perseguono uno scopo di lucro è costituita dai redditi netti imponibili

derivanti dalla locazione di immobili o di terreni e da valori mobiliari. L'imposta non colpisce gli altri redditi né le entrate necessarie al perseguimento dello scopo dell'associazione, quali le quote di adesione versate periodicamente dagli associati. Per le associazioni straniere non sono soggette a imposizione soltanto le entrate necessarie al perseguimento dello scopo dell'associazione.

**16.** Associazioni connotate da finalità di interesse generale; agevolazioni fiscali

Tali associazioni beneficiano di un'esenzione dall'imposta sui redditi derivanti dalla locazione di terreni e di immobili e dall'imposta sui redditi derivanti da valori mobiliari.

Inoltre, è prevista l'esenzione dal pagamento delle imposte sulle successioni e sulle donazioni a favore delle persone giuridiche non aventi scopo di lucro, legalmente costituite in Grecia e che perseguono uno scopo di utilità nazionale, religioso, filantropico, pedagogico, artistico o pubblico. L'esenzione è estesa a tutte le persone giuridiche straniere che possiedono le stesse caratteristiche per quanto riguarda i beni che potrebbero essere loro legati in Grecia, fatto salvo il principio della reciprocità.

**17.** Requisiti necessari

La nozione di scopo d'interesse generale è molto ampia: comprende qualsiasi scopo non strettamente d'interesse privato e riguarda gli interessi (filantropici, religiosi, sociali, artistici, educativi) di vasti gruppi di persone.

**18.** Modalità di ottenimento di un'autorizzazione o dell'abilitazione

L'organo competente per la concessione dell'esenzione è l'autorità preposta al controllo delle imposte nella regione in cui ha sede l'associazione.

**19.** Elargizioni di privati

Deducibili dal reddito imponibile; tuttavia, il donante deve avere la nazionalità greca.

Se l'importo supera le 100.000 dracme nel corso dell'anno, esso deve essere depositato presso una cassa depositi e prestiti.

**20.** Elargizioni di società

Deducibili a condizione che tali elargizioni siano state depositate presso una cassa depositi e prestiti.

**20(a)** Elargizioni a favore di associazione straniere

Non deducibili.

**CONTI E VIGILANZA**

**21.** Conti

L'autorità preposta alla vigilanza è il prefetto.

**FONDAZIONI**

**QUADRO GIURIDICO**

**22.** Costituzione

Sistema di concessione: atto di fondazione (atto tra vivi dinanzi a un notaio o disposizione testamentaria - atto unilaterale del fondatore) e decreto presidenziale approvante la volontà del fondatore, emesso dal ministro competente in funzione degli scopi della fondazione.

**23.** Definizione

Complesso di beni destinati alla realizzazione di un'opera d'interesse generale (in linea di principio) e a fini non lucrativi.

**24.** Requisiti di nazionalità

**25.** Acquisto della personalità giuridica

Sistema di concessione. Acquisto alla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto che accorda l'autorizzazione.

**26.** Capacità giuridica

Piena capacità giuridica. L'acquisto della personalità giuridica non comporta automaticamente l'acquisizione del patrimonio ad essa assegnato.

27. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

**FISCALITÀ**

28. Come per le associazioni.

**CONTI E VIGILANZA**

29. Conti

Commissione preposta al controllo contabile.

30. Vigilanza

L'attività della fondazione è sottoposta al controllo dello Stato.

## SPAGNA

### ASSOCIAZIONI

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì:
  - articoli 22 (associazioni) e 34 (fondazioni) della Costituzione;
  - legge 191/1964, del 24 dicembre 1964, disciplinante le associazioni e decreto complementare del 20 maggio 1965;
  - legge 30/1994, del 24 novembre 1994, sulle fondazioni e sulle agevolazioni fiscali alla partecipazione privata ad attività di interesse generale;
  - diverse leggi delle comunità autonome.
2. Definizione  
Raggruppamento o unione di una pluralità di persone fisiche, dotato di capacità giuridica, che dà attuazione pratica alla volontà di tale gruppo di perseguire in maniera duratura uno scopo determinato e lecito, stabilito nello statuto dell'associazione (definizione in senso stretto).
3. Numero minimo di fondatori  
Le legge del 1964 fa riferimento a una riunione nel corso della quale "più persone" si mettono d'accordo senza che venga mai precisato il numero di persone o di membri fondatori richiesto. Ciononostante, la tendenza prevalente è quella di considerare che sia necessario un numero minimo di tre persone.
4. Tipi di associazioni
  - 1 - Associazioni disciplinate dalla legge del 24 dicembre 1964 (non riguarda le fondazioni pubbliche o private, gli enti civili e commerciali e le corporazioni).
  - 2 - Associazioni disciplinate da statuti particolari (associazione di diritto canonico, associazioni create dallo Stato per perseguire determinati fini,

associazioni a carattere sindacale, associazioni di funzionari civili e militari, associazioni amministrative di proprietari, partiti politici, associazioni sportive, di studenti, ecc.).

Peraltro, le associazioni che perseguono uno scopo sociale, educativo, culturale, sportivo o più in generale uno scopo di interesse generale, possono essere riconosciute di pubblica utilità da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, ciò che consente loro di beneficiare di numerosi vantaggi, in particolare fiscali.

5. Nazionalità degli associati  
Agli stranieri residenti legalmente in Spagna è riconosciuto il diritto di associazione; essi possono esercitarlo conformemente alle leggi e ai regolamenti (Legge organica 7/1985 relativa ai diritti e alle libertà degli stranieri in Spagna).
6. Acquisto della personalità giuridica  
Il codice civile, all'articolo 35, attribuisce lo statuto di persona giuridica alle collettività, associazioni e fondazioni di interesse pubblico riconosciute dalla legge e alle associazioni di interesse particolare, siano esse civili, commerciali e industriali, alle quali la legge accorda una personalità propria indipendente da quella dei suoi associati.  
Conformemente a una giurisprudenza costante del Tribunale supremo, la personalità giuridica discende dal contratto di associazione. La costituzione stabilisce infatti all'articolo 22, paragrafo 3, che l'iscrizione delle associazioni nel relativo registro è effettuata "esclusivamente a fini di pubblicità".
7. Capacità giuridica  
L'articolo 38 del codice civile riconosce la capacità giuridica alle persone giuridiche, tra cui le associazioni riconosciute dalla legge. Queste possono pertanto acquisire o possedere beni, contrarre obbligazioni o promuovere azioni civili o penali.



Tuttavia, le associazioni non riconosciute di pubblica utilità possono acquistare soltanto gli immobili strettamente necessari al conseguimento del loro scopo e devono ottenere un'autorizzazione per talune donazioni private.

8. Contenuto minimo dello statuto  
L'articolo 3.2. della legge del 1964 stabilisce le indicazioni che devono figurare obbligatoriamente nello statuto.

9. Obbligo di registrazione?  
L'iscrizione in un registro è obbligatoria. Le modalità di tale registrazione variano in funzione delle disposizioni in vigore nella regione autonoma in cui l'associazione ha sede. Per le associazioni disciplinate della legge del 1964 esiste un registro in ciascuna provincia e un registro nazionale.

Esistono inoltre registri speciali per talune associazioni disciplinate da regimi particolari.

10. Attività economica  
Autorizzata.

11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione  
Le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell'associazione devono figurare obbligatoriamente nello statuto.

## **FISCALITÀ**

### **FISCALITÀ INDIRECTA**

12. Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA  
La legge 37/1992 del 28 dicembre 1992 relativa all'IVA non esenta direttamente le associazioni nel senso che le diverse aliquote applicabili non sono in correlazione con la forma giuridica del soggetto passivo bensì con la natura della sua attività. Essa prevede tuttavia numerose operazioni comuni alle associazioni, che sono esenti o danno diritto a una detrazione.

13. Altre esenzioni

Cfr. paragrafo 12.

14. Aliquota zero  
No.

## **IMPOSTE DIRETTE**

15. Norma generale  
Le associazioni dichiarate di pubblica utilità che adempiono alle condizioni previste all'articolo 42 della legge sulle fondazioni e sulle agevolazioni fiscali alla partecipazione privata ad attività di interesse generale beneficiano di numerose agevolazioni fiscali.

1 - Sono esenti dall'imposta sulle società per quanto concerne l'esercizio delle attività che costituiscono il loro oggetto sociale o la loro finalità specifica, compresi gli incrementi patrimoniali derivanti dall'acquisto o dalla trasmissione di titoli lucrativi. Sono esenti anche per quanto riguarda i proventi di un'attività economica se questa coincide con l'oggetto o con la finalità specifica dell'organizzazione.

I redditi derivanti dall'esercizio di attività economiche o i redditi di capitale non sono esenti ma beneficiano di talune agevolazioni in particolare nella determinazione della base imponibile, tassata a un'aliquota fissa del 10%.

2 - Sono esenti dalla maggior parte delle imposte locali.

16. Associazioni riconosciute o beneficianti di agevolazioni fiscali

Le associazioni dichiarate di pubblica utilità che adempiono le condizioni previste all'articolo 42 della legge sulle fondazioni e sulle agevolazioni fiscali alla partecipazione privata ad attività di interesse generale, in particolare:

- che perseguono scopi d'interesse generale (assistenza sociale, civica, educativa, culturale, sportiva, sanitaria, di cooperazione allo sviluppo, di tutela dell'ambiente, di promozione dell'economia sociale, del volontariato sociale o della ricerca, ecc.);

- che attribuiscono a questi scopi almeno il 70% dei redditi netti;
- che trasmettono annualmente e correttamente i conti dell'associazione all'organo competente;
- che devolvono il loro patrimonio, in caso di estinzione, al perseguimento di scopi di interesse generale;
- i cui rappresentanti statutari agiscono a titolo gratuito.

**17. Requisiti per il riconoscimento della pubblica utilità**

Figurano all'articolo 4 della legge del 1964 sulle associazioni, modificata dalla legge sulle fondazioni e sulle agevolazioni fiscali alla partecipazione privata ad attività d'interesse generale. Si tratta in particolare di:

- finalità statutarie d'interesse generale;
- attività aperta e non ristretta agli associati;
- assenza di scopo lucrativo, di distribuzione dei profitti eventualmente conseguiti e di remunerazione del consiglio di direzione nell'esercizio delle sue funzioni;
- possesso dei mezzi personali e materiali necessari alla realizzazione delle finalità statutarie;
- funzionamento ininterrotto nei due anni antecedenti alla richiesta.

**18. Tipi di associazioni riconosciute**

Cfr. paragrafi 16 e 17.

**19. Elargizioni di privati**

Le persone fisiche donanti, a determinate condizioni ed entro certi limiti, possono detrarre dalla quota dell'imposta sul reddito le donazioni fatte a favore dei soggetti che beneficiano di agevolazioni fiscali. Normalmente, tale detrazione è pari al 20% del valore dei beni oggetto della donazione. Il totale delle detrazioni non può tuttavia superare il 30% del reddito imponibile.

**20. Elargizioni di società**

Le entità giuridiche possono, a determinate condizioni, detrarre le

elargizioni effettuate a favore dei soggetti che beneficiano di agevolazioni fiscali. Nella maggior parte dei casi tale detrazione non può essere superiore al 10% della base imponibile dell'imposta.

Peraltro, anche la collaborazione delle imprese ad attività d'interesse generale e, in particolare, l'acquisto di opere d'arte da offrire in donazione e le spese per la promozione e lo sviluppo di talune arti beneficiano di agevolazioni fiscali.

**20(a) Elargizioni a favore di associazioni straniere**

Esiste un vuoto legislativo per quanto concerne le associazioni (per le fondazioni si veda il paragrafo 24).

**CONTI E VIGILANZA**

**21. Conti**

Il decreto del 20 maggio 1965 prevede, all'articolo 11, l'obbligo per le associazioni di tenere libri contabili in cui devono essere iscritte tutte le entrate e le uscite. Tali conti devono essere presentati a tutti gli associati, per essere successivamente sottoposti annualmente all'assemblea generale, riunita in sessione ordinaria, unitamente al progetto di bilancio per l'anno successivo.

Infine essi devono essere inviati alla prefettura della provincia (per le associazioni aventi sede in una comunità autonoma che non ha legiferato in materia) e al ministero della Giustizia (per le associazioni dichiarate di pubblica utilità).

**Vigilanza**

La legge del 1964 prevedeva un controllo da parte dell'autorità pubblica sulle associazioni che è stato implicitamente abrogato dalla Costituzione del 1978.

Le associazioni dichiarate di pubblica utilità devono trasmettere annualmente una memoria descrittiva delle attività realizzate durante l'esercizio precedente al ministero della Giustizia.

## FONDAZIONI

### QUADRO GIURIDICO

#### 22. Costituzione

Una fondazione può essere costituita "tra vivi" o "mortis causa": nella prima ipotesi, è obbligatorio un atto scritto rogato da un notaio, nella seconda, la costituzione deve essere prevista nel testamento.

L'iscrizione in un registro delle fondazioni, tenuto a cura del ministero della Giustizia, è obbligatoria e ha effetto costitutivo.

#### 23. Definizione

L'articolo 1 della legge sulle fondazioni del 1994 definisce come fondazioni le organizzazioni costituite senza scopo di lucro il cui patrimonio, per volontà dei fondatori, è destinato in maniera duratura a perseguire uno scopo di pubblico interesse.

#### 24. Requisiti di nazionalità

Gli stranieri possono costituire in Spagna una fondazione.

Oltre alle fondazioni spagnole, le fondazioni straniere possono esercitare in Spagna attività nel quadro del perseguimento del loro scopo e beneficiare delle agevolazioni concesse alle fondazioni spagnole, a condizione di avere una delega sul territorio spagnolo e di essere iscritte nel registro delle fondazioni.

L'iscrizione può essere rifiutata qualora il loro scopo non sia di interesse generale o esse non siano legalmente costituite in ottemperanza alla loro legge nazionale (articolo 5 della legge).

#### 25. Acquisto della personalità giuridica

Le fondazioni acquistano personalità giuridica mediante l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro. L'iscrizione potrà essere rifiutata se l'atto non è conforme alle disposizioni della legge.

#### 26. Capacità giuridica

Il patrimonio della fondazione può essere costituito di beni e diritti suscettibili di valorizzazione economica di qualunque tipo, di cui la fondazione sia titolare e il cui inventario dovrà figurare nel registro.

L'amministrazione e la disposizione del patrimonio spettano al patronato che gestisce la fondazione, in conformità alle disposizioni dello statuto. L'articolo 19 della legge stabilisce tuttavia delle limitazioni alla disposizione dei beni della fondazione e subordina numerose operazioni a un'autorizzazione preventiva del loro "protettorato".

Alle fondazioni non è consentito di possedere partecipazioni in società commerciali nelle quali possano dover rispondere personalmente dei debiti societari. Esse possono tuttavia detenere partecipazioni in società di capitali.

#### 27. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

I beni e i diritti residuati dalla liquidazione saranno destinati a fondazioni e enti non lucrativi privati che perseguono scopi d'interesse generale precisati nell'atto costitutivo o nello statuto della fondazione. In mancanza, sarà il patronato o il protettorato a decidere a quali enti debbano essere attribuiti.

In deroga alle disposizioni che precedono, l'atto costitutivo o lo statuto potranno tuttavia prevedere la devoluzione di tali beni ad altri enti pubblici che perseguono scopi d'interesse generale (articolo 31 della legge).

## FISCALITÀ

#### 28.

Le fondazioni legalmente iscritte nel registro, che adempiono le condizioni stabilite all'articolo 42 della legge sulle fondazioni e sulle agevolazioni fiscali alla partecipazione privata ad attività d'interesse generale, beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali previste per le associazioni (cfr. paragrafi 15-20).

A questo fine, esse devono essere accreditate presso il ministero delle Finanze e chiedere espressamente di beneficiare delle esenzioni.

## **CONTI E VIGILANZA**

### **29. Conti**

Il patronato della fondazione deve redigere annualmente un inventario, il bilancio e il conto profitti e perdite, nonché una memoria descrittiva delle attività della fondazione e della gestione economica. Inoltre deve procedere alla liquidazione del conto delle entrate e delle uscite dell'anno precedente. Tutto questo va inviato al protettorato.

In taluni casi è obbligatoria una revisione dei conti esterna.

Infine, il patronato deve redigere e trasmettere al protettorato, nei tre mesi precedenti la fine di ogni esercizio, il bilancio di previsione per l'anno successivo (articolo 23 della legge).

### **30. Vigilanza**

L'esistenza di un protettorato è intesa a facilitare l'esercizio del diritto di fondazione e a garantire la legalità della sua costituzione e del suo funzionamento. Il protettorato è esercitato dall'amministrazione statale per le fondazioni di competenza dello Stato.

Tale protettorato è responsabile della verifica dei conti, può chiedere alle autorità giudiziarie l'intervento temporaneo della fondazione e assumere le funzioni del patronato durante il periodo stabilito dal giudice.

## FRANCIA

### ASSOCIAZIONI

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì, dal preambolo della Costituzione del 1958 che riprende i principi definiti nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e dal Consiglio costituzionale (decisione del 16 luglio 1971, GU del 18 luglio 1971).
2. Definizione  
"L'associazione è la convenzione mediante la quale due o più persone mettono in comune, in modo permanente, le loro conoscenze o le loro attività, a uno scopo diverso da quello di ripartirsi degli utili" (articolo 1 della legge del 1901).
3. Numero minimo di fondatori  
Due.
4. Tipi di associazioni  
Associazione non dichiarata o associazione di fatto;  
Associazione dichiarata;  
Associazione riconosciuta di pubblica utilità (nessuna definizione giuridica, tale riconoscimento costituisce un atto discrezionale dello Stato).
5. Nazionalità degli associati  
Nessuna condizione particolare.
6. Acquisto della personalità giuridica  
Associazione non dichiarata: non ha personalità giuridica.  
Associazione dichiarata: mediante una dichiarazione trasmessa alla prefettura, in cui è indicata la denominazione dell'associazione, il suo scopo, le sedi in cui è stabilita e il nome, la professione, il domicilio e la nazionalità dei dirigenti, a cui sono da allegare due copie dello statuto e mediante la pubblicazione di tale dichiarazione nella Gazzetta ufficiale.

#### 7. Capacità giuridica

Un'associazione dichiarata non può acquistare, possedere e amministrare che "il locale destinato all'amministrazione dell'associazione e alla riunione dei suoi associati e gli immobili strettamente necessari al conseguimento dello scopo che essa si è prefisso" (articolo 6 della legge del 1901); essa può accettare donazioni e conseguire legati soltanto se persegue scopi esclusivamente di assistenza, di beneficenza, di ricerca scientifica o medica, se costituisce un'associazione culturale, un'associazione familiare o un'associazione affiliata ad una federazione riconosciuta di pubblica utilità.

L'associazione riconosciuta di pubblica utilità ha una capacità leggermente più estesa in quanto non si applica nel suo caso il termine "strettamente"; inoltre, essa può acquistare boschi e terreni da rimboschire, può accettare donazioni e conseguire legati. Se, mediante donazione o lascito testamentario, essa diventa proprietaria di un immobile non necessario al suo funzionamento, deve procedere alla vendita dell'immobile conservandone il ricavato. La liberalità è subordinata a un'autorizzazione amministrativa specifica e preventiva.

#### 8. Forma obbligatoria dello statuto?

Nessuna forma obbligatoria dello statuto vincolante per le parti.

#### 9. Obbligo di registrazione?

Nessuna registrazione (cfr. procedura di dichiarazione al paragrafo 6).

#### 10. Attività economica

Nessun divieto, né nella legge del 1901, né nella giurisprudenza; possibilità di conseguire utili.

#### 11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

I beni residuati non possono essere devoluti agli associati. Secondo quanto stabilito dallo statuto e/o dall'assemblea generale, essi sono attribuiti in generale a

un ente connotato da finalità non lucrative che persegue un fine analogo.

## **FISCALITÀ**

### **FISCALITÀ INDIRETTA**

- 12.** Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA  
Tutte le esenzioni previste all'articolo 13 sembrano figurare nel Codice generale delle imposte.
- 13.** Altre esenzioni  
Talune esenzioni alle imposte di registro.
- 14.** Aliquota zero  
No.

### **IMPOSTE DIRETTE**

- 15.** Norma generale  
Se sono esenti da IVA e non hanno scopo di lucro, le associazioni non sono soggette alle imposte gravanti sulle società (imposta sulle società, imposta sull'apprendistato, tassa locale sulle attività di lavoro indipendente).  
Se non soggette all'imposta sulle società all'aliquota normale, sono soggette all'imposta sul patrimonio.  
Tutte le associazioni sono soggette alle tasse locali: la tassa sul valore locativo, esclusi i locali non ammobiliati e quelli aperti al pubblico, e l'imposta fondiaria gravante su tutti i proprietari di immobili escluse le case popolari.  
Se esenti da IVA, le associazioni sono soggette all'imposta sulle retribuzioni. Se hanno alle dipendenze più di 10 addetti, sono soggette al contributo dei datori di lavoro al finanziamento della formazione professionale continuativa e al contributo dei datori di lavoro al piano di sviluppo edilizio.  
Le associazioni sono soggette all'imposta sui redditi da patrimonio.
- 16.** Associazioni autorizzate, riconosciute o abilitate  
L'esercizio di talune attività specifiche da parte di un'associazione richiede il

preventivo rilascio di un'autorizzazione amministrativa (attività turistiche e del tempo libero, talune azioni "autorizzate" nel settore sanitario e sociale o medico-sociale, attività riconosciute come comprese nell'ambito dell'espletamento di un servizio pubblico, ossia attività delle associazioni di caccia o pesca, organizzazione di gare sportive ufficiali, ecc.).

Associazioni riconosciute di pubblica utilità

Riconoscimento chiesto al ministero dell'Interno e accordato, a determinate condizioni, con decreto del Consiglio di Stato. Tale riconoscimento impone taluni obblighi ma permette di possedere una più ampia capacità di ricevere elargizioni e di acquistare e possedere immobili.

- 17.** Requisiti per il riconoscimento della pubblica utilità  
Essere un'associazione dichiarata, aver regolarmente operato in qualità di associazione dichiarata per un periodo di tre anni, perseguire uno scopo di pubblica utilità, esercitare un'influenza che non si esaurisce in ambito locale, contare un minimo di 200 associati, adottare lo statuto standard elaborato dal Consiglio di Stato.
- 18.** Modalità di ottenimento di un'autorizzazione o dell'abilitazione  
L'autorizzazione è accordata dallo Stato che affida alle associazioni funzioni di servizio pubblico. A fronte di vincoli amministrativi e di un controllo rigorosi, tali associazioni beneficiano di vari aiuti (ad esempio, l'ordinanza dell'8 agosto 1945 delega alle federazioni sportive il monopolio dell'organizzazione delle gare).
- 19.** Elargizioni di privati  
Le elargizioni di privati sono deducibili per un'aliquota pari all'1,25% del reddito imponibile se a beneficio di associazioni dichiarate e per un'aliquota pari al 5% se a beneficio di fondazioni e di associazioni riconosciute di pubblica

utilità. Tali elargizioni danno diritto a una riduzione d'imposta pari al 40% del valore della donazione (50% se dirette alla distribuzione di pasti gratuiti o all'alloggio di persone in difficoltà). Sono deducibili esclusivamente le liberalità a favore di un'associazione francese o straniera operante in Francia.

## 20. Elargizioni di società

Le elargizioni delle imprese sono deducibili per il 37% o il 42% dell'utile imponibile, entro un massimale del 2 per mille della cifra d'affari se a beneficio di associazioni dichiarate e del 3 per mille se a beneficio di associazioni riconosciute di pubblica utilità e di fondazioni.

Sono deducibili esclusivamente le liberalità a favore di un'associazione francese o straniera operante in Francia.

### **CONTI E VIGILANZA**

## 21.

Soltanto le associazioni riconosciute di pubblica utilità, le associazioni sovvenzionate da enti pubblici e le associazioni esercitanti un'attività economica oltre talune soglie (budget, bilancio, numero di dipendenti) sono obbligate per legge a redigere conti in una forma standardizzata.

### **FONDAZIONI**

### **QUADRO GIURIDICO**

## 22. Costituzione

Fondazioni di pubblica utilità - Il progetto deve essere presentato al ministero dell'Interno e poi al Consiglio di Stato, il quale, concedendo il riconoscimento di pubblica utilità, autorizza la fondazione a ricevere la dotazione. Lo statuto deve essere redatto in conformità a statuti standard proposti dal Consiglio di Stato, i quali prevedono le modalità di designazione dei membri del consiglio di amministrazione. Normalmente è

applicata la norma dei tre terzi: il consiglio è costituito per un terzo da membri nominati dai fondatori, per un terzo da membri di diritto rappresentanti le autorità pubbliche e per l'ultimo terzo da membri nominati dal consiglio di amministrazione.

Fondazioni protette - Create in seno a una fondazione di pubblica utilità senza che venga data origine a una nuova entità giuridica (caso raro).

Fondazioni d'impresa (legge del 4 luglio 1990) - Non sono riconosciute di pubblica utilità: sono create per un periodo determinato (di norma 5 anni, rinnovabili) e il loro programma di azione è approvato dall'autorità amministrativa.

## 23. Definizione

"(...) attribuzione irrevocabile di beni, diritti o risorse alla realizzazione di un'opera d'interesse generale e a scopo non lucrativo (...)".

## 24. Requisiti di nazionalità

Per definizione, 1/3 dei membri del consiglio di amministrazione è composto di membri di diritto rappresentanti le autorità pubbliche e di persone designate per la loro esperienza. Per esercitare un'attività permanente in Francia o possedere le medesime capacità di una fondazione francese, una fondazione straniera deve essere riconosciuta di pubblica utilità.

## 25. Acquisto della personalità giuridica

Mediante emanazione da parte del Consiglio di Stato, e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, del decreto di riconoscimento del carattere di pubblica utilità.

## 26. Capacità giuridica

Accettazione di donazioni alle medesime condizioni previste per un'associazione riconosciuta di pubblica utilità ma maggiore capacità di possedere un patrimonio, compresi immobili dati in locazione.

**27.** Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

Come per le associazioni riconosciute di pubblica utilità (cfr. paragrafo 11) salvo che è obbligatorio l'accordo dell'amministrazione.

**FISCALITÀ**

**28.** Come per le associazioni.

**CONTI E VIGILANZA**

I controlli e gli obblighi in materia di redazione dei conti sono gli stessi previsti per le associazioni riconosciute di pubblica utilità.



## IRLANDA

### ASSOCIAZIONI

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?

Il diritto generale di associazione è garantito dall'articolo 40.6 della Costituzione irlandese. Il diritto più specifico di costituire associazioni per organizzazioni non governative è previsto nei "Companies Acts" e nella legislazione relativa alle "Industrial and Provident Society".

2. Definizione

Nel diritto irlandese non esiste una definizione specifica di "associazione" o di termini simili. La forma specifica assunta da un'associazione è determinata dal tipo di struttura giuridica per cui essa opta. Maggiori ragguagli sono forniti qui di seguito.

3. Tipi di associazioni

La struttura delle organizzazioni non governative può essere essenzialmente di tre tipi.

(a) Enti non registrati - Tali enti possono avere uno statuto scritto. In esso sono precisati gli scopi dell'organizzazione ed eventualmente le disposizioni riguardanti gli associati e il comitato di amministrazione. In termini giuridici, lo statuto è un contratto o un accordo tra i membri del gruppo che li vincola al rispetto delle disposizioni in esso fissate, ossia perseguire lo scopo specificato nello statuto, esercitare le loro attività in conformità allo statuto, ecc. Lo statuto, tuttavia, se è giuridicamente vincolante per i membri del gruppo non ha alcun effetto per i non membri. Il gruppo pertanto non possiede una personalità giuridica propria.

(b) Società a responsabilità limitata da garanzia - Si tratta di una variante rispetto alla forma standard della personalità giuridica per le imprese

commerciali in Irlanda. Nelle società di questo tipo non vi sono azioni e i soci si impegnano semplicemente a versare un certo importo (solitamente simbolico) a fronte dei debiti della società in caso di sua liquidazione.

(c) Industrial and Provident Society (IPS) - Questo tipo di struttura è frequentemente utilizzato dalle cooperative. Nella pratica, le norme che riguardano le IPS sono per la maggior parte molto simili a quelle previste per le società a responsabilità limitata da garanzia. Esiste tuttavia un'importante differenza: mentre un gruppo può divenire una società a responsabilità limitata per qualsiasi scopo lecito, una società per poter essere registrata come IPS deve essere costituita allo scopo di esercitare attività industriali, economiche o commerciali.

Esistono vari altri tipi di strutture eventualmente applicabili alle associazioni non governative: "Trust", "Friendly Society", ecc. I tre sopra indicati sono tuttavia i principali tipi di struttura utilizzati in Irlanda.

4. Numero minimo di fondatori

Sia le società a responsabilità limitata da garanzia sia le IPS devono avere un numero minimo di sette membri. Per gli enti non registrati in società non è previsto un numero minimo di associati.

5. Nazionalità degli associati

Per nessuno dei tre tipi principali di struttura giuridica sono richiesti requisiti specifici di nazionalità.

6. Acquisto della personalità giuridica

Gli enti non registrati non sono dotati di personalità giuridica mentre sia le società a responsabilità limitata da garanzia sia le IPS possiedono la qualità di persona giuridica autonoma. Questa è acquistata mediante la presentazione del proprio statuto, nella forma prevista, all'autorità governativa a ciò preposta. Il pubblico può prendere visione dello statuto.

7. Capacità giuridica

La capacità giuridica dell'ente è stabilita nel suo statuto. Questo, nel caso delle società a responsabilità limitata da garanzia è denominato "Memorandum and Articles" e nel caso delle IPS è denominato "Rules". Per quanto concerne le organizzazioni non governative, non esistono limitazioni specifiche alla capacità giuridica, diverse da quelle generalmente previste dalla legge per le strutture giuridiche in generale.

**8.** Forma obbligatoria dello statuto?

Nel caso delle società a responsabilità limitata da garanzia, lo statuto deve essere redatto in una forma accettabile dal "Companies Office" che costituisce l'organo preposto alla registrazione. Statuti standard specifici per tali società sono pubblicati nei "Companies Acts" e sono generalmente questi, o versioni modificate di questi statuti, ad essere utilizzati da tali società. Nel caso delle IPS, lo statuto deve essere accettabile dall'organo preposto alla registrazione, il "Registrar of Friendly Societies". Non esiste una forma ufficiale di statuto ma il conservatore di tale registro ha approvato degli statuti redatti da diverse organizzazioni non governative e in genere si utilizzano tali statuti o loro versioni modificate.

**9.** Obbligo di registrazione?

Come specificato in precedenza, entrambi gli enti devono essere registrati presso le autorità a ciò preposte. Prescindendo da questo non sono previsti requisiti specifici di registrazione.

**10.** Attività economica

Nessuna limitazione specifica è prevista alla capacità di tali enti di esercitare attività commerciali. Tuttavia, se un ente desidera essere esentato dall'autorità fiscale (Revenue Commissioners) dal pagamento di talune imposte a motivo dell'esercizio di attività caritative, deve essere "vincolato a uno scopo esclusivamente caritativo", ossia lo

statuto dell'associazione deve contenere una clausola vincolante che garantisce che ogni suo provento deve essere utilizzato esclusivamente a fini caritativi. È peraltro improbabile che uno statuto contenente elementi di natura commerciale possa essere considerato caritativo dall'autorità fiscale.

**11.** Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

I "Companies Acts" e la legislazione riguardante le IPS non contengono restrizioni generali circa la devoluzione dei beni in caso di liquidazione. Tuttavia, se una società intende essere riconosciuta come ente caritativo dall'autorità fiscale (Revenue Commissioners), quest'ultima richiederà normalmente che in caso di liquidazione tutti i beni della società siano attribuiti a un altro ente di natura caritativa.

**FISCALITÀ**

**FISCALITÀ INDIRETTA**

**12.** Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA

L'articolo 13 è stato applicato in Irlanda.

**13.** Altre esenzioni

Esenzioni specifiche per le organizzazioni non governative (comprese quelle previste dalla sesta direttiva IVA) comprendono:

(a) istruzione scolastica o universitaria e formazione professionale o riqualificazione;

(b) cure mediche e ospedaliere prestate da ospedali, case di cura, cliniche o simili;

(c) servizi di tutela dell'infanzia e dei giovani;

(d) cessioni di beni e prestazioni di servizi strettamente connessi al benessere e alla sicurezza sociale, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro;

(e) prestazioni di servizi e cessioni di beni a favore dei propri membri da parte

di organizzazioni senza scopo di lucro i cui scopi sono principalmente di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica.

**14. Aliquota zero**

L'aliquota zero si applica a prodotti tra i quali figurano strumenti e apparecchi medici: sedie a rotelle e simili, apparecchi ortopedici, bastoni e grucce, ecc.

**IMPOSTE DIRETTE**

**15. Norma generale**

I "Companies Acts" e la legislazione riguardante le IPS non prevedono esenzioni generali di imposta per le organizzazioni non governative.

**16. Associazioni riconosciute**

Le società a responsabilità limitata da garanzia, o eccezionalmente, le IPS possono ottenere dall'autorità fiscale (Revenue Commissioners) l'esenzione dal pagamento di diverse imposte a motivo del loro carattere caritativo. Per poter essere ammesse a tale beneficio, le società devono avere finalità e poteri tali per cui ogni scopo cui è destinato il loro reddito o il loro patrimonio è caritativo; inoltre, come specificato in precedenza, il loro oggetto principale e la destinazione dei loro redditi o del loro patrimonio devono essere vincolati. Ciò significa che tali società sono obbligate per legge a promuovere soltanto gli scopi che si sono prefissi e a destinare i loro redditi e il loro patrimonio esclusivamente al perseguimento di tali fini.

**17. Requisiti necessari**

Affinché una società possa essere riconosciuta come ente caritativo è necessario che il suo scopo rientri tra quelli sottoindicati:

- (a) promozione dell'istruzione;
- (b) promozione della religione;
- (c) assistenza ai poveri;
- (d) altre opere di natura caritativa di pubblica utilità.

Oltre a perseguire uno dei sopracitati scopi, la società deve tenere conti annuali soggetti a revisione e metterli a disposizione, a richiesta, dell'autorità fiscale; deve astenersi dal corrispondere onorari e/o retribuzioni (escluse le piccole spese) ai funzionari e agli amministratori per i servizi prestati. Inoltre, deve soddisfare i requisiti già visti in precedenza in merito alla liquidazione dell'associazione.

Le imposte da cui un'associazione può essere esentata comprendono: imposta sul reddito, imposta sulle società (nel caso di società), imposta sugli incrementi patrimoniali, ritenuta sugli interessi di deposito, imposta sugli acquisti di capitale e imposta di bollo sui trasferimenti o sugli affitti di terreni.

Non sono previste esenzioni in relazione all'imposta sul valore aggiunto e i lavoratori dipendenti di un ente caritativo sono soggetti all'imposta sul reddito mediante ritenuta alla fonte e ad assicurazione sociale correlata alla retribuzione.

**18. Elargizioni di privati e di società**

In taluni casi, le elargizioni da parte di privati e società possono essere soggette a sgravi fiscali. Una delle principali agevolazioni per il settore non commerciale riguarda le donazioni di importo compreso tra le 100 e le 10.000 sterline a favore di taluni istituti d'istruzione, le quali possono dar luogo a detrazioni.

**CONTI E VIGILANZA**

**19.**

Non esiste una vigilanza specifica per gli enti non registrati. Le società sono soggette all'obbligo di rispondere e di presentare i conti al "Companies Office". Devono essere presentati i conti e le relazioni annuali e si devono tenere registrazioni in merito a variazioni relative ai membri, all'amministrazione, ecc. Obblighi simili sono imposti alle IPS (è competente il "Registrar of Friendly

Societies"). In casi estremi possono essere nominati degli ispettori per verificare la gestione di tali enti. Gli enti che omettono ripetutamente di trasmettere informazioni sono depennati. In generale, tuttavia, i requisiti contabili e di vigilanza non sono molto rigorosi. Nel caso degli enti di beneficenza, all'autorità fiscale (Revenue Commissioners) spetta una funzione di vigilanza che nella pratica non risulta molto onerosa per gli enti.

## FONDAZIONI

Non esiste una legislazione specifica circa le "fondazioni" in Irlanda. Un ente cui l'autorità fiscale (Revenue Commissioners) abbia riconosciuto carattere caritativo può far richiesta ai "Commissioners of Charitable Donations and Bequests" di essere incluso tra gli enti disciplinati dai "Charities Acts" del 1973. In Irlanda, tuttavia, questi enti sono appena 25 circa.

## ITALIA

## ASSOCIAZIONI

### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì, dagli articoli 2 e 18 della Costituzione, dagli articoli 14-42 del codice civile, dalla legge 27/2/1985 e dalla legge 11/8/1991, n. 266, sulle organizzazioni di volontariato.
2. Definizione  
Le legge non fornisce una definizione. Secondo la dottrina è ogni gruppo di persone organizzato per il raggiungimento di uno scopo comune non lucrativo.
3. Numero minimo di fondatori  
No.
4. Tipi di associazioni  
Associazioni riconosciute;  
Associazioni non riconosciute;

Comitati.

5. Nazionalità degli associati  
Nessuna limitazione.
6. Acquisto della personalità giuridica  
Soltanto per le associazioni riconosciute, mediante decreto di riconoscimento dell'autorità governativa. Condizione indispensabile per il riconoscimento è l'esistenza di un patrimonio idoneo al perseguimento degli scopi statutari. La facoltà di riconoscere le persone giuridiche può essere attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni o ai prefetti in funzione dell'estensione territoriale della loro attività.  
Le associazioni non riconosciute hanno una certa soggettività (cfr. paragrafo 7).
7. Capacità giuridica  
La persona giuridica privata non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. In mancanza di tale autorizzazione l'acquisto non ha effetto.  
La soggettività delle associazioni non riconosciute consiste in un'autonomia patrimoniale imperfetta nel senso che per le obbligazioni dell'associazione rispondono anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. La legge 27/2/1985, n. 52, permette ora alle associazioni non riconosciute di acquistare beni immobili. Le associazioni non riconosciute e i comitati possono stare in giudizio.  
Le organizzazioni di volontariato registrate, anche aventi la forma di associazioni non riconosciute, possono acquistare i beni necessari all'esercizio della loro attività e ricevere donazioni e lasciti ereditari.
8. Forma obbligatoria dello statuto?  
L'atto costitutivo deve avere forma pubblica perché l'associazione possa essere riconosciuta. Contenuto minimo stabilito.
9. Obbligo di registrazione?

No, ma se l'associazione non è registrata gli amministratori rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (articolo 33 del codice civile).

**10. Attività economica**

Le associazioni possono esercitare attività economiche. L'eventuale attività economica di un'associazione non è finalizzata al conseguimento di un profitto bensì esclusivamente al perseguimento dei suoi scopi. Se, per contro, l'attività economica è indipendente rispetto allo scopo dell'associazione, quest'ultima potrebbe essere considerata una società di fatto con le rilevanti conseguenze fiscali e sociali che ne derivano. L'articolo 24 del codice civile prevede che gli associati non hanno diritto alla distribuzione degli utili.

**11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione**

I beni restanti sono devoluti secondo quanto previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le deliberazioni dell'assemblea generale che ha stabilito lo scioglimento. In mancanza anche di queste, provvede l'autorità governativa.

**FISCALITÀ**

**FISCALITÀ INDIRETTA**

**12. Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA**

Sì.

**13. Altre esenzioni**

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato non sono soggette a IVA. Esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni di volontariato.

Esenzione dall'imposta sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) per le associazioni che ricevono donazioni. Lo stesso vale per le attribuzioni di eredità o di legati.

**14. Aliquota zero**

No.

**IMPOSTE DIRETTE**

**15. Norma generale**

Le associazioni riconosciute e non riconosciute sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) applicata sul reddito complessivo formato dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di capitale e i redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali. Gli importi versati dagli associati a titolo di contributi o di quote associative non concorrono al calcolo della base imponibile.

**16. Agevolazioni fiscali**

L'IRPEG è ridotta della metà nei confronti delle associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali.

I proventi da attività commerciali e produttive marginali percepiti dalle organizzazioni di volontariato non costituiscono redditi imponibili se vengono utilizzati per i fini istituzionali dell'organizzazione.

**17. Requisiti necessari**

Avere la personalità giuridica nel primo caso ed essere un'organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/91 nel secondo.

**18. Modalità di ottenimento delle agevolazioni fiscali**

Per quanto concerne le organizzazioni di volontariato, l'esenzione è concessa secondo i criteri stabiliti in un decreto interministeriale (ministero degli Affari

sociali e ministero delle Finanze) in corso di elaborazione.

**19. Elargizioni di privati**

Le liberalità in denaro a scopi di utilità sociale, umanitari, culturali, religiosi o politici possono essere detratte entro un limite del 2%.

Tale limite può essere superato se l'erogazione è a favore di organizzazioni impegnate a promuovere lo studio, la ricerca, la diffusione dell'informazione, l'acquisto, la manutenzione o il restauro del patrimonio culturale o di istituzioni incaricate di organizzare mostre o esposizioni di interesse culturale o scientifico particolare, previa autorizzazione del ministro della Cultura.

Le elargizioni a favore dell'Istituto centrale di sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana e quelle a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo sono deducibili entro un limite di 2 milioni di lire.

Le elargizioni a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro non sono più deducibili. L'unica detrazione attualmente possibile si ha quando le due parti sono un soggetto a reddito di impresa e un'organizzazione di volontariato avente personalità giuridica. L'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato non è quindi più sufficiente.

**20. Elargizioni di società**

Come nel caso dei privati, le donazioni a scopi di utilità sociale, umanitari, culturali, religiosi o politici possono essere detratte entro un limite del 2%.

**20(a) Elargizioni a favore di associazioni straniere**

Per le associazioni che hanno sede in Italia il regime è lo stesso a condizione che esse siano iscritte in un registro regionale italiano.

**CONTI E VIGILANZA**

**21. L'autorità amministrativa ha poteri di vigilanza e di controllo.**

**FONDAZIONI**

**QUADRO GIURIDICO**

**22. Costituzione**

Atto costitutivo (negozio unilaterale contenuto in un atto pubblico tra vivi o in un testamento).

**23. Definizione**

Persona giuridica privata che dispone di un patrimonio per il conseguimento di uno scopo.

**24. Requisiti di nazionalità**

No.

**25. Acquisto della personalità giuridica**

Mediante riconoscimento da parte dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**26. Capacità giuridica**

Come per le associazioni riconosciute.

**27. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione**

In mancanza di disposizioni nello statuto è l'autorità pubblica a devolvere i beni ad altri organismi aventi fini analoghi.

**FISCALITÀ**

**28.**

Nei confronti delle fondazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali ai sensi dell'articolo 6 del DPR 601/73 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta della metà. Per quanto concerne l'IVA, le importazioni di beni offerti alle fondazioni aventi finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca non sono soggette a IVA.

In generale, le fondazioni che non esercitano attività commerciali o agricole, né attività professionali, non sono soggette a IVA ai sensi dell'articolo 4 del DPR 633/72.

## **CONTI E VIGILANZA**

### **29. Conti**

No.

### **30. Vigilanza**

L'autorità amministrativa dispone di poteri di controllo sulle fondazioni, consistenti essenzialmente nel potere di modificare lo scopo della fondazione quando questo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, di disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni e di raggruppare più fondazioni allorché il loro patrimonio sia divenuto insufficiente.

## LUSSEMBURGO

### ASSOCIAZIONI

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì, dall'articolo 26 della Costituzione del 17 ottobre 1868 come successivamente emendata, dalla legge modificata del 21 aprile 1928 sulle associazioni e sulle fondazioni senza scopo di lucro e dalla legge 11 maggio 1936 che garantisce la libertà di associazione.
2. Definizione  
Articolo 1 della legge del 21 aprile 1928: l'associazione senza scopo di lucro è l'associazione che non esercita attività industriali o commerciali o che non è finalizzata a procurare ai suoi associati vantaggi materiali.
3. Numero minimo di fondatori  
Tre.
4. Tipi di associazioni  
Associazione senza scopo di lucro (ASBL);  
Associazione di fatto.
5. Nazionalità degli associati  
Nessuna restrizione.
6. Acquisto della personalità giuridica  
Acquisto dalla data della pubblicazione dello statuto nel "Mémorial".
7. Capacità giuridica  
L'ASBL può essere proprietaria o altrimenti possedere soltanto gli immobili necessari alla realizzazione degli obiettivi statutari. Non esistono limiti per i beni mobili.  
Le elargizioni devono essere sempre autorizzate con decreto granducale, salvo che non siano in valori mobiliari di importo inferiore a 500.000 franchi lussemburghesi.
8. Forma obbligatoria dello statuto?  
Atto pubblico o scrittura privata.

#### 9. Obbligo di registrazione?

L'atto costitutivo deve essere registrato. Lo statuto, che precisa cognome e nome, professione e domicilio degli amministratori e la sede sociale, deve essere depositato presso il registro del commercio e delle società. Ogni modifica deve essere parimenti notificata. L'elenco alfabetico degli associati deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale civile del luogo in cui ha sede l'associazione entro il mese della pubblicazione dello statuto. Aggiornamento annuale.

#### 10. Attività economica

L'attività lucrativa non è vietata ma deve avere carattere occasionale e accessorio rispetto all'attività principale.

#### 11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

In mancanza di disposizioni nello statuto, la decisione spetta all'assemblea generale. Qualora l'assemblea generale non possa adottare una decisione, i liquidatori provvedono alla devoluzione dei beni a uno scopo il più possibile simile a quello perseguito dall'associazione estinta.

### FISCALITÀ

#### FISCALITÀ INDIRETTA

#### 12. Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA

Sì.

#### 13. Altre esenzioni

Attività aventi scopo scolastico e educativo, svolte da istituti pubblici o privati, servizi prestati da ostelli della gioventù, dagli organizzatori di manifestazioni sportive o aventi carattere scientifico, culturale, educativo, economico o professionale allorché i proventi sono destinati essenzialmente a coprire le spese di organizzazione, rappresentazioni teatrali, conferenze, servizi medici e paramedici, a condizione che le esenzioni non siano suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza.



14. Aliquota zero

No.

### **IMPOSTE DIRETTE**

15. Norma generale

Ai sensi dell'articolo 159 del codice fiscale lussemburghese, le ASBL rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRC). Tutte le persone soggette all'IRC sono soggette all'imposta sul patrimonio. L'articolo 25 della legge del 29 dicembre 1971 prevede imposte di registro, nonché imposte di successione e sui trasferimenti mortis causa. Per le liberalità tra vivi e testamentarie il tasso è del 6%.

16. Associazioni connotate da finalità di interesse generale; agevolazioni fiscali

L'articolo 161 del codice fiscale prevede l'esenzione dall'IRC per gli enti che perseguono direttamente e esclusivamente scopi culturali, caritativi o di interesse generale. Essi restano tuttavia soggetti all'imposta nella misura in cui esercitano attività a carattere industriale o commerciale. Soltanto le attività senza scopo di lucro delle ASBL sono esenti dall'imposta e non le eventuali attività lucrative accessorie o specifiche.

17. Requisiti necessari

Le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale a carattere filantropico, religioso, scientifico, artistico, pedagogico, sociale, sportivo o turistico possono essere riconosciute di pubblica utilità.

18. Modalità di ottenimento di un'autorizzazione o dell'abilitazione

Richiesta al ministero della Giustizia; mancanza di scopo lucrativo; esistenza, in conformità allo statuto, di scopi riconosciuti di pubblica utilità. Un decreto granducale, previo parere del Consiglio di Stato, conferisce lo status di associazione di pubblica utilità. Le

agevolazioni fiscali sono quindi concesse secondo la legge fiscale.

19. Elargizioni di privati

Le donazioni di importo complessivo superiore a LUF 5.000 all'anno sono deducibili entro un limite del 10% del totale dei redditi netti e di 10 milioni di franchi lussemburghesi. Le donazioni devono essere effettuate a favore degli organismi riconosciuti di pubblica utilità e agli altri organismi riconosciuti come tali dalla legge.

20. Elargizioni di società

Le stesse disposizioni previste per i privati sono applicabili alle società con sede in Lussemburgo.

20(a) Elargizioni a favore di associazioni straniere

Non sono deducibili.

### **CONTI E VIGILANZA**

21. Conti

Per ottenere l'autorizzazione ad accettare elargizioni è necessario che siano depositati, presso la cancelleria del tribunale civile, i conti annuali fin dalla costituzione dell'associazione o quanto meno quelli relativi agli ultimi dieci esercizi annuali.

### **FONDAZIONI**

#### **QUADRO GIURIDICO**

22. Costituzione

Assegnazione di beni con atto pubblico o testamento; approvazione mediante decreto granducale.

23. Definizione

Il campo di attività delle fondazioni è limitato dalla legge in quanto sono considerati come fondazioni esclusivamente gli enti che - essenzialmente grazie ai proventi derivanti dal patrimonio conferito all'atto della loro creazione o successivamente costituito - perseguono uno scopo diverso dal conseguimento di un vantaggio materiale, quale la

realizzazione di un'opera a carattere filantropico, religioso, scientifico, artistico, pedagogico, sociale, turistico o sportivo.

**24.** Requisiti di nazionalità

No.

**25.** Acquisto della personalità giuridica

Nel momento in cui il suo statuto è approvato con decreto granducale.

**26.** Capacità giuridica

Come per l'associazione.

**27.** Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

Devoluzione prevista dallo statuto o stabilita dal ministro della Giustizia a uno scopo il più possibile simile a quello per il quale la fondazione è stata creata.

**FISCALITÀ**

**28.** Cfr. associazioni.

**CONTI E VIGILANZA**

**29.** Conti

Ogni anno, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, i conti e il bilancio devono essere trasmessi al ministero della Giustizia. Tali documenti sono pubblicati nel "Mémorial".

**30.** Vigilanza

L'articolo 40 della legge del 1928 prevede che il ministro della Giustizia verifichi che i beni di una fondazione sono utilizzati allo scopo per il quale essa è stata costituita.

## PAESI BASSI

### ASSOCIAZIONI

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì. Il diritto di associazione è riconosciuto a chiunque risieda sul territorio dei Paesi Bassi (articoli 1 e 8 della Costituzione).
2. Definizione  
Ai sensi dell'articolo 2:26 del codice civile, l'associazione è una persona giuridica composta di associati e costituita per il perseguimento di uno scopo preciso diverso da quello previsto per le società cooperative e le società di mutuo soccorso<sup>(13)</sup>. Essa è costituita mediante un atto giuridico bilaterale. Non può distribuire utili tra i suoi associati.
3. Numero minimo di fondatori  
Due.
4. Tipi di associazioni  
Associazione costituita con scrittura privata;  
Associazione costituita con atto pubblico rogato da un notaio;  
Associazione apolide (associazione internazionale senza legami giuridici precisi, non prevista dalla legge ma riconosciuta dalla giurisprudenza).
5. Nazionalità degli associati  
Nessuna condizione.
6. Personalità giuridica  
Personalità piena: le associazioni il cui statuto figura in un atto rogato da un notaio (l'incorporazione dello statuto in un atto notarile può essere fatta altresì durante la vita dell'associazione). Una siffatta associazione deve essere iscritta nel registro delle associazioni.  
Personalità limitata: associazioni il cui statuto non è incorporato in un atto pubblico rogato da un notaio.

L'iscrizione di una siffatta associazione nel registro delle associazioni produce l'effetto di limitare la responsabilità dei dirigenti che è impegnata soltanto nella misura in cui la parte avversa dimostri che l'associazione non adempie ai propri obblighi.

Associazione straniera: i Paesi Bassi si attengono alla dottrina dell'incorporazione. Ciò comporta che una associazione costituita all'estero è riconosciuta sul territorio dei Paesi Bassi e che la legge straniera applicabile (che determina se la personalità giuridica può essere accordata o meno) disciplina tale associazione in virtù del diritto olandese.

7. Capacità giuridica  
L'associazione il cui statuto è incorporato in un atto pubblico rogato da un notaio ha piena capacità giuridica. Essa può contrarre obbligazioni, accettare donazioni o conseguire legati, nonché acquistare beni immobili senza limitazioni. L'associazione il cui statuto non è incorporato in un atto pubblico rogato da un notaio (con personalità limitata) non può acquistare beni soggetti a immatricolazione e non può accettare eredità.
8. Forma obbligatoria dello statuto?  
No. Solo per gli statuti incorporati in un atto pubblico rogato da un notaio è previsto un contenuto obbligatorio.
9. Obbligo di registrazione?  
No, tranne per le associazioni costituite con atto pubblico rogato da un notaio o il cui statuto è incorporato in un atto rogato da un notaio. L'atto deve essere iscritto nell'apposito registro della Camera di commercio e industria del luogo in cui l'associazione ha sede.
10. Attività economica  
Una associazione può svolgere una attività economica ma è vietata la ripartizione degli utili tra gli associati. Lo scopo perseguito da una associazione non può consistere nel conseguimento di utili e nella loro distribuzione agli associati.

**11.** Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

Lo statuto di un'associazione costituita con atto pubblico rogato da un notaio deve contenere disposizioni circa la devoluzione dei beni residuati in caso di liquidazione o le modalità di definizione di questa (codice civile, articolo 2:27, f). Una volta soddisfatti i creditori, il saldo delle attività è distribuito tra tutti coloro che ne hanno diritto in virtù dello statuto, in proporzione ai rispettivi diritti, oppure agli associati. Se nessuno può avanzare pretese sui beni residuali, essi spettano allo Stato che li devolverà a uno scopo il più possibile simile a quello perseguito dalla persona giuridica (codice civile, articolo 2:23b, l).

**FISCALITÀ**

**FISCALITÀ INDIRETTA**

**12.** Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA

Sono state introdotte tutte le esenzioni applicabili alle associazioni.

**13.** Altre esenzioni

Ai beni forniti e ai servizi prestati dalle associazioni si applicano numerose esenzioni; speciali esenzioni sono previste per la prestazione di servizi e la fornitura di beni da parte delle associazioni ai loro associati, a condizione che le esenzioni non si traducano in restrizioni alla concorrenza e che l'organizzazione non cerchi di distribuire utili agli associati.

**14.** Aliquota zero

No.

**IMPOSTE DIRETTE**

**15.** Norma generale

Imposta sul reddito. In linea di principio, le associazioni sono soggette al diritto comune per quanto concerne le imposte. Non esiste un'imposta specifica per le associazioni (persone giuridiche). Un'associazione può essere soggetta all'imposta sulle società (Vpb) nella

misura in cui esercita un'attività che la pone in concorrenza con imprese soggette all'imposta sulle società, per gli utili che essa ricava da tale attività.

Imposta sui beni immobili. Le associazioni titolari di un diritto reale su un bene immobile o gli utilizzatori di tali beni sono soggetti a un'imposta locale.

**16.** Associazioni connotate da finalità di interesse generale; agevolazioni fiscali

Manca una definizione precisa. L'articolo 24 della legge sull'imposta sulle successioni prevede delle esenzioni fiscali a favore delle organizzazioni riconosciute d'interesse generale.

Un'associazione d'interesse generale è totalmente esente dall'imposta sulle società se gli utili di un anno sono inferiori a 13.000 fiorini o se gli utili degli ultimi quattro anni sono inferiori a 65.000 fiorini, a condizione che lo scopo perseguito non consista nella ricerca del profitto o che la ricerca di un profitto rivesta un'importanza secondaria e che gli utili siano destinati esclusivamente a scopi di interesse generale (art. 5 della legge sull'imposta sulle società e decreto del 20.8.1971). Sono totalmente esenti dall'imposta sulle società gli enti di beneficenza, le biblioteche, le casse pensione, gli organismi per la conservazione e la gestione dei terreni nel quadro della conservazione della natura e qualche altra istituzione su terreni specifici.

Imposta sui redditi mobiliari: le associazioni non soggette all'imposta sulle società possono chiedere il rimborso della ritenuta d'acconto sui dividendi.

Sono previste esenzioni (ad esempio, per gli edifici destinati al culto) per quanto concerne l'imposta sui beni immobili.

**17.** Requisiti necessari

Le leggi in questione non forniscono una definizione di "interesse generale". La legge in materia di successioni stabilisce che, se un legato o una donazione sono accompagnati da un ordine preciso, ciò

esclude il carattere di interesse generale di questi. Secondo la giurisprudenza, l'interesse generale si contrappone all'interesse privato o all'interesse di un gruppo limitato di persone.

**18.** Modalità di ottenimento di un'autorizzazione o dell'abilitazione  
Riconoscimento da parte dell'ispettore preposto al registro e alle successioni.

**19.** Elargizioni di privati  
Le donazioni a favore delle associazioni olandesi riconosciute sono deducibili per la parte eccedente i 120 fiorini all'anno e per donante, con un minimo dell'1% e un massimo del 10% del reddito imponibile. Le donazioni effettuate in virtù di contratti in forma di atto pubblico per un periodo minimo di 5 anni sono totalmente deducibili se destinate a un'associazione olandese di almeno 25 associati (in tal caso non è richiesto l'interesse generale), a condizione che si tratti di donazioni nella forma di rendita vitalizia, che l'associazione sia dotata di piena capacità giuridica e che essa non sia soggetta all'imposta sulle società.

**20.** Elargizioni di società  
Le liberalità a favore di associazioni o fondazioni aventi sede nei Paesi Bassi che perseguono uno scopo di studio, religioso, caritativo, culturale o di pubblica utilità (compresi i partiti politici) sono deducibili per la parte eccedente in totale i 500 fiorini fino a un massimo del 6% del reddito imponibile.

**20(a)** Elargizioni a favore di associazioni straniere  
Lo stesso regime si applica alle associazioni aventi sede all'estero, esplicitamente designate dal ministro delle Finanze.

#### **CONTI E VIGILANZA**

**21.** Conti  
Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione trasmette all'assemblea generale una relazione annuale sulla

situazione dell'associazione e sulla sua gestione. Sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio e il conto profitti e perdite, integrati da una relazione. Tali documenti sono firmati dai dirigenti e dai commissari.

#### **Vigilanza**

**Interna** - Lo statuto può prevedere l'istituzione di un collegio di commissari. In mancanza di un siffatto collegio e in mancanza di un revisore ai sensi dell'art. 2:393.1 del codice civile che attesti la veridicità dei documenti, l'assemblea designa ogni anno una commissione costituita da un numero minimo di due associati non facenti parte del consiglio di amministrazione.

**Esterna** - Mediante la dichiarazione di un revisore dei conti che attesta la veridicità dei documenti. La pubblicazione dei documenti contabili non è obbligatoria.

#### **FONDAZIONI (STICHTINGEN)**

#### **QUADRO GIURIDICO**

**22.** Costituzione  
Mediante atto pubblico contenente lo statuto. Tale statuto deve essere depositato presso il registro speciale delle fondazioni della camera di commercio e industria del luogo in cui ha sede la fondazione.

**23.** Definizione  
Persona giuridica, costituita con atto giuridico, che non ha membri e il cui scopo consiste nel realizzare l'oggetto previsto nello statuto, utilizzando i beni a ciò destinati.

**24.** Requisiti di nazionalità  
La sede deve trovarsi nei Paesi Bassi, quantunque la fondazione possa avere uffici all'estero.

**25.** Acquisto della personalità giuridica  
Mediante atto pubblico rogato da un notaio.

**26.** Capacità giuridica

Le fondazioni possiedono la piena capacità giuridica.

**27.** Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

In funzione delle modalità di devoluzione previste nello statuto. Se nessuno può avanzare pretese sui beni residuali, essi spettano allo Stato che li devolverà a uno scopo il più possibile simile a quello perseguito dalla persona giuridica.

**FISCALITÀ**

**28.** Regime fiscale

Cfr. regime fiscale delle associazioni.

**CONTI E VIGILANZA**

**29.** Conti

Ai sensi dell'articolo 2:10.2. del codice civile, i dirigenti della fondazione sono tenuti a redigere il bilancio e il conto profitti e perdite della persona giuridica entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e a conservarli per dieci anni.

**30.** Vigilanza

Interna - Conformemente allo statuto.

Esterna - Il pubblico ministero può chiedere informazioni ai dirigenti. Qualora questi non prestino la collaborazione richiesta, il presidente del tribunale può ordinare la trasmissione dei documenti al pubblico ministero. Il tribunale, su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse, può sospendere o destituire i dirigenti e nominare dei sostituti.

## AUSTRIA

### ASSOCIAZIONI

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì, dall'articolo 12 della Costituzione: diritto dei cittadini austriaci di costituire associazioni. Le associazioni "moralì" sono più specificamente soggette alle disposizioni della legge del 1951 sulle associazioni.
2. Definizione  
Non esiste una definizione giuridica. La seguente definizione è stata sviluppata dalla dottrina e dalla giurisprudenza: un'associazione è (1) un gruppo di persone (2) organizzato su base volontaria e (3) temporalmente illimitata (4) per il raggiungimento di uno scopo comune, determinato e lecito, (5) mediante un'attività comune continua.
3. Numero minimo di fondatori  
È sufficiente un fondatore (una persona che manifesti la volontà di creare un'associazione). Successivamente l'associazione deve avere un numero minimo di tre membri (si veda anche il paragrafo 6).
4. Tipi di associazioni  
L'ordinamento giuridico austriaco distingue tra associazioni "moralì" (non aventi scopo di lucro), disciplinate dalla legge del 1951 sulle associazioni (Vereinsgesetz), e associazioni che perseguono fini di lucro (Vereinspatent 1852).
5. Nazionalità degli associati  
Gli stranieri, anche non residenti, possono essere membri di associazioni in Austria.
6. Acquisto della personalità giuridica  
Ogni associazione fondata in ottemperanza alle disposizioni della legge del 1951 sulle associazioni possiede la personalità giuridica.

L'intenzione di costituire un'associazione deve essere comunicata alle competenti autorità, trasmettendo un progetto di statuto. Se entro sei settimane le autorità competenti non vietano - o dichiarano di non vietare - la costituzione dell'associazione, questa può iniziare l'attività. È nel corso di un'assemblea generale "di fondazione" che un minimo di tre membri decide di costituire una associazione fondata sullo statuto non disapprovato dalle autorità. Con tale decisione l'associazione acquista la personalità giuridica. Mediante l'elezione dei rappresentanti previsti dallo statuto, l'associazione acquista la capacità giuridica.

7. Capacità giuridica  
La piena capacità giuridica è ottenuta dopo la costituzione dell'associazione.
8. Forma obbligatoria dello statuto?  
Nello statuto devono figurare obbligatoriamente le indicazioni previste dalla legge del 1951. Registrazione a norma del § 12 della legge del 1951 sulle associazioni (Registro delle associazioni).

#### FISCALITÀ

#### FISCALITÀ INDIRETTA

12. Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA  
In Austria le associazioni beneficiano di tutte le esenzioni indicate in tale articolo.
13. Altre esenzioni specifiche  
Non esistono esenzioni specifiche con un campo di applicazione più ampio di quello definito all'articolo 13 della sesta direttiva IVA.
14. Aliquota zero  
Non sono applicate in Austria aliquote zero.

#### IMPOSTE DIRETTE

15. Norma generale  
Sono soggette all'imposta sulle società (Körperschaftsteuer) le associazioni, le

istituzioni, le fondazioni e le altre masse patrimoniali prive di personalità giuridica.

**16. Esenzioni fiscali**

Sono esenti le organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono fini di pubblica utilità o caritativi, le chiese (§ 34-47 del Bundesabgabenordnung), le piccole associazioni di assicurazione (60.000 scellini), le associazioni nel settore agricolo aventi lo scopo di utilizzare attrezzature comuni, ecc., le fondazioni private, le unioni di rappresentanza professionale, le associazioni di finanziamento delle piccole e medie imprese.

**17. Requisiti necessari**

Il criterio più importante è costituito dall'oggetto definito nello statuto dell'associazione quale uno scopo caritativo, non lucrativo o di pubblica utilità.

**18. Beneficiari**

Comunità religiose riconosciute dalla legge, "Pensions- und Unterstützungskassen" a determinate condizioni (§ 6 KSTG).

Non sono concesse esenzioni per le persone soggette a imposizione limitata.

**19. Elargizioni di privati**

Le elargizioni di privati a istituti religiosi (fino a 1.000 scellini per elargizione), scuole superiori e associazioni nel settore della ricerca e dello sviluppo possono essere detratte in sede di calcolo dell'imposta sul reddito. L'importo delle elargizioni deducibili è limitato al 10% del totale dei redditi dell'anno precedente.

**FONDAZIONI**

**QUADRO GIURIDICO**

**22. Libertà di costituzione?**

Sì.

**23. Definizione**

Due forme distinte di fondazioni:

1) fondazioni a norma della legge federale sulle fondazioni e sui fondi o delle relative leggi regionali: patrimonio durevolmente destinato al perseguimento di scopi di pubblica utilità o di beneficenza;

2) fondazioni private: soggetti di diritto cui il fondatore attribuisce un patrimonio destinato ad essere utilizzato, amministrato e valorizzato onde consentire il conseguimento di uno scopo lecito, stabilito dal fondatore.

**24. Requisiti di nazionalità**

Nessuno.

**25. Acquisto della personalità giuridica**

1) Fondazioni a norma della legge federale sulle fondazioni e sui fondi: acquisto della personalità giuridica mediante il riconoscimento dell'autorità competente dell'ammissibilità della costituzione della fondazione;

2) fondazioni private: acquisto della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle imprese.

**26. Capacità giuridica**

Entrambe le forme di fondazioni hanno personalità giuridica, ossia possono compiere atti giuridici e stare in giudizio.

**27. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione**

1) Fondazioni a norma della legge federale sulle fondazioni e sui fondi: i beni della fondazione sono devoluti secondo quanto disposto nell'atto di liquidazione dell'autorità competente;

2) fondazioni private: il patrimonio è attribuito ai beneficiari nominati nell'atto costitutivo, al fondatore in caso di revoca o alla Repubblica austriaca.



## PORTOGALLO

### ASSOCIAZIONI

#### *QUADRO GIURIDICO*

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì, dall'articolo 46 della Costituzione del 1976, dal codice civile (articoli 158-166 e 167-184) e dal decreto legge n. 594/74 del 7 novembre 1974.
2. Definizione  
La legge non dà una definizione. Secondo la dottrina: pluralità di persone che mettono in comune taluni beni o servizi per il raggiungimento di uno scopo diverso dalla ricerca di un utile personale.
3. Numero minimo di fondatori  
No.
4. Tipi di associazioni  
Associazioni private rientranti nel regime generale;  
Associazioni private rientranti in un regime speciale (ad esempio, cooperative e associazioni di solidarietà sociale);  
Associazioni non dotate di personalità giuridica (associazioni non riconosciute e comitati speciali).
5. Nazionalità degli associati  
Salvo che lo statuto non stabilisca altrimenti, gli stranieri possono essere membri di un'associazione.
6. Acquisto della personalità giuridica  
Riconoscimento di tipo normativo, concesso a condizione che l'atto costitutivo sia autenticato da un notaio e che il suo contenuto sia conforme all'articolo 167-1 del codice civile. Con la pubblicazione di estratti dell'atto costitutivo e dello statuto nella Gazzetta ufficiale l'associazione può essere fatta valere nei confronti dei terzi.
7. Capacità giuridica  
Le associazioni dispongono di una capacità giuridica soggetta al principio

della specialità. In base a tale principio, alle associazioni sono riconosciuti non soltanto i diritti e i doveri necessari ma altresì quelli idonei al conseguimento del loro scopo. Sono esclusi soltanto i diritti e i doveri propri delle persone fisiche.

8. Forma obbligatoria dello statuto?  
Sì. Stessa forma prevista per l'atto costitutivo ossia atto pubblico rogato da un notaio. Contenuto minimo obbligatorio.
9. Obbligo di registrazione?  
Per le associazioni rientranti nel regime generale, la registrazione assolve esclusivamente una funzione di pubblicità nei confronti dei terzi e non una funzione costitutiva.
10. Attività economica  
Le associazioni possono perseguire uno scopo economico che non esclude la possibilità di benefici patrimoniali per gli associati, purché non ne derivi un utile propriamente detto.
11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione  
Nel caso dei beni oggetto di legati o di donazioni gravate da un onere o destinati a un determinato scopo, questi devono essere attribuiti a un'altra persona giuridica sempre con lo stesso onere o scopo. Quanto agli altri beni, l'articolo 162-2 del codice civile autorizza gli associati a decidere sulla loro devoluzione in conformità allo statuto o in base alle deliberazioni dell'assemblea generale.

#### **FISCALITÀ**

#### **FISCALITÀ INDIRETTA**

12. Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA  
Sì.
13. Altre esenzioni  
Cure mediche o paramediche, istituti d'istruzione, attività artistiche, servizi di assicurazione e di assistenza sociale.
14. Aliquota zero

Prodotti alimentari, giornali, riviste e libri a carattere culturale, prodotti farmaceutici e assimilati, trasporto di passeggeri, servizi medici, spettacoli.

## **IMPOSTE DIRETTE**

### **15. Norma generale**

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRC) (aliquota del 20% sul reddito imponibile) calcolata sull'importo del reddito complessivo al netto di talune spese. Non sono considerati come redditi i contributi versati dagli associati, nonché i contributi destinati a finanziare il conseguimento degli scopi dell'associazione.

Imposta sul patrimonio.

### **16. Agevolazioni fiscali**

Sono esenti dall'IRC le persone giuridiche di pubblica utilità amministrativa (enti religiosi, associazioni di pompieri volontari, ecc.) nonché quelle di pubblica utilità semplice, aventi esclusivamente finalità scientifiche o culturali, caritative, di assistenza o di beneficenza, le istituzioni particolari di solidarietà sociale (IPSS) e le persone giuridicamente assimilate a queste.

### **17. Requisiti necessari**

Nei primi due casi, le organizzazioni devono cooperare con i servizi dell'amministrazione, su scala nazionale, regionale o locale. Le IPSS e gli enti assimilati devono essere registrati presso il dipartimento regionale di sicurezza sociale. La decisione è discrezionale. L'ampiezza dell'esenzione può variare in funzione degli scopi perseguiti.

### **18. Modalità di ottenimento di un'autorizzazione o dell'abilitazione**

Le esenzioni sono accordate dal ministro delle Finanze su richiesta degli interessati mediante decisione (despacho) pubblicata nel "Diário da República".

### **19. Elargizioni di privati**

Le persone fisiche possono detrarre dal loro reddito imponibile netto, fino a un

massimo del 15%, le erogazioni a favore degli enti precisati all'articolo 56 della legge sull'IRS: persone giuridiche senza scopo di lucro appartenenti o istituite da confessioni religiose, associazioni di istruzione o di educazione, di ricerca o di cultura scientifica, letteraria, artistica, ecc.

### **20. Elargizioni di società**

Le persone giuridiche possono detrarre dai loro utili imponibili le donazioni effettuate per mecenatismo culturale o a favore di organizzazioni quali le associazioni di istruzione o di educazione, di ricerca o di cultura scientifica, letteraria o artistica, per il loro importo complessivo fino a un massimo dello 0,2% della cifra d'affari e per il 50% del loro importo oltre tale massimale.

### **20(a) Elargizioni a favore di associazioni straniere**

## **CONTI E VIGILANZA**

### **21. Conti**

Il consiglio di sorveglianza è l'organo incaricato di controllare l'attività del consiglio di amministrazione. Esso garantisce la regolare tenuta della contabilità dell'associazione.

Le associazioni che beneficiano dell'esenzione fiscale devono tenere la loro contabilità a disposizione dei servizi fiscali.

## **FONDAZIONI**

## **QUADRO GIURIDICO**

### **22. Costituzione**

Mediante atto tra vivi o per testamento. La forma notarile dell'atto è richiesta salvo il caso di testamento non pubblico. L'atto costitutivo deve indicare lo scopo della fondazione e specificare i beni che le sono attribuiti. Lo statuto deve sempre avere la forma di atto pubblico.

### **23. Definizione**

Non esiste una definizione giuridica. Secondo la dottrina, la fondazione è l'organizzazione che persegue uno scopo duraturo per il raggiungimento del quale è costituito un patrimonio.

**24.** Requisiti di nazionalità

Nessuno, ma la sede deve essere in Portogallo.

**25.** Acquisto della personalità giuridica

Le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento individuale, di competenza dell'autorità amministrativa.

**26.** Capacità giuridica

Si applicano le stesse norme previste per le associazioni.

**27.** Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

La devoluzione dei beni della fondazione oggetto di liquidazione avviene secondo le stesse norme previste per le associazioni.

**FISCALITÀ**

**28.** Come per le associazioni.

**CONTI E VIGILANZA**

**29.** Conti

**30.** Vigilanza

La fondazione è sottoposta al controllo permanente dell'autorità competente per il riconoscimento. La fondazione deve avere un consiglio fiscale. Essa è estinta dall'autorità che l'ha riconosciuta allorché il suo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, in caso di impiego di mezzi illeciti, qualora rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o allorché lo scopo effettivamente perseguito non coincide con quello stabilito nello statuto.

## FINLANDIA

### ASSOCIAZIONI

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì, dall'articolo 10 della legge costituzionale del 1995 e dall'articolo 1 della legge sulle associazioni del 1989.
2. Definizione  
Un contratto con il quale una pluralità di persone agisce insieme per il conseguimento in comune di uno scopo non lucrativo (l'associazione è un ente permanente nel senso che non è temporanea).
3. Numero minimo di fondatori  
Tre.
4. Tipi di associazioni  
A. Associazioni registrate:
  - associazioni senza scopo di lucro;
  - associazioni economiche (ad esempio, società cooperative fondate prima dell'entrata in vigore della legge sulle società cooperative del 1954);
  - associazioni soggette ad autorizzazione (in virtù della legge sulle associazioni);
  - associazioni organizzate in virtù di uno statuto/atto giuridico (ad esempio, l'associazione finlandese degli avvocati).B. Associazioni non registrate che non possiedono capacità giuridica.
5. Nazionalità degli associati  
Legge sulle associazioni: nulla.  
Eccezione: se lo scopo principale dell'associazione è quello di influenzare gli affari dello Stato, i suoi associati possono essere soltanto cittadini finlandesi, stranieri residenti in Finlandia e associazioni i cui membri sono cittadini finlandesi, stranieri residenti in Finlandia oppure altre associazioni costituite da cittadini finlandesi o stranieri residenti in Finlandia.
6. Acquisto della personalità giuridica  
Ai sensi della legge sulle associazioni, la personalità giuridica è acquistata mediante registrazione. Soltanto le associazioni registrate possono avere personalità giuridica. I membri di un'associazione registrata non rispondono personalmente per le obbligazioni dell'associazione.
7. Capacità giuridica  
Un'associazione registrata ha la piena capacità giuridica di una persona giuridica. Un'associazione registrata può essere titolare di diritti e di obblighi, e può stare in giudizio o intervenire come parte innanzi a un'altra autorità. Le associazioni non registrate non hanno capacità giuridica.
8. Statuto?  
Sì.
9. Obbligo di registrazione?  
La registrazione non è obbligatoria di per sé. I requisiti per l'eventuale registrazione sono indicati nella legge sulle associazioni.  
Una notifica di costituzione è registrata nell'atto costitutivo dell'associazione, il quale deve contenere le norme organizzative di questa e il nome e l'indirizzo del presidente del consiglio di amministrazione e delle persone cui è conferito il diritto di rappresentare l'associazione. La notifica di costituzione deve essere firmata dal presidente del consiglio di amministrazione.
10. Attività economica  
Un'associazione senza scopo di lucro può esercitare un'attività commerciale o un'altra attività economica soltanto se questa è stata prevista nello statuto dell'associazione, se è in relazione con lo scopo perseguito oppure se è

considerata economicamente non significativa.

Per le associazioni economiche non esistono statuti generali (cfr. tipi di associazioni al paragrafo 4).

**11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione**

Esaurita la liquidazione, i beni residenti sono devoluti secondo quanto previsto nello statuto dell'associazione. In mancanza di tali disposizioni, i liquidatori pongono i beni restanti a disposizione dello Stato affinché li usi per promuovere gli stessi fini o scopi analoghi a quelli dell'associazione posta in liquidazione.

## FISCALITÀ

### FISCALITÀ INDIRETTA

**12. Articolo 13 della sesta direttiva IVA**

Le associazioni di pubblica utilità (organizzazioni caritative, associazioni sportive, ecc.) sono soggette a imposta se il loro reddito è considerato reddito da attività commerciali a norma della legge sull'imposta sul reddito. Ciò significa che in pratica tutte le esenzioni riguardanti le associazioni in virtù dell'articolo 13 sono state introdotte.

**13. Altre esenzioni**

Nulla.

**14. Aliquota zero**

Ai servizi di stampa per le pubblicazioni riservate ai membri delle associazioni di pubblica utilità è applicata un'aliquota zero.

### IMPOSTE DIRETTE

**15. Norma generale**

Le associazioni sono normalmente soggette all'imposta sulle società (28% del reddito imponibile) sul complesso dei loro redditi e all'imposta sui beni immobili sul valore imponibile di terreni e fabbricati.

**16. Agevolazioni fiscali**

A norma della legge sull'imposta sul reddito, le associazioni senza scopo di lucro (associazioni di pubblica utilità) sono soggette all'imposta sulle società soltanto sui redditi derivanti da attività commerciali e all'imposta comunale (12,04% del reddito imponibile) soltanto sui redditi derivanti da beni immobili utilizzati a scopi diversi da quelli non lucrativi.

Il consiglio nazionale dell'imposizione fiscale può esentare dal pagamento dell'imposta sui redditi derivanti da attività commerciali o da beni immobili se l'attività di un'associazione è socialmente rilevante.

**17. Requisiti necessari**

Le associazioni devono operare esclusivamente e direttamente a fini di pubblica utilità in senso materiale, spirituale o sociale; le loro attività non sono ristrette a un gruppo limitato di persone; gli associati non devono trarre vantaggi economici (quote di profitto, ecc.) dalla loro attività.

**18. Modalità di ottenimento dell'abilitazione**

I dividendi, gli interessi e i guadagni in conto capitale non sono soggetti all'imposta sul reddito salvo che i beni non rientrino in un'attività commerciale. I redditi commerciali non comprendono tra l'altro:

i proventi delle vendite o gli altri introiti derivanti da manifestazioni organizzate per finanziare le attività dell'associazione; i proventi da bollettini per gli associati e altre pubblicazioni direttamente in relazione con l'attività delle associazioni.

**19. Elargizioni di privati**

Le donazioni a favore delle associazioni senza scopo di lucro non costituiscono per queste reddito imponibile. Le donazioni non sono deducibili dai redditi imponibili dei privati.

**20. Elargizioni di società**

Le donazioni a favore delle associazioni senza scopo di lucro non costituiscono

per queste reddito imponibile. Entro certi limiti (FIM 5.000-150.000), le donazioni delle società sono deducibili se effettuate a scopi scientifici o artistici a favore di associazioni designate dal consiglio nazionale dell'imposizione fiscale.

- 20(a) Elargizioni a favore di associazioni straniere

### **CONTI E VIGILANZA**

21. Conti

### **FONDAZIONI**

22. Costituzione

Ai sensi della legge sulle fondazioni, modificata nel 1994, la costituzione di una fondazione è subordinata all'autorizzazione concessa dal consiglio nazionale dei brevetti e della registrazione.

23. Definizione

Una fondazione nasce con un atto costitutivo in cui devono essere obbligatoriamente indicati lo scopo della fondazione e il suo patrimonio.

Una fondazione è diretta da un consiglio di amministrazione indipendente quale è previsto nello statuto della fondazione.

24. Requisiti di nazionalità

I membri del consiglio di amministrazione e le persone autorizzate a rappresentare la fondazione devono essere residenti in uno Stato membro dello SEE. Tuttavia, almeno un membro deve essere residente in Finlandia, salvo eccezione concessa dal ministero per il commercio e l'industria.

25. Acquisto della personalità giuridica

La personalità giuridica è acquistata mediante registrazione. La registrazione di una fondazione è obbligatoria.

26. Capacità giuridica

Piena capacità giuridica come persona giuridica; in seguito alla registrazione una fondazione può acquisire diritti e contrarre obbligazioni, nonché citare ed essere citata in giudizio.

27. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

Se, una volta soddisfatti i creditori, alla fondazione rimangono ancora dei beni, in mancanza di disposizioni nello statuto circa la loro devoluzione, tali beni sono devoluti allo Stato che senza indugio procede alla loro attribuzione per la promozione di scopi analoghi a quelli della fondazione.

### **FISCALITÀ**

- 28.

Si veda quanto detto in precedenza in materia fiscale per le associazioni.

### **CONTI E VIGILANZA**

29. Conti

La fondazione deve avvalersi come minimo di due revisori dei conti e di due vicerevisori preposti al controllo dei suoi conti e della sua gestione.

30. Vigilanza

Il ministero della giustizia è preposto alla vigilanza della conformità della gestione della fondazione con la legge e con lo statuto di questa.

## SVEZIA

### ASSOCIAZIONI

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Sì, dalla Costituzione del 1974, capitolo 2, articoli 2 e 20.
2. Definizione  
Un'associazione ("Ideell förening") è una persona giuridica costituita da una pluralità di persone che agiscono insieme per il raggiungimento di un determinato scopo. L'associazione non può avere uno scopo economico o per lo meno non può esercitare un'attività organizzata commercialmente.
3. Numero minimo di fondatori  
Non stabilito.
4. Tipi di associazioni  
Ideell förening non disciplinate dal diritto scritto.
5. Nazionalità degli associati  
Nessun requisito particolare.
6. Personalità giuridica  
L'associazione ha la personalità giuridica se ha uno statuto e un consiglio di amministrazione.
7. Capacità giuridica  
L'associazione può essere titolare di diritti, contrarre obbligazioni, stare in giudizio, ecc., senza particolari limitazioni.
8. Forma obbligatoria dello statuto?  
No, ma lo statuto deve essere sufficientemente completo per lo scopo dell'associazione.
9. Obbligo di registrazione?  
Non sono previste disposizioni generali. Un'associazione che esercita un'attività economica è talvolta tenuta ad essere iscritta nel registro commerciale.
10. Attività economica

In linea di principio non è consentita. Tuttavia le associazioni possono esercitare talune attività economiche nella misura in cui non sono organizzate commercialmente.

11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

I beni sono devoluti secondo le disposizioni dello statuto. In mancanza di tali disposizioni, i beni possono essere ripartiti tra gli associati.

#### FISCALITÀ

#### FISCALITÀ INDIRETTA

- 12.-14. Norma generale

Le associazioni aventi finalità di beneficenza non sono normalmente soggette a imposte indirette. Le altre associazioni sono soggette alle imposte indirette alle stesse condizioni delle altre persone giuridiche.

#### IMPOSTE DIRETTE

15. Norma generale

Di norma, esenzione dall'imposta sul reddito o dall'imposta sul patrimonio. Le associazioni senza scopo di lucro non sono soggette all'imposta sui redditi per le attività economiche in correlazione con il perseguimento del loro scopo non lucrativo. I redditi derivanti da altre attività commerciali sono imponibili.

19. Elargizioni di privati

Le liberalità di importo superiore a SEK 10.000 sono normalmente soggette all'imposta sulle donazioni. Tranne nei casi in cui i beneficiari sono le comunità religiose e le associazioni aventi finalità educative, mediche, di difesa nazionale, di ricerca, di attività sociale o caritative, le donazioni non sono deducibili per il donante.

20. Elargizioni di società

Come al paragrafo 19.

#### CONTI E VIGILANZA

21. Conti

Nessuna particolare vigilanza per le associazioni.

## **FONDAZIONI**

### **QUADRO GIURIDICO**

- 22.** Costituzione  
Ogni persona fisica o giuridica può costituire una fondazione.
- 23.** Definizione  
Un complesso di beni che secondo le disposizioni del fondatore (donazione o testamento) è separato dal suo patrimonio per essere permanentemente amministrato per il conseguimento di un determinato scopo.
- 24.** Requisiti di nazionalità  
Nessuno.
- 25.** Acquisto della personalità giuridica  
Una fondazione acquista la personalità giuridica con la costituzione, ossia allorché il patrimonio è stato trasferito per essere amministrato separatamente.
- 26.** Capacità giuridica
- 27.** Devoluzione dei beni in caso di liquidazione  
In linea di principio una fondazione non può essere liquidata fintanto che dispone di beni. In taluni casi, tuttavia, i beni possono essere destinati al conseguimento di uno scopo molto simile a quello originario. Per tale trasformazione è necessaria una apposita autorizzazione da parte dell'autorità governativa.

### **FISCALITÀ**

- 28.**  
Le fondazioni che perseguono scopi di difesa nazionale, di educazione, medici, sociali, di ricerca o di beneficenza sono soggette a imposta soltanto per i redditi derivanti da attività economiche.  
Le fondazioni non aventi finalità lucrative non sono soggette all'imposta sulle donazioni. Le liberalità non sono deducibili per il donante.

Le fondazioni sono soggette alle imposte indirette alle medesime condizioni previste per le altre persone giuridiche.

## **CONTI E VIGILANZA**

- 29.** Conti
- 30.** Vigilanza  
Le fondazioni sono generalmente sottoposte alla vigilanza di un'autorità governativa locale.



## REGNO UNITO

### ASSOCIAZIONI

#### QUADRO GIURIDICO

1. Il diritto di associazione è riconosciuto giuridicamente?  
Il diritto di associazione non è codificato ma è riconosciuta la libertà di associazione. Vi è libertà di costituzione di trust sebbene in alcuni casi le associazioni di questo tipo non aventi finalità caritative possano essere nulle.
2. Definizione  
Non esiste una definizione giuridica comunemente accettata di organizzazione senza scopo di lucro. In senso lato, un'organizzazione non avente finalità lucrative è quella costituita da due o più persone che si associano liberamente per perseguire uno scopo comune diverso dal conseguimento di utili finanziari.
3. Numero minimo di fondatori  
In pratica, due.
4. Tipi di associazioni  
Associazione non registrata;  
Trust;  
Società a responsabilità limitata da garanzia;  
Industrial and Provident society;  
Incorporated by Royal Charter;  
Incorporated by Act of Parliament.
5. Nazionalità degli associati  
Nessun requisito per le organizzazioni senza scopo di lucro come tali. In Inghilterra e nel Galles, le charity sono registrate dalla "Charity Commission" soltanto se rientrano nella giurisdizione. Secondo l'interpretazione corrente, ciò significa che nel caso di una charity non costituita in società occorre che la maggioranza degli amministratori sia residente in Inghilterra e nel Galles, nel caso di una società è sufficiente la registrazione nella giurisdizione.
6. Acquisto della personalità giuridica  
Società a responsabilità limitata da garanzia - personalità giuridica acquistata mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (Register of Companies).  
Industrial and Provident society - personalità giuridica acquistata mediante l'iscrizione nel registro delle società mutue (Registrar of Friendly Societies).  
Incorporated by Royal Charter - personalità giuridica ottenuta tramite patente regia.  
Incorporated by Act of Parliament - personalità giuridica ottenuta per legge.  
Associazione non registrata - non dotata di personalità giuridica.  
Charitable Trust - non dotata di personalità giuridica. È tuttavia possibile la costituzione di una "società di carità" dotata di personalità giuridica.
7. Capacità giuridica  
Non vi sono limitazioni nello statuto. In alcuni campi, tuttavia, la capacità varia in funzione degli scopi e dei poteri stabiliti nel documento contenente le norme organizzative.
8. Forma obbligatoria dello statuto?  
No.
9. Obbligo di registrazione?  
Registrazione da parte della "Charity Commission" per le charity in Inghilterra e nel Galles. Per le altre organizzazioni senza scopo di lucro la registrazione varia in funzione della loro struttura giuridica. Registrazione nel registro delle società mutue per le "Industrial and Provident Society". Registrazione nel registro delle persone giuridiche per le società a responsabilità limitata da garanzia.
10. Attività economica  
Esistono limitazioni alle attività commerciali delle charity. Queste possono avere per oggetto principale l'esercizio di attività economiche ma non permanentemente, quale strumento per

raccogliere fondi. Le charity che desiderano esercitare attività economiche in misura rilevante devono costituire una distinta società affiliata che può impegnarsi a trasmettere gli utili alla charity madre; le imposte possono essere recuperate.

**11. Devoluzione dei beni in caso di liquidazione**

Nel caso delle organizzazioni senza scopo di lucro la devoluzione avviene in conformità allo statuto. Nel caso delle charity, i beni sono devoluti ad altri enti aventi fini analoghi. In mancanza di disposizioni nello statuto, la "Charity Commission" può dare disposizioni mediante "Order" o "Scheme".

**FISCALITÀ**

**FISCALITÀ INDIRETTA**

**12. Esenzioni previste all'articolo 13 della sesta direttiva IVA**

Non tutte le esenzioni applicabili alle charity sono state introdotte.

**13. Altre esenzioni**

(a) Servizi di formazione professionale o d'istruzione prestati senza scopo di lucro.

(b) Servizi di assistenza medica e di cure infermieristiche in un'istituzione approvata.

(c) Servizi sociali prestati senza scopo di lucro.

(d) Manifestazioni per la raccolta di fondi.

**14. Aliquota zero**

Vendite di beni ricevuti a titolo gratuito, pubblicità per la raccolta di fondi o a scopi educativi, taluni apparecchi per disabili, veicoli e ambulanze per il trasporto di handicappati, taluni farmaci e apparecchi medici forniti alle charity, ecc. Un'aliquota zero è applicata alla costruzione di nuovi fabbricati residenziali destinati a determinati scopi caritativi.

**IMPOSTE DIRETTE**

**15. Norma generale**

Nessuna esenzione specifica a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro come tali.

**16. Esenzioni fiscali**

Le charity sono esenti dalla maggior parte delle imposte dirette comprese l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società, l'imposta sulle plusvalenze e l'imposta sulle successioni.

**17. Requisiti necessari**

Per beneficiare dell'esenzione, i redditi o gli utili devono essere destinati esclusivamente a scopi caritativi mentre il reddito ricavato da attività commerciali diverse da quelle costituenti lo scopo principale sono spesso soggette all'imposta sulle società.

**18. Modalità di ottenimento di un'autorizzazione o dell'abilitazione**

**19. Elargizioni di privati**

Se una persona o una società si impegnano a versare una determinata somma di denaro a favore di una charity per un periodo superiore a tre anni, viene detratto un importo pari all'imposta all'aliquota base e il fisco rimborsa alla charity l'aliquota base dell'imposta sul reddito o sulla società su quell'importo. Inoltre, se il contribuente rientra in una fascia di reddito cui si applica un'aliquota elevata, egli può beneficiare di un'ulteriore agevolazione fiscale attraverso una rettifica della sua posizione fiscale. Una società può richiedere una detrazione dai suoi profitti per l'importo lordo e ottiene un'agevolazione fiscale alla sua aliquota marginale.

Analogamente, dal 1990 i privati possono effettuare donazioni in un'unica soluzione. L'importo minimo dell'erogazione in forma monetaria è attualmente pari a 250 sterline.

**20. Elargizioni di società**

**20(a)** Elargizioni a favore di associazioni straniere

**CONTI E VIGILANZA**

**21.** Conti

## **INDICE**

<b><u>I.</u></b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
<b><u>II.</u></b>	<b>Contenuto della relazione</b>	<b>1</b>
<b><u>III.</u></b>	<b>Il ruolo e l'importanza delle associazioni e delle fondazioni</b>	<b>4</b>
<b><u>IV.</u></b>	<b>La cooperazione tra il settore e le istituzioni europee</b>	<b>7</b>
<b><u>V.</u></b>	<b>Problemi e sfide che il settore deve affrontare</b>	<b>9</b>
<b><u>VI.</u></b>	<b>Conclusioni</b>	<b>12</b>
<b><u>Allegato I:</u></b>	<b>L'indagine</b>	<b>17</b>
<b><u>Allegato II:</u></b>	<b>Il quadro giuridico e fiscale delle associazioni e delle fondazioni</b>	<b>27</b>
<b><u>Allegato III:</u></b>	<b>Quadro giuridico e fiscalità delle associazioni e delle fondazioni</b>	<b>31</b>